

LXIVª TORNATA

VENERDI 8 MAGGIO 1925

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	Pag. 2346	relativo protocollo addizionale, firmato pure a Parigi il 31 marzo 1922 »	Pag. 2401
Disegni di legge (Approvazione di):		« Conversione in legge del R. decreto 1º maggio 1924, n. 1166, concernente la costituzione di due legioni libiche di milizia volontaria per la sicurezza della nazione »	2412
« Conversione in legge del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro della pubblica istruzione per la conservazione in servizio del personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi addetto agli Uffici scolastici di Trento e Trieste »	2388	(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1553, che disciplina il concorso di mezzi materiali per esperienze e studi a ditte italiane che allestiscono materiale bellico »	2394	« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926 »	2353
« Conversione in legge del Regio decreto legge 31 gennaio 1924, n. 490, col quale è approvata la convenzione stipulata a Parigi il 13 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati per la valutazione e la riparazione dei danni subiti in Turchia dai rispettivi cittadini, adibendo a tale scopo le somme divenute disponibili in base al Trattato di pace con la Turchia, firmato a Losanna il 24 luglio 1923 »	2395	Oratori:	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149, con il quale vengono estese agli Istituti religiosi all'estero le facilitazioni concesse dalla legge dell'emigrazione agli allievi missionari »	2398	BIANCHI LEONARDO	2364
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1142, col quale sono stati istituiti, presso il Ministero delle Comunicazioni, due nuovi posti di sottosegretario di Stato »	2400	CESAREO	2375
« Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1437, recante norme per le espropriazioni definitive degli immobili occupati durante la guerra per la costruzione di strade militari da conservarsi per gli usi civici »	2400	FEDERZONI, <i>ministro dell'interno</i>	2361, 2379
« Approvazione della convenzione tra l'Italia ed altri Stati, per lo Statuto definitivo del Danubio, firmato a Parigi il 23 luglio 1921 e del		GREPPI, <i>relatore</i>	2353
		LIBERTINI	2368
		NUVOLONI	2360
		« Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 943, contenente disposizioni per l'istruzione elementare »	2389
		Oratore:	
		FEDELE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	2389
		« Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1438, recante disposizioni, con le quali si modifica parzialmente il Regio decreto legge 31 dicembre 1923, n. 3043, per quanto riguarda la larghezza dei cerchi dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche »	2392
		Oratori:	
		GIURIATI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	2393
		RAVA	2393
		« Conversione in legge del Regio decreto legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova e agli orfani del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale »	2396
		Oratori:	
		GIURIATI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	2396
		PATERNÒ, <i>relatore</i>	2396

« Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1754, che detta norme per la pubblicità dei titoli rimborsabili in seguito a sorteggio »	Pag. 2397
Oratori:	
NAVA, <i>ministro dell'economia nazionale</i>	2398
SUPINO, <i>relatore</i>	2398
Interrogazioni (Svolgimento di):	
« Sulla nuova imposta complementare »	2346
Oratori:	
CAGNETTA	2347
DE STEFANI, <i>ministro delle finanze</i>	2346
Relazioni (Presentazione di)	2356, 2370, 2380
Sui lavori del Senato	2427
Oratori:	
PRESIDENTE	2427
DORIGO	2427
MARIOTTI, <i>presidente della Commissione di Finanze</i>	2427
RICCI FEDERICO	2427
TORRIGIANI LUIGI	2428
Uffici (Riunione degli)	2428
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	2426

La seduta è aperta alle ore 15

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, *interim* della guerra, e i ministri dell'interno, delle finanze, della istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per l'interno, per le comunicazioni e per la Presidenza del Consiglio.

AGNETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo: il senatore Torlonia per giorni 15, il senatore Passerini Angelo per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Rinvio d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe lo svolgimento di una interrogazione del senatore Garofalo al ministro degli affari esteri:

« Per sentire quali informazioni abbia il Governo intorno alle rivelazioni fatte da qualche giornale sulla attività bolscevica di alcuni addetti alla Ambasciata dei Soviets in Roma ed alla missione commerciale russa, indicati con precisione di nomi e indirizzi;

e per chiedere in qual modo si creda di potere difendere il nostro Paese contro la criminosa propaganda che, nonostante le smentite ufficiali del Governo dei Soviets, si esercita da agenti moscoviti secondo la direzione della III Internazionale che ha sede in Mosca e procede di pieno accordo con quel Governo ».

Per accordo intervenuto fra l'onorevole interrogante e il ministro degli affari esteri, questa interrogazione viene rinviata a giorno da destinarsi.

Svolgimento d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione dei senatori Cagnetta, Tommasi, Libertini, Sanarelli, Mazziotti, Callaini, Pironti, De Vito, Pellerano, Podestà, Cirincione, Spirito, De Novellis, Calisse al ministro delle finanze:

« Per sapere se non trovi giusto:

a) di escludere « come base di accertamento » della nuova imposta complementare (in applicazione dal 1925) le denunce e i concordati fatti dai contribuenti per l'imposta patrimoniale ch'ebbe applicazione dal 1° gennaio del 1920;

b) di introdurre equi temperamenti in favore di coloro che vivono di redditi fissi: specialmente in favore dei possessori di titoli dello Stato, e ciò anche nell'interesse dello Stato medesimo, con riguardo alle future libere conversioni e per impedire l'esodo all'estero dei titoli al portatore;

c) di sopprimere nell'art. 19, capoverso 1°, del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3062, l'inciso: « quando il reddito complessivo venga a ridursi a meno della metà ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. L'interrogazione presentata dai senatori Cagnetta, Tommasi, Libertini, Sanarelli, Mazziotti, Callaini, Pironti, De Vito, Pellerano, Podestà, Ci-

rincione, Spirito, De Novellis, Calisse, fa alcune richieste a proposito della applicazione della imposta complementare. E, in primo luogo, domanda che vengano escluse come basi d'accertamento per la nuova imposta complementare, le denunzie e i concordati fatti dai contribuenti per l'imposta patrimoniale che ebbe applicazione dal 1° gennaio del 1920.

Non ho nessuna difficoltà a dichiarare che in quanto questa base di accertamento non corrisponda più alle condizioni attuali dei redditi del contribuente, queste basi di accertamento non saranno tenute presenti.

In secondo luogo mi si chiede di introdurre dei temperamenti in favore di coloro che vivono di redditi fissi: specialmente in favore di possessori di titoli dello Stato, e ciò anche nell'interesse dello Stato medesimo, con riguardo alle future libere conversioni e per impedire l'esodo all'estero dei titoli al portatore. Ora qui conviene chiarire bene le cose. Gli equi temperamenti e le discriminazioni fra le aliquote si fanno nelle imposte fondamentali, cioè nell'imposta fondiaria, nella imposta edilizia e nelle varie categorie dell'imposta di ricchezza mobile, non nell'imposta complementare. È noto che i titoli di Stato sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile. Ho già dichiarato che nessuna indagine a questo riguardo verrà fatta presso gli istituti di credito, come non verrà fatta nessuna indagine per quanto riguarda i depositi e i conti correnti. Questa dichiarazione mi piace confermare in questa aula.

In terzo luogo si chiede di sopprimere, nell'art. 19, capoverso 1°, l'inciso che dice « quando il reddito complessivo venga a ridursi a meno della metà allora si rettifica l'accertamento della imposta complementare ».

Su questo punto non posso accettare il desiderio degli onorevoli interroganti. Se io lo accettassi dovrei anche proporre che si consentisse a favore dello Stato la modificazione in aumento quando un aumento vi fosse. È noto, per esempio, che la revisione dei redditi mobiliari, che un tempo era biennale, oggi è quadriennale. Questa permanenza del reddito, che si assume come fisso mentre è variabile, è una esigenza di fatto. D'altronde io invito il Senato a tener presente che l'imposta complementare viene a sostituire tributi assai mag-

giori; essa viene a sostituire la tassa di famiglia; essa sostituisce quella progressività che è stata da questo Governo abolita, e si deve tener conto che questo Governo ha anche concretato un piano di riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile che ha già cominciato ad attuarsi.

Comunico anche che la dichiarazione dei redditi agli effetti dell'imposta complementare procedono, come ne danno notizia gli uffici, con tutta regolarità, cosicché questo coronamento tributario dell'opera non soltanto del Governo attuale ma anche degli studi e delle decisioni predisposti dai Governi precedenti, verrà senza difficoltà al suo compimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cagnetta per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

CAGNETTA (*segni di attenzione*). Ringrazio l'onorevole ministro; ma devo insistere su qualche punto.

La riforma tributaria gradualmente attuata dall'onorevole ministro delle finanze col proposito di conseguire il pareggio del bilancio senza contrarre il rendimento dell'economia privata, s'impenna, oltre che sulla migliore disciplina del regime delle sovrimposte, su questi punti fondamentali:

a) abolizione e rapida liquidazione di tutte le rovinose sovrastrutture del periodo bellico e postbellico;

b) semplificazione dei tributi diretti, col ritorno alle tre classiche imposte reali (fondiaria, fabbricati, ricchezza mobile);

c) introduzione d'una imposta complementare personale e progressiva sull'insieme dei redditi del contribuente.

Nella continuazione metodica e pratica di tali concetti si fonda la possibilità di quella graduale riduzione delle aliquote, che è premessa indispensabile di una sempre maggiore generalizzazione dei tributi, cui deve tendere un paese a ricchezza diffusa qual è il nostro, e vi si connette l'attuazione della perequazione delle imposte, specie nel campo del tributo mobiliare, spesso eluso ed oggi sperequatissimo.

Tuttavia l'on. Tommasi nella tornata del 27 marzo u. s., discutendosi il bilancio delle finanze, rilevò alcune asprezze nel decreto legge del 30 dicembre 1923, n. 3062, e sollevò alcuni

dubbi che o non sono stati chiariti, o sono stati risolti con maggior rigore nelle recenti istruzioni del marzo stesso.

La nuova imposta complementare, on. colleghi, picchia sodo e colpisce forte. Invano si è tentato attenuarne l'onere (che certo diventerà maggiore in seguito) mostrando di credere che in sostanza trattasi di una imposta già esistente fin dal 1918, « la quale si è meglio disciplinata ». Il nome è lo stesso, ma la sostanza è ben altra. Il vero è che la nuova imposta complementare, come giustamente osservò l'onorevole Ancona in un suo articolo breve ma denso di contenuto, colpisce due volte, con diverso titolo, lo stesso contribuente, « del quale già si vedono le lacrime »: e l'on. Peano invitava l'on. ministro ad applicare il nuovo tributo con criteri di larghezza e di tolleranza. La questione è grave, e diventerà assai più grave, quando, non giova illudersi, in tempo più o meno prossimo vedremo elevata l'aliquota del tributo stesso.

Senza fermarmi a discussioni accademiche, per ciò che attiene alla natura di questa imposta, al suo fondamento, ai suoi confronti con gli altri tributi mi riferisco a quanto trovasi esaurientemente esposto nella relazione ministeriale del 30 dicembre 1923, e se vuoi anche alle precedenti relazioni sul progetto Meda del 6 marzo 1919, al decreto Tedesco-Schanzer del 24 novembre 1919, e alla perspicua relazione sul disegno di legge Soleri del 25 novembre 1921.

Tutti questi disegni stabiliscono un minimo di esenzione, che l'on. de Stefani ha elevato a lire 6000. Dispone infatti l'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3062, che « quando il reddito netto complessivo, al lordo delle detrazioni di cui all'art. 11, non superi lire 6000, e quando, pur essendo superiore a tale cifra non si raggiungano 3000 imponibili dopo le detrazioni di cui all'articolo predetto, non si fa luogo ad applicazione dell'imposta complementare ».

Se dunque il contribuente ha un reddito non eccedente le lire 6000 non paga l'imposta, e sta bene: è un concetto democratico codesto, giustissimo, rispondente a fini di equità manifesta. Ma *quid juris* pel contribuente con reddito eccedente le lire 6000? Tralasciando il caso in cui non si raggiungano 3000 imponi-

bili, io domando: chi percepisce un reddito di lire 12 mila p. e. deve pagare l'imposta su tutte le lire 12 mila o ha diritto a ottenere dal suo reddito la detrazione delle prime lire 6000?

A me pare che la detrazione si imponga, oltre che per ragioni teoriche e di ordine più elevato per motivi di pratica evidenza. E ciò trova un precedente legislativo di notevole importanza nell'art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, per la *quota di concorso*.

Dare alla disposizione ora in esame una diversa portata sarebbe ingiusto e praticamente dannoso.

L'onorevole Luzzatti chiamò « mitridatico » il contribuente italiano; ma non se ne può pretendere l'eroismo.

Ora, posto che colui il quale ha un reddito netto di lire seimila è esente, per l'articolo 13, dall'imposta, e colui che ha il reddito di seimila e una lira è tenuto al pagamento integrale di essa, consegue che il contribuente, in tutti i casi in cui il debito d'imposta supera o semplicemente raggiunge l'eccedenza del reddito che egli ha (oltre la detta misura di lire seimila), cercherà modo di ridurre a questa cifra il reddito stesso per condurlo entro il limite della esenzione. Se pertanto non vuole o non può nascondere quella eccedenza (evasione), è ovvio che sarà tratto a disfarsene con consumi anche improduttivi: farà per esempio una gita ai castelli romani o andrà a respirare l'aria marina della nuova Ostia, al duplice effetto di procurarsi un godimento e di non pagare l'imposta, e forse anche, secondo i casi, potrà rimanergli qualche cosa.

Di qui non si esce, onorevoli colleghi, o incitamento alla frode con la evasione della imposta, o incitamento ai consumi improduttivi. Ora nè l'una cosa nè l'altra può essere negli intendimenti del Governo. L'onorevole de Stefani da una parte ha sempre lodevolmente e con singolare energia inteso a reprimere i disertori dell'erario, e d'altra parte, pur onorando e ponendo al primo posto il lavoro, ha dichiarato di rispettare il risparmio « e le condizioni necessarie al formarsi del risparmio »; perchè non si può scindere il lavoro fecondo dal risparmio, che è la prima fonte di ricchezza economica per i privati e per lo Stato. Colpire il risparmio nazionale è anche favorire l'esodo dei capitali all'estero. Ed è certo, onorevoli colle-

ghi, che l'esodo dei capitali, specialmente dopo la votazione della legge sulla nominatività dei titoli, è stata non ultima causa della svalutazione della nostra lira.

A me pare dunque che la esenzione della imposta per i redditi inferiori alle lire seimila debba implicare, in analogia di quanto è stabilito nel citato articolo 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e per ragioni di evidente utilità pratica, la detrazione della stessa somma dai redditi maggiori, all'effetto della tassazione.

E ciò rimanendo nel campo economico-finanziario, senza soffermarsi ad altre considerazioni di ordine ben più elevato e più comprensivo, le quali potrebbero forse anche indurre a dare una impronta demagogica alla « esenzione », che invece nel giusto giudizio del Governo ha carattere semplicemente democratico.

Si obietta che l'esenzione delle piccole quote, senza che di esse si effettui la detrazione per i redditi più elevati, non è nuova nel sistema tributario vigente e si cita l'imposta di ricchezza mobile. Ma — prescindendo dal rilevare che nella imposta di ricchezza mobile trattasi di quote che erano bassissime e che debbono considerarsi pur sempre non elevate anche dopo il recente decreto-legge del 16 ottobre 1924, n. 1613, ove si tenga conto della svalutazione della moneta — è agevole osservare che la imposta di nuova istituzione, complementare sul reddito, non è proporzionale ma eminentemente progressiva. Nè ho bisogno di dimostrare come questa risposta sia perentoria e decisiva per segnalarne la differenza all'effetto di cui ora si ragiona, perchè la mancata detrazione, nella prima, eleva solo proporzionalmente il totale dell'imposta da pagare, mentre nella progressiva si eleva; a scaglioni, anche l'aliquota. E si aggiunga un'altra osservazione: che, mentre secondo l'ultima riforma, è tolta ai comuni la facoltà di sovrimporre alla imposta di ricchezza mobile, è consentita invece sulla imposta complementare di Stato un'addizionale a favore dei comuni, con l'istituzione altresì, in luogo di codesta addizionale, d'una imposta comunale sul reddito consumato, da autorizzarsi eccezionalmente dal Ministero delle finanze. Nè vuoi omettere la sincera dichiarazione ben due volte ripetuta nella relazione ministeriale che precede il decreto legge del 30 dicembre 1923; cioè che quella imposta complementare sul reddito « rap-

presenta uno strumento fiscale elastico... » che è « suscettibile, in caso di necessità, di ulteriori sviluppi e di maggiore potenzialità finanziaria ».

Ho intesa anche citare come contrario alla mia tesi il precedente della imposta sul patrimonio; ma si ricordi che questa sul patrimonio fu un'imposta postbellica, ora in via di liquidazione: essa si presentò come un espediente per impellenti esigenze di pubblica finanza, e quindi fu affrettata, necessariamente imperfetta, il che invalida ogni argomento che voglia o possa trarsene. Trattavasi di una imposta eccezionale, *per una volta* tanto, mentre la complementare entra ora nel sistema di un normale assetto tributario, e « sarà suscettibile di maggiore efficacia nell'avvenire per la finanza nazionale, man mano si ridurrà ad eliminare il gettito delle imposte straordinarie che oggi potentemente contribuiscono alle entrate statali ». (Relazione citata).

Inoltre a me consta di una circostanza, che non voglio tacere, per quanto a molti già nota. Mi consta cioè che la Commissione incaricata di elaborare il progetto della imposta sul patrimonio aveva già deliberato di dedurre il minimo di esenzione delle 20 mila — elevato poi a 50 mila lire — da patrimoni superiori a dette cifre: se non che sopraggiunse un commissario, il quale dichiarò che i suoi principii teorici non gli consentivano di aderire a quella detrazione: e dopo ciò la Commissione ritornò sulla propria deliberazione modificandola radicalmente.

Ora, onorevoli colleghi, io sono un po' come gli accademici del Cimento: diffido alquanto dei principii teorici e delle generalizzazioni. La perfezione, la quale per amore di teoria vuole spingersi alle più alte vette, raggiunge spesso in pratica opposti fini; e ricordo l'epigramma del Giusti:

Il buon senso finor fu caposcuola:
la scienza sua figliuola
l'uccise per veder com'era fatta.

Un'altra disposizione del decreto legge in esame dà luogo a gravi osservazioni, cui accennò per primo l'onorevole Ancona, ed è l'articolo 12.

Questa disposizione è di colore oscuro. Stando a' termini di essa, può avvenire, ed avverrà in

fatto, che chi non possiede beni immobili e non presentò alcuna dichiarazione dell'imposta sul patrimonio ed ebbe l'avvedutezza di non costituire pel fisco altri « documenti », e fu diligente a tramutare al portatore i propri titoli di rendita intestati - per quanto ingenti essi sieno e per quanto dispendioso si manifesti il suo tenore di vita - nulla abbia da temere dal più sagace agente delle imposte, perchè, - sono le parole testuali dell'articolo, - « restano escluse le valutazioni appoggiate a semplici presunzioni ». Il che è molto grave agli effetti morali, economici e finanziari. I dubbi sollevati non furono eliminati dalle recenti « istruzioni » del marzo u. s., le quali anzi *rincararono* sulla legge.

Ricorderete, onorevoli colleghi, che nel novembre 1919 si ordinò la denuncia dei patrimoni agli effetti della relativa imposta. Molti « fecero il morto », col deliberato proposito di evadere quella imposta, che per le sue modalità e per i suoi congegni si prestava mirabilmente alle evasioni; altri *rinviarono* la dichiarazione nella sicurezza di future proroghe, mentre altri, incitati da un elevato sentimento di vero e profondo patriottismo per la conseguita vittoria, o da maggiore consapevolezza dei propri doveri verso lo Stato, ed altri, se vuolsi ancora, mossi dal « timore » per le penalità o stimolati da' propri sentimenti religiosi di fronte all'eventualità del giuramento, ottemperarono subito all'invito.

Ora io chiedo: se quel patriottico od onesto o timoroso o timorato denunciante alienò o comunque cedette o distrusse o, come è purtroppo avvenuto per alcuni cespiti mobiliari, vide per fatto altrui rinvilita o distrutta una parte dei valori che dichiarò, potrà la finanza chiedere a lui la prova di non avere più il godimento del reddito corrispondente a quella parte, dandogli, in cambio del suo patriottismo e della sua onestà, l'onere della inversione d'una prova, che sarà difficile sempre, spesso impossibile? Potrei addurne esempi, ma non intendo abusare della longanimità del Senato.

VOCI: Parli, parli.

La quistione ha importanza specialmente per i valori mobiliari. Si è detto, onorevoli colleghi, e si è ripetuto più volte anche nelle aule legislative, che i creditori dello Stato sfuggono alla imposta patrimoniale, con frode

allo Stato. E si è detto cosa per molti contribuenti offensiva e assai inesatta.

Certo bisogna convenire che l'evasione appariva ed era di gran lunga più agevole rispetto ai cespiti mobiliari in confronto degli immobiliari, e non escludo che massime dai possessori di grossi titoli si omise di far la denuncia, sia pure in buona fede; ma altri, specialmente i possessori di piccole rendite, adonta del Sallustiano *haud facile quisque gratuito bonus est*, si affrettarono a far la dichiarazione anche dei titoli al portatore, meritando poi da' disertori l'epiteto di ingenui: - è un eufemismo questo che io adopero, onorevoli colleghi, ma la parola comunemente usata fu diversa ed ha un contenuto ben diversamente scultorio e assai più comprensivo. A me consta, sulla base di elementi concreti, che vi furono denunce non da *contribuenti*, ma da *contabili*, da *computisti*, e che perfino i piccoli depositi di risparmio inferiori a 100 lire furono compresi in alcune dichiarazioni, nè vi ha bisogno di allontanarsi da quest'aula per trovarne gli esempi (*approvazioni*): cosicchè se tutti avessero compiuto il dover loro, il bilancio, se non *salvato* dalle gravi difficoltà in cui versava, ne sarebbe stato veramente *sollevato*.

Mi pareva dunque che l'ultima parte del citato articolo 12 del decreto-legge 31 dicembre 1923 dovesse interpretarsi in modo che proprio i più onesti e i migliori contribuenti non ne avessero il danno e le beffe (*benissimo*); ma purtroppo le recenti « istruzioni » mi hanno disingannato, perchè esse sostanzialmente prendono come base di accertamento, fra l'altro, le denunce per l'imposta sul patrimonio.

Diverse per l'origine, per l'indole, per la durata, l'imposta sul patrimonio - che è in liquidazione - e questa complementare sul reddito, che ora nasce e si introduce nel nostro sistema finanziario, debbono rimanere ben distinte e nettamente separate anche per i criteri di applicazione, se non si vuole che - oltre gli inconvenienti gravissimi e vessatori su ricordati per la inversione della prova - le manchevolezze e gli errori lamentati per quella prima imposta, *necessariamente affrettata* ma eccezionale e non continuativa, si ripetano indefinitamente, rendendosene continuativi gli effetti e le ingiustizie.

La imposta sul patrimonio, onorevoli colleghi, nacque in momenti di maggiore bisogno, e si volse al patriottismo dei cittadini, vivificato dalla grande guerra; ma fu un'imposta *momentanea*, come disse in Senato l'onorevole Scialoja, e non deve avere tratto successivo a *nessun effetto*; mentre io ricordo che lo stesso onor. de Stefani, nella tornata del 28 novembre 1922, ebbe a dichiarare in quest'aula, con la sua abituale franchezza, che egli non avrebbe mai pensato ad una simile imposta, « non avrebbe mai sognato di crearla ».

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Sul patrimonio.

CAGNETTA. Certo: sul patrimonio. Mi sono quindi meravigliato nel rilevare dalle « istruzioni » che le dichiarazioni per l'imposta patrimoniale fanno stato fino a prova in contrario, e questa prova in contrario dev'essere *diretta*, secondo i precisi termini di quelle « istruzioni ». (*Interruzioni e commenti*).

Ho detto che uno dei principi fondamentali della nuova riforma tributaria elaborata dall'onorevole de Stefani è la perequazione degli oneri fiscali; ma già la rigorosa revisione degli accertamenti dei redditi, l'inquadramento dei disertori tributari e la revoca delle numerose esenzioni legali erano valse ad eliminare una gran parte delle sperequazioni cui, fra le varie categorie dei contribuenti e fra i contribuenti di una stessa categoria, avevano dato origine lo spostamento di ricchezza prodotto dalla guerra e il deprezzamento del medio circolante.

Ma i più che soffrirono e soffrono dell'attuale disagio economico sono rappresentati dalle classi medie che *vivono di redditi fissi* e da risparmiatori, che si volgono per il primo impiego a' titoli di Stato. In un articolo pubblicato nella rivista *Echi e commenti*, diretta dal nostro collega onorevole Loria, si legge, con frase non molto elegante, ma incisiva, che i risparmiatori « sono il lievito benefico della ricchezza nazionale ». E certo i risparmiatori formano un nucleo notevole del nostro vigore economico: sono gli accumulatori silenziosi e pazienti di energia produttiva, ed è necessario che la fiducia di tutte le classi che lavorano, producono, risparmiano si stringa intorno ai titoli di Stato, e li sorregga validamente. Perciò, in uno dei precedenti disegni di legge per l'imposta com-

plementare sul reddito (1), esplicitamente si disponeva all'articolo 91: « Nessuna ritenuta viene esercitata in conto dell'imposta complementare sopra gl'interessi, premi ecc. de' titoli d'ogni specie emessi dallo Stato ».

E nella relazione si dichiara che « il problema si presenta dal punto di vista del diritto vigente e da quello *della convenienza dello Stato* ».

Si richiama « la sacra promessa (della clausola di esenzione da qualunque imposta presente e futura) fatta a' risparmiatori nell'ora del bisogno « e che va mantenuta fermamente ». Onde i possessori di titoli di Stato « vennero esentati dall'obbligo della dichiarazione ».

Non io ricorderò a voi come si è rilevato, onorevoli colleghi, nella dottrina e nella pratica, essere inerente un grave pericolo a' contratti che si fanno con lo Stato, in quanto uno dei contraenti (lo Stato) esercita anche il *ius imperii* e gli appartiene la potestà di legiferare. E, prescindendo da ogni questione di indole generale, sta in fatto che moltissimi tra noi ricordano al tasso del 5 per cento quella rendita pubblica che ora frutta nominalmente il 3.50 per cento. Quando, nel 1874 mi pare, si volle colpire la rendita pubblica con la imposta di ricchezza mobile all'aliquota del 20 per cento, si disse, per superare l'ostacolo che deriva dal disposto dell'art. 3 della legge 10 luglio 1861, n. 94 (riprodotto nell'art. 3 del testo unico del 17 luglio 1910, n. 536) che l'esenzione « da ogni imposta presente e futura », onde è cenno in detto articolo, si riferisce testualmente ad una imposta *speciale*, mentre quella di ricchezza mobile è *generale*: argomento codesto assai discusso e discutibile, non solo per lo spirito della legge, ma anche per la lettera, ove si confronti l'articolo 3 citato con altri articoli, per esempio, con l'art. 8, lett. a, lett. b, con l'art. 9, princip., del testo unico, ecc. Se non che per ragioni di bilancio, date le esigenze impellenti dell'erario (e qui viene proprio voglia di chiamarlo fisco) si finì per dire *hoc sustinete cives, ne peius eveniat*: e forse allora non si poteva fare diversamente. *Lo Stato avanti tutto*. Dopo l'applicazione della ricchezza mobile, sulla quale

(1) Disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze (Meda) il 6 marzo 1919 (Camera dei deputati, Documenti, n. 1105).

molto si discusse, sopravvennero le libere conversioni, e su ciò nulla è a dire: comunque il fatto è che oggi l'interesse nominale della rendita pubblica è in ragione del 3.50 per cento e, come osservò in Senato l'on. Tommasi, se si pone mente al valore della lira che è diminuito di almeno tre quarti, consegue da un semplice conteggio proporzionale che i creditori percepiscono un interesse di 0.87 per cento, il quale risulta ancora ridotto rispetto agli acquirenti dell'ante-guerra ove si confronti il prezzo di acquisto della rendita pubblica, che saliva allora fino a 104 e a 105, con l'odierno corso che oscilla fra 81 e 82. Ma questo computo che a me pure sembrò esatto, è ancora ottimistico, come si deduce dalle « note e commenti » che or ora ho letto, col titolo « il costo della vita » nella *Nuova Antologia* di quest'anno a pag. 221. L'interesse che percepiscono oggi in fatto i possessori della rendita 3.50 per cento è precisamente di lire 0.58. Ed ora vorremo assoggettarli anche alla nuova imposta complementare? Non ho bisogno di dimostrare che l'onestà non è soltanto una virtù, ma è anche un tornaconto, non solo per i privati, ma ancora e più per lo Stato.

Così molti che con duri sacrifici erano riusciti a raggranellare alcune migliaia di lire, che affidarono allo Stato per assicurare una modesta ma tranquilla esistenza alla famiglia, vedono questa piombare fra le angustie di una ristrettezza che rasenta la vera miseria, tanto più dura e assillante in quanto si tratta di quella che dicesi comunemente *povertà vergognosa*, la quale soffre nascondendo le proprie lacrime.

Si oppone: ma è ciò che può avvenire per tutti i creditori di denaro, secondo le regole del mutuo nel Codice civile. No, onorevoli colleghi: la differenza è questa: che nei rapporti fra privati il fatto dello Stato è *fatto del terzo*, da equipararsi al fortuito o alla forza maggiore; mentre qui è contraente lo Stato, esso medesimo. Non ho bisogno di aggiungere altro.

Che dire poi de' possessori dei titoli del prestito nazionale e del nuovo consolidato? Chiunque vive ancora di qualche idealità non può dimenticare che fra i possessori del nuovo consolidato e del prestito nazionale, specialmente fra i piccoli possessori, si trovano coloro — e non sono pochi — i quali fedeli alla Patria « madre benigna e pia » quando il nemico era

di fronte, vendettero la casa paterna e il campicello avito, per dare armi ai nostri soldati che, baldi e forti come querciuoli, correvano all'assalto: e più che le armi dettero ai combattenti la prova tangibile del consenso della nazione, dettero la sensazione della fiducia e dell'amore. Così poté avvenire — ripeterò una frase felice e incisiva dell'on. Presidente del Consiglio — che quasi tutto il popolo italiano « diventasse esercito nel senso più lato ed umano della parola ». E mentre i più sottoscrivevano al prestito nazionale e acquistavano fiduciosi il nuovo consolidato, non mancava chi « per cupidigia » intendeva ad impinguare l'epa e la borsa, e altri ancora, tra coloro che Dante chiamava « uomini senza cura » si mortificavano in apatica quiete o si limitavano a recitare la nota apostrofe del Filicaja all'Italia: « Deh! fossi tu men bella o almen più forte » o a ripetere le prime quartine dell'ode di Vincenzo Monti « *Per la liberazione d'Italia* ».

Un'altra disposizione del decreto in esame ha richiamato la mia attenzione ed è contenuta nell'art. 19. Premesso che « le variazioni e trasformazioni dei redditi che avvengano nel corso dell'anno non danno luogo a sgravi d'imposta e possono solo tenersi in conto per una successiva rivalutazione, ne' modi e termini prescritti », si riconosce però « il diritto al rimborso proporzionale della imposta, con decorrenza dal giorno dell'avvenimento, per cessazione del reddito di lavoro, per la morte, per la perdita o infruttuosità totale di taluno dei cespiti produttori del reddito; ma ad una condizione: « quando il reddito complessivo venga a ridursi a meno della metà ».

Mi affretto innanzi tutto a dichiarare che questa limitazione non è stata introdotta dall'onor. de Stefani, ma si trova in tutti i precedenti disegni di legge e nel decreto Tedesco. Vediamone ora la portata. Suppongasì una famiglia col reddito complessivo di lire 30 mila rappresentato per lire 14,500 dal guadagno de capo di famiglia, che potrà essere un industriale, un medico, un avvocato, ecc. e per lire 15,500 da redditi patrimoniali. In questo caso non si ammetterebbe l'eccezione dell'art. 19; mentre al contrario essa troverebbe applicazione quando il reddito del lavoro fosse di lire 15,500 e il reddito residuo, invece, di lire 14,500. Ora a me pare che il prodotto del lavoro sia

così inerente alla persona « *ossibus cohaerens* » che deve il rimborso della imposta riferirsi necessariamente al giorno in cui il relativo reddito si verificò: non è questione di lira più o meno, e la distinzione offende anche l'interesse del gruppo familiare nel momento del maggiore bisogno. Ed è del pari assurdo che si possa continuare a pagare l'imposta per l'intero triennio, quando il cespite produttore del reddito fu colpito da perdita o sopravvenuta infruttuosità totale.

Onorevoli colleghi: il ministro delle finanze, ispirandosi a considerazioni equitative nei riguardi della imposta complementare e per meglio avviare il funzionamento del nuovo tributo, ha proposto ed il Consiglio de' ministri ha approvato un provvedimento di carattere generale, per effetto del quale l'imposta medesima, nei riguardi di tutti i contribuenti, sarà applicata per l'anno 1925 limitatamente ad una metà del suo importo, nel senso che per questo primo anno tutti i contribuenti fruiranno dell'abbuono di un semestre: il che vuol dire in sostanza che per ogni contribuente l'imposta viene ad avere decorrenza di applicazione dal 1° luglio venturo.

Ora io spero che l'onorevole ministro, nella sua saggezza e competenza, in questo intervallo possa vedere se non sia il caso di smusare qualche angolo e di mitigare le lamentate asprezze.

L'on. de Stefani, oltre che un ministro forte e coraggioso è anche un valoroso economista, e non vorrà scinderè il bilancio della pubblica finanza dal bilancio economico del paese. Mantenga Ella perciò, onorevole ministro, viva la fonte del risparmio, tolga ogni nuovo incentivo all'esodo de' nostri titoli all'estero, non ultima causa della svalutazione della lira: perchè, se la lira dovesse continuare a svalutarsi senza arresto, l'edificio finanziario da Lei con intelletto d'amore e con aspra fatica edificato, prima o poi crollerebbe.

« La svalutazione progressiva della moneta — sono parole del mio amico, on. Ancona — « è un veleno, che corrode il tessuto economico e finanziario, che sfibra la borghesia media e piccola, ossia il vivaio delle forze sociali più feconde di bene ed abbassa il livello morale del paese ».

Ho finito, onorevoli colleghi. L'onor. Mayer ha scritto che è difficile trovare un ministro

il quale mantenga i suoi impegni come l'on. de Stefani, che ha sempre fatto seguire i fatti alle promesse. Io sottoscrivo a questa lode, e se l'on. Mayer mi vuol cedere i diritti d'autore, faccio mie le sue parole. Ed è a un ministro come Lei, on. de Stefani, che raccomandando le mie osservazioni, le quali rispondono a quei concetti di equità, di giustizia e di perequazione, cui s'informarono i suoi discorsi e l'opera sua di governo in un biennio di assiduo e fecondo lavoro. (*Applausi e congratulazioni*).

Seguito della discussione sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26 » (N. 121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul bilancio dell'interno. Ha facoltà di parlare l'onorevole Greppi relatore.

GREPPI, *relatore*. Io ho l'obbligo di mantenere la tradizione dicendo qualche cosa come relatore del bilancio dell'interno. Naturalmente il compito del relatore è di una natura affatto diversa da quella che ha ispirato i discorsi della seduta di ieri: parlerò quindi con un'intonazione affatto diversa da quella usata dai senatori Lusignoli ed Albertini, intonazione che ha procurato poi all'onorevole ministro dell'interno la fama di magnifico oratore. Io, se aspirassi a qualche cosa, desidererei entrare nello stile del senatore Leonardo Bianchi, sebbene in molta parte esso sia diverso da quello trattato specialmente dal senatore Leonardo Bianchi. Il mio è un argomento direi quasi professionale, quello cioè dell'interesse delle provincie e dei comuni. Dico professionale perchè altre volte l'ho esercitato, sia come capo di un comune, sia come presidente dell'Associazione dei comuni. Ma ora io sono un professionista giubilato, che mantiene però ancora una certa affezione all'ufficio tenuto altre volte. E qui debbo dire che appunto le analogie col senatore Leonardo Bianchi sono maggiori di quello che credevo. Infatti da amministratori di provincie e di comuni ho sentito che il Governo (dicono loro) li fa diventare matti, perchè non trovano modo di assestare il proprio bilancio (*si ride*). Ed allora, per non ripetere, e nello stesso tempo

per essere molto breve, ho pensato che il senatore Leonardo Bianchi, con la sua scienza speciale e profonda, poteva indicare, secondo il mio avviso, anche il modo per raddolcire questa posizione dei comuni e delle provincie.

Voi sapete che i grandi frenologi curano le malattie loro sottoposte anche con la persuasione, e la persuasione si ottiene semplicemente con una cura lunga, amorosa, con le discussioni. Ora appunto a me sembra che questa cura persuasiva non sia adottata abbastanza largamente dagli organi del Governo. Essi si mantengono sempre un po' lontani da questi bisogni, da questi lamenti, e anche da questi pregiudizi dei Corpi locali, in maniera che inaspriscono i rapporti piuttosto che consolidarli. Qui, senza entrare in tante questioni particolari, sorge quell'opportunità che l'onorevole ministro dell'interno ha preconizzato, ma che stenta ad applicare nei fatti, e cioè l'opportunità di una maggiore intesa fra questi Corpi locali e le Amministrazioni dello Stato, mediante maggiori colloqui e colloqui opportunamente organizzati.

In tempi ormai molto lontani (voi siete ancor giovani, ma se io dovessi richiamarmi a' ricordi, i ventenni passerebbero facilmente!) un ministro, un grande ministro, mi diceva: Ma noi non abbiamo bisogno delle memorie dei comuni. Io ho pieno l'ufficio di tutte queste memorie. Sì, eccellenza — gli rispondevo io — ma queste memorie non le leggete. Ciò è naturale per voi, ma il male è che non le leggono neppure i vostri subalterni, e la carta non fruttifica se non è letta. E con la discussione, è con la battaglia che le cose consegnate nelle memorie acquistano efficacia. Chiamateli questi rappresentanti dei Corpi locali, chiamateli ad udienza, a dibattere con i vostri delegati le loro idee e le loro aspirazioni. Si faranno così cose molto migliori; essi resteranno persuasi e cesserà quella forma d'irritazione che ora c'è e che è tutt'altro che utile.

Questo in linea generale. Non mi soffermo su questioni particolari che l'onorevole ministro dell'interno già conosce. Ma poichè vedo presente l'onorevole ministro delle finanze, credo di dovergli dire che la questione da me accennata è molto urgente, perchè queste amministrazioni se non sono persuase fanno una specie di sciopero bianco, dicendo che non sono capaci di attuare le norme impartite dal Governo.

Ed in certi casi non si può dar loro completamente torto, perchè spesso non sono arrivate nè le istruzioni e nemmeno i principi primordiali per l'applicazione dei propositi del Governo.

Ripeto, poichè vedo presente l'onorevole ministro delle finanze, credo opportuno di leggergli quello che sopra questo argomento mi ha scritto, in forma molto subordinata, l'associazione dei comuni: « Questione di capitale importanza per l'ordinato svolgersi della vita municipale è poi la definitiva determinazione dell'ordinamento dei tributi locali, per cui, abbandonando ogni forma di provvedimenti transitorii, sia stabilito esattamente su quali fonti di entrate possono contare i comuni ed entro quali limiti debba essere contenuta la loro facoltà di prelevare tasse dai cittadini. Norme precise sono già state emanate allo scopo di stabilire quali tributi verranno a cessare e quali potranno essere istituiti col nuovo anno; manca tuttavia una precisa regolamentazione della materia, regolamentazione che il Governo provvederà sicuramente con ogni sollecitudine (coloro che scrivono vogliono mostrarsi molto educati) al fine di evitare dubbi ed incertezze che deprimono le attività di molte amministrazioni cui incombe il timore di non poter disporre di mezzi sufficienti per provvedere al normale funzionamento dei servizi pubblici di carattere obbligatorio ».

Su questa parte io so che la cosa è urgente, e so che ne parleranno alcuni colleghi, i quali non sperando oggi nella presenza del ministro delle finanze, hanno pensato di parlarne sul bilancio delle finanze, e ne sarà il caso anche allora. In ogni modo avendo il dovere di riferire non ho creduto di abbandonare questa parte che è la principale e più preoccupante dell'azione nostra.

E con questo io lascio tranquillo il ministro delle finanze, e, quasi, anche, il ministro dell'interno, sebbene per qualche cosa ancora mi toccherà lagnarmi del ministro delle finanze, cosa che non toglie niente alla rispettabilità e al credito dell'illustre ministro De Stefani. E queste lagnanze saranno occasionate dal fatto che mentre prima mi occupavo delle entrate ora mi occuperò delle spese. Però mi lagnerò con grandissima moderazione, perchè ho un timore riverenziale delle spese e della finanza.

La prima questione è questa: l'anno scorso

un nostro collega illustre, che mi rammarico di non trovare qui, ma cui auguro di poter tornare presto fra noi, con tutto il vigore della sua mente acutissima, il senatore Wollemborg, aveva ispirato alla Commissione di finanze un ordine del giorno perchè fosse salvato lo spirito, se non la lettera, di una sua fondazione, che era la legge del chinino di stato i cui proventi andavano a beneficio della lotta contro la malaria. Il ministro diede benevola assicurazione, pur non recedendo dal suo principio, poichè egli parte da altre considerazioni, e cioè dal principio di non fare bilanci speciali. Nel bilancio attuale noi vediamo qualche piccolo aumento appunto delle spese della malaria, e specialmente un fondo di 100,000 lire per lo studio della repressione della malaria in Sardegna. Mi è stato fatto osservare dai competenti che 100,000 lire, anche per gli studi, sono troppo poche. Con 100,000 lire non si fa niente perchè oramai voi sapete che cosa sono le lirette...

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Ho fatto dare un milione alla Sardegna.

GREPPI, *relatore*. Nel capitolo sono 100,000 lire.

Voci: Non in bilancio!

GREPPI, *relatore*. La mia conoscenza è limitata al bilancio. Del resto dicevo che le 100,000 lire non sono l'unico fondo, e vi dirò, anzi, che realmente la cifra per la repressione della malaria è superiore a quella che avrebbe voluto lo stesso senatore Wollemborg.

Ma io direi: siamo un poco più larghi anche per le cifre per gli scienziati. Gli scienziati, quelli che studiano le questioni di massima, sono le persone che pesano meno sul bilancio dello Stato, mentre noi qualche volta vediamo proprio che su quelle poche centinaia di mila lire si sviluppa di più la ferocia del Governo. Ricordo che in occasione della discussione del bilancio della Pubblica Istruzione contro il senatore Rajna, che invocava qualche centinaio di mila lire per le biblioteche, si sono scatenati i fulmini della finanza governativa.

Quindi mantenete con una certa larghezza i bilanci per i grandi studi intellettuali. Ad ogni modo io confido che le spese per la malaria saranno sufficienti e sarà esaudito il voto del senatore Wollemborg, cioè che nei lavori pubblici antimalarici si spenda molto di più che per i prodotti del chinino di Stato. Una seconda

osservazione che ho mossa nella relazione e sulla quale mi fu data qualche buona assicurazione, è quella relativa alla clinicizzazione degli ospedali. I decreti non sono stati ancora portati al Parlamento, i regolamenti non sono ancora noti ed hanno trovato qualche difficoltà legale davanti al Consiglio di Stato. Ma da quello che mi fu assicurato si potrà arrivare a temperamenti che tolgano quelle difficoltà, che furono accennate nella discussione ultima del Senato, e, d'altra parte, che possano riasicurare i comuni che non dovranno fare spese maggiori di quelle di cui ora sono aggravati.

Finalmente ringrazio il senatore Leonardo Bianchi che ha trattato con molta larghezza, con tutta la capacità del suo ingegno, la questione che gli è più speciale, quella dei manicomi proponendo riforme ad una legge che lui stesso ha fatta. Devo anche ringraziare un nostro illustre collega, che con un libro interessante mi ha un po' erudito sulle varie questioni che trattano dei manicomi; e vedo con piacere che anche gli scienziati si preoccupano dell'enorme accrescimento delle spese per i manicomi, le quali rischiano da sole di rovinare i bilanci provinciali anche se eventualmente siano rafforzati. E non ricorderò tutte le varie provvidenze che il senatore Bianchi ha suggerito, le quali del resto si trovano in opere molto pregevoli; queste provvidenze possono ridurre sensibilmente anche la spesa per questi istituti.

Però il discorso del senatore Bianchi sopra i manicomi, con la suggestività propria della scienza, che eccita le menti, mi ha portato un momento a riflettere sopra una questione politica che ad un certo punto è anche un po' personale per me.

Il senatore Bianchi, nel suo discorso, ha detto che egli era stato l'autore della legge del 1904 relativa ai manicomi, ma ora, trovandovi dei difetti, vi doveva porre riparo una commissione e ciò per quanto si trattasse di una legge da lui stesso propugnata e caldeggiata venti anni fa; ed anzi si doveva che questa commissione non avesse compiuto quei lavori che riteneva urgenti. Questo mi ha consolato per una accusa che mi fanno. Io appartengo ad una commissione la quale deve rivedere una legge altissima, anzi la prima legge fondamentale dello Stato, cioè lo statuto di Re Carlo Alberto. E mi si dice: voi, monarchico

lealista, propugnate qualche cosa che è poco reverente verso la memoria di Re Carlo Alberto, volendo correggere questo suo atto principale. Ma io penso che Carlo Alberto se fosse qui, sarebbe altrettanto magnanimo ed imparziale quanto il senatore Leonardo Bianchi, quando questi desidera che una legge, che egli stesso aveva voluto a fin di bene, sia riveduta. Così si può dire del consenso che darebbe quell'anima magnanima per la revisione di quello Statuto che egli aveva elargito in quel momento.

E questo dico come cosa personale e non come relatore della Commissione di finanze.

E con ciò ho terminato, raccomandandomi alla vostra indulgenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di una Relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Gallini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GALLINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1605, relativo a disposizione per la ricostruzione e riparazione di edifici pubblici provinciali o comunali appartenenti a enti morali aventi scopo di beneficenza o di uso pubblico distrutti o danneggiati dai terremoti ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Gallini della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del bilancio.

Essendo chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo:

TITOLO I.
SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	90,000 »
2	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	150,000 »
3	Spese per propaganda d'italianità	240,000 »
4	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, e 21 settembre 1879, n. 5078)	10,000 »
5	Indennità di traslocamento agli impiegati.	1,500,000 »
6	Indennità di missione al personale	5,530,000 »
7	Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore dei prefetti, sottoprefetti, medici provinciali, veterinari provinciali e funzionari della Direzione generale della sanità pubblica ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536	285,000 »
8	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » (Spesa obbligatoria)	3,015,000 »
9	Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
10	Premi di operosità e di rendimento ai funzionari, impiegati, scrivani e basso personale, e ad agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale, degli archivi di Stato, della sanità pubblica e della sicurezza pubblica, nonché al personale di altre amministrazioni in servizio di quella dell'interno (R. D. 19 febbraio 1924, n. 182)	310,000 »
11	Sussidi ad impiegati, scrivani e ad agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie	285,000 »
12	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	21,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	11,436,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	11,436,000 »
13	Consigli e Commissioni - Spese relative		100,000 »
14	Spese casuali		80,000 »
			11,616,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>		
15	Pensioni ordinarie (Spese fisse)		35,700,000 »
16	Contributo alla Cassa di previdenza dei Segretari e altri impiegati degli enti locali, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (art. 8 del Regio decreto 3 ottobre 1923, n. 2349). (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
17	Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)		200,000 »
			35,900,000 »
	<i>Spese pel Consiglio di Stato.</i>		
18	Consiglio di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)		2,458,000 »
19	Consiglio di Stato - Assegno per la biblioteca e per la manutenzione dei locali, giusta l'art. 49 del regolamento approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 641, ed annessa tabella ed indennità di rappresentanza al Presidente		24,000 »
20	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)		51,000 »
			2,533,000 »
	<i>Spese per gli Archivi di Stato.</i>		
21	Archivi di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)		2,728,000 »
22	Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse)		124,700 »
23	Manutenzione dei locali degli Archivi di Stato		100,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	2,952,700 »

	<i>Riporto</i>	2,952,700 »
24	Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno (art. 10 della legge 20 marzo 1911, n. 232)	1,440 »
25	Assegni fissi per spese d'ufficio, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli archivi di Stato	100,000 »
		3,054,140 »
	<i>Spese per l'amministrazione civile.</i>	
26	Personale dell'Amministrazione civile dell'interno - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	40,000,000 »
27	Retribuzioni per il servizio di copia ai cottimisti, assunti con ferma temporanea (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1794) e indennità di buonuscita a quelli licenziati	400,000 »
28	Premi di operosità agli impiegati di ruolo appartenenti al gruppo C dell'Amministrazione civile dell'interno per il servizio di copia dagli stessi disimpegnato oltre il normale orario d'ufficio.	100,000 »
29	Assegni per spese di rappresentanza ai prefetti che ricoprono effettivamente la carica; al capo della polizia e ai prefetti a disposizione cui sieno affidati incarichi speciali (articolo 184 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908)	1,060,000 »
30	Spese per le vetture automobili assegnate ai prefetti	255,000 »
31	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento delle prefetture e sottoprefetture	2,198,000 »
32	Spese per la francatura delle corrispondenze della Lega nazionale di Trieste (Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3192).	22,000 »
33	Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione (Spesa obbligatoria)	750,000 »
34	Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie (Legge 30 giugno 1876, n. 3195 e decreto ministeriale 30 dicembre 1886, n. 18647) (Spesa d'ordine)	35,300 »
		44,820,300 »

Spese per la pubblica beneficenza

35	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza . . .	1,225,670 »
36	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, giusta la legge 4 ottobre 1920, nu- mero 1476	20,000 »
37	Fondo per l'erogazione di sussidi a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza legalmente riconosciute, con fini di ri- covero, e degli istituti privati che provvedono, per conto del Mi- nistero dell'interno, all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro .	15,000,000 »

NUVOLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Ebbi già occasione di richia-
mare l'attenzione del ministro dell'interno su
questo capitolo quando si discusse lo stesso bi-
lancio l'ultima volta.

Trovo ancora stanziata, quale fondo per le
erogazioni dei sussidi a favore delle istituzioni
pubbliche di assistenza e di beneficenza, la
somma di 15 milioni. Tale stanziamento oltre
ad essere troppo esiguo, è anche ingiustificato.
Infatti quando si stabilì la tassa sui spettacoli
pubblici, quasi allo scopo di moralizzarla, si
disse che il suo gettito sarebbe stato devoluto
a sovvenire gli istituti di beneficenza che già
incominciavano a trovarsi in gravi difficoltà
finanziarie ed in condizioni tali da non poter
assolutamente più fronteggiare i propri bisogni.
Le loro condizioni si andarono e si vanno ag-
gravando ogni giorno a cagione degli aumen-
tati stipendi agli impiegati e delle accresciute
paghe ai salariati e pel crescente caro-vita.

Per contro è noto che dalla menzionata tassa
si ricavano annualmente ormai più di 40 mi-
lioni. Ho chiesto di nuovo di parlare perchè è
presente il ministro delle finanze che, nell'altra
occasione, era assente e chiedo agli onorevoli
ministri Federzoni e De Stefani: perchè non
si aumenta e non si porta almeno a 30 milioni
questo stanziamento per beneficenza? Perchè
si deve cambiare la destinazione dei proventi
di detta tassa, per devolversi a pagare altre
spese statali, mentre dovrebbero essere erogati
a vantaggio della pubblica beneficenza?

Il Senato sa meglio di me che molte istitu-
zioni di beneficenza nei passati anni sono
state obbligate a vendere il loro patrimonio
stabile e ad impiegarne il ricavato in ren-
dita. Esse pagarono la rendita in moneta carta
che valeva oro: esse oggi ritirano gli interessi
in moneta carta, ossia in moneta svalorizzata.
Molti istituti di beneficenza, ospedali, asili ecc.
dovettero perciò chiudersi, e moltissimi altri
vivono alla meglio o languiscono.

In tale condizione di cose mi pare enorme
ed ingiusto lasciar chiudere, anzichè sovvenirli
adeguatamente, questi istituti che sono tanto
benefici. E per questo che mi sono permesso
di richiamare nuovamente tanto l'attenzione
del ministro dell'interno, quanto quella del mi-
nistro delle finanze, su questo capitolo.

E poichè ho la parola, colgo l'occasione
anche per domandare al ministro dell'interno
ed al Governo, perchè non si porta avanti il
decreto del 27 marzo 1924 con cui si volevano
disciplinare le case da giuoco? È noto come le
nostre stazioni climatiche si trovano in grande
disagio di fronte alle analoghe stazioni estere.
È pure noto che coloro che sono malati del
giuoco se non giuocano in Italia vanno all-
estero e portano fuori i loro capitali. Io penso
che, dal momento che ci sono delle persone
che vogliono giuocare ad ogni costo e trovano
il modo di ciò fare nei circoli privati, che
pullulano e non sono sorvegliati, non possono
essere sorvegliati adeguatamente, sia opportuno
dettare delle norme fiscali e severe che da una
parte servano a regolare queste case, ed a di-

sciplinarle; e che d'altra parte col provento delle tasse su dette case si avvantaggi la pubblica beneficenza. (*Rumori*). È inutile fare i moralisti, pur troppo fin che esisterà l'uomo si giuocherà, e perciò io credo doveroso disciplinare e tassare le case medesime onde devolverne le tasse a vantaggio della pubblica beneficenza. (*Rumori*).

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro per gli affari esteri, interim della guerra e della marina*. Lo dica ai sostenitori di Monte Carlo.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Per quanto l'onorevole Nuvoloni ha detto in rapporto alla cifra stanziata nel capitolo 37 debbo ringraziarlo; la sua parola, certamente suffragata dal consenso di tutto il Senato, corrobora le premure che io ho svolte da tempo e ancora vado svolgendo presso il collega delle finanze al fine di rendere questo stanziamento meglio proporzionato alle molte e gravi, gravissime esigenze della beneficenza pubblica. Ho chiesto una maggiore assegnazione per questo capitolo; il Ministro delle finanze mi ha

dato affidamento della sua buona volontà. Comunque, io spero e sono certo che avrà dei concreti risultamenti, i quali, se non potranno in tutto soddisfare il desiderio del senatore Nuvoloni, che sarebbe anche il mio, certo metteranno lo Stato in condizioni di potere meglio sopperire alle esigenze alle quali ho accennato.

Quanto all'altra questione che il senatore Nuvoloni ha segnalato, evidentemente essa non può essere trattata in questa circostanza; ma io credo che alle istituzioni di pubblica beneficenza, ad ogni modo, si possa e si debba corrispondere con altri mezzi e in altro modo. (*Bene*).

NUVOLONI. Allora ritirate il Decreto sulle case da gioco?

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. È sepolto.

NUVOLONI. Pare che alla Camera sia pronta la relazione che aspetta di esser messa in discussione.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Sepelliremo anche la relazione. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare il capitolo 37 s'intende approvato.

38	Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. — Trasporto ed accompagnamento dei mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. — Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (Spesa obbligatoria)	1,000,000 »
39	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, numero 6144, serie 3ª, art. 81, e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	1,800,000 »
40	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata — Indennità ai membri delle Commissioni provinciali — Ispezioni ordinarie e straordinarie	20,000 »
		19,065,670 »

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. A questo punto, ho il dovere di esporre qualche dichiarazione in merito alle questioni sollevate ieri

autorevolmente dal senatore Bianchi. Già fu svolto qualche concetto molto interessante e saggio dall'onorevole relatore, ma io ritengo di dovere senz'altro venire al concreto. Il Governo si è reso conto tempestivamente della necessità di procedere ad una riforma organica delle disposizioni vigenti in materia di assistenza manicomiale, soprattutto dal punto di vista della tecnica assistenziale; fu istituita realmente, come il senatore Leonardo Bianchi ricordò, una speciale Commissione presieduta dal senatore Berio e costituita da illustri cultori della psichiatria, da rappresentanti delle amministrazioni interessate, da funzionari tecnici e amministrativi.

Questa Commissione predispose uno schema di progetto nel quale, in base a lunghi e accurati studi, sarebbe formulata la riforma degli ordinamenti manicomiali attualmente in vigore; le linee principali di tale riforma si possono riassumere così:

1° Abbandono degli estremi della pericolosità e del pubblico scandalo come condizione indispensabile per determinare il ricovero dell'infermo nel manicomio e le conseguenti affermazioni dell'obbligatorietà del ricovero negli istituti manicomiali di tutti indistintamente gli alienati che non siano e non possano essere convenientemente curati nei manicomi;

2° Obbligo in ciascuna provincia di prestare l'assistenza manicomiale in un manicomio pubblico avente presumibilmente sede nella provincia stessa ammettendo, e solo eccezionalmente, la possibilità di provvedere mediante conveniente ricovero dei folli nei manicomi pubblici situati in altre provincie. Ciò implicherebbe il passaggio ad enti pubblici dei manicomi privati, consentendosi solo la esistenza di case private di salute per il ricovero di alienati a pagamento;

3° Sfollamento dagli attuali manicomi degli infermi acuti e cronici, provvedendo al collocamento di questi in asili pubblici o in riparti del manicomio stesso o presso le famiglie che dovrebbero incaricarsi di assisterli; di pari passo, va incoraggiata la costruzione di speciali ospedali psichiatrici destinati esclusivamente alla cura degli acuti;

4° Istituzione facoltativa di ospedali in ogni singola provincia o consorziali per l'assi-

stenza e la custodia degli alcoolisti, dei criminali alineati e dei frenastenici;

5° Il riordinamento della gerarchia del personale sanitario effettivo addetto ai manicomi.

Questi i principi sui quali sarebbe fondata la progettata riforma e sui quali credo che tutti i competenti possano, più o meno, convenire; tanto più che mi si afferma che tali principi siano ispirati agli orientamenti più moderni delle scienze psichiatriche ed al presente sviluppo e perfezionamento della tecnica manicomiale.

Ma resta una questione molto grave, cioè la questione finanziaria. Come provvedere all'attuazione pratica di questa riforma? Il Governo non ha potuto e non può non tenere presente quale ingente sforzo finanziario la sua attuazione richiederebbe, soprattutto in rapporto alle presenti condizioni del bilancio delle provincie che deve già sopportare, come l'onorevole senatore Bianchi e tutto il Senato perfettamente sanno, altri gravi oneri che sono derivati per esempio - per tenerci ad una materia affine - dalla questione della assistenza degli esposti e dai problemi nuovi creati per il recente riordinamento dei servizi sanitari.

Pertanto il Governo ha dovuto chiedersi se l'immediata ed integrale attuazione della riforma non potesse incontrare seri ostacoli di carattere finanziario e se le provincie sarebbero state in grado di sostenere eventuali nuovi oneri. Per risolvere ogni dubbio in proposito ed avere precisi elementi di giudizio, data anche la diversità dell'ordinamento manicomiale delle singole provincie, si è creduto opportuno stabilire che fosse data comunicazione del progetto ai prefetti, perchè questi potessero fare quelle osservazioni che, di concerto con le amministrazioni interessate, ritenessero opportune, specialmente per quanto concerne le conseguenze che l'attuazione di esso potrebbe avere, sia nel momento presente, che in progresso di tempo, sul funzionamento pratico dell'assistenza manicomiale, e in rapporto alle condizioni finanziarie degli enti su cui graverebbe, valorizzando l'esperienza fatta in materia, dalle amministrazioni e dalle autorità di vigilanza. Dalle risposte finora pervenute, risulta che i prefetti sono generalmente concordi nel ritenere, in massima, l'utilità della

progettata riforma dal punto di vista tecnico-assistenziale. Essi fanno, peraltro, rilievi di carattere finanziario che era facile prevedere e a cui ho già accennato. Dall'insieme di queste risposte e da nuovi studi e accertamenti, che frattanto si stanno facendo, potrà emergere, in definitiva, la soluzione da darsi a questo gravissimo problema la cui importanza è nettamente riconosciuta dal Governo e a cui il Governo si ripromette di dare nel più breve tempo possibile (compatibilmente, nelle condizioni attuali del paese, coi bilanci dello Stato e degli enti locali) una soddisfacente soluzione.

Ma io desidero ancora rilevare altre osservazioni molto importanti fatte dall'onor. Bianchi, soprattutto in rapporto ai coefficienti che hanno determinato, dal punto di vista sociale, direi quasi politico ed etico, l'aumento della follia nell'ultimo decennio. Esse investono altri problemi, che non possono non rendere pensosi e preoccupati quanti sono solleciti della salute avvenire della gioventù italiana.

Tra i problemi, a cui l'onor. Bianchi ha accennato, giustamente ha posto in prima linea la questione della lotta contro l'alcoolismo. Io dichiaro all'onor. Bianchi che il Governo concorda perfettamente nelle idee da lui accennate. Purtroppo, una pratica efficace a questo riguardo urta non solo contro una quantità di pregiudizi e di abitudini, che si immedesimano con la stessa mentalità di gran parte del nostro popolo, ma anche contro delle forti ed efficaci energie economiche che insorgono a difesa d'interessi, certamente molto rispettabili ma da dover pur essere subordinati all'interesse superiore e più generale della difesa della nazione.

Il Governo ha saputo resistere all'insorgere di questi interessi; e se io mi permettessi di attribuirmi un merito che non ho, ma che se mai rientra piuttosto nell'implacabile tenacità del mio collega delle finanze, potrei per esempio ascrivere a titolo di onore nella stessa lotta impegnata dal Governo contro la piaga dell'alcoolismo il provvedimento relativo all'addizionale sul dazio consumo del vino, che è stata precisamente combattuta da molti esponenti delle zone viticole come quella che avrebbe potuto in qualche maniera diminuire o limitare il consumo del vino stesso.

Ma non c'è questo soltanto; vi è soprattutto il provvedimento dell'ottobre 1923 che ha sen-

sibilmente aggravato, come l'onorevole senatore Leonardo Bianchi ben sa, le misure tendenti alla limitazione di questa piaga sociale. Questo decreto, che fu promulgato in sede di pieni poteri, ha ricevuto una graduale, ma continua e sempre più efficace applicazione. La sua funzionalità riposa essenzialmente su questi quattro caposaldi: elevazione del rapporto limite per l'assegnazione delle licenze che fu portato da uno su cinquecento, a uno su mille abitanti; la conferma del principio della personalità e della intrasmissibilità della licenza, che era stato interamente vulnerato dalle molteplici e frequentissime deroghe in precedenza accordate; l'assoluto divieto delle licenze provvisorie ed infine la limitazione dell'orario per la vendita delle bevande alcoliche.

Dunque, per quanto è possibile, qualche cosa si sta facendo.

Tengo a dire all'onorevole senatore Leonardo Bianchi ed al Senato che il problema della difesa della salute della nostra gente è parte essenziale del programma politico e ideale a cui il Governo si ispira ed è tenuto presente da noi come uno dei problemi più importanti che noi sentiamo di non dover dimenticare mai in qualsiasi atto della nostra opera di governo. Speriamo, anzi, di poter dare avviamento alla migliore soluzione di alcuni dei problemi pratici più importanti che queste questioni involgono, anche nell'occasione prossima della riforma del Codice penale e della legge di pubblica sicurezza. A questo proposito, io non ho difficoltà a dichiarare che, in pieno accordo col capo del Governo come col ministro della giustizia, farò sì che nel disegno di legge di quelle due riforme siano, per esempio, efficacemente colpite tutte quelle forme fraudolente o, comunque colpevoli e pericolose di propaganda, che attengono alla limitazione della natalità, in quanto attraverso quelle forme di propaganda e di attività, tuttoché bene spesso mascherate di pretese scientifiche ed umanitarie, si attenta ad uno dei migliori e più preziosi tesori della Nazione italiana, la sua ricchezza demografica, la sanità fisica e morale del popolo italiano. (*Approvazioni vivissime, applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo 40.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Spese per la sanità pubblica.

41	Personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e personale tecnico sanitario - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	6,500,000 »
42	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di altre amministrazioni collocato fuori ruolo e in servizio presso la Direzione generale della sanità pubblica (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958) (Spese fisse)	72,000 »
43	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità pubblica	24,000 »
44	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi per il funzionamento dei dispensari celtici; concorsi e sussidi ad enti pubblici ed Istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali - Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree	6,000,000 »
45	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395.	50,000 »
46	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (articolo 5, comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	1,000,000 »

BIANCHI LEONARDO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI LEONARDO. Vorrei rivolgere una caldissima preghiera all'onorevole ministro dell'interno e cioè di aumentare la somma stanziata in questo capitolo.

L'onorevole ministro dell'interno sa che la lotta contro la tubercolosi è la più difficile e la più promettente insieme. Le ultime statistiche, specialmente americane ed inglesi, dimostrano la notevolissima diminuzione che in quei paesi si è ottenuta nella diffusione della tubercolosi unicamente per effetto dell'opera dei dispensari e dei sanatori antitubercolari, che laggiù salgono a cifre molto elevate. Una statistica del 1923 avrebbe dimostrato che la diminuzione di questa malattia avrebbe ridonato all'America del Nord non meno di 100,000 uomini e ciò in virtù dell'opera svolta dai di-

spensari antitubercolari e dalla cura che si fa nei sanatori indipendentemente dagli ospedali, dove i poveri malati di tubercolosi vanno a finire.

Ora la somma per i dispensari, questa istituzione che sorge da poco in Italia, è molto esigua. Io prego il ministro di volerla aumentare, perchè, farebbe così veramente opera umanitaria non solo, ma anche nazionale. La tubercolosi in Italia è gravissima: da 60,000 a 70,000 morti all'anno. Si aggiunga a questa cifra quella dei malati e avremo in media 500,000 tubercolotici che ricevono poche o quasi nessuna cura, salvo in alcune regioni. Ora io fo calda preghiera al ministro di voler aumentare questa somma.

FEDERZONI, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Realmente io debbo riconoscere che questo stanziamento non è affatto proporzionato ai bisogni.

Ma debbo osservare all'onorevole senatore Bianchi che esso fu diminuito in attesa che fossero costituiti i Consorzi antitubercolari previsti dalla legge 24 luglio 1919 e dal R. decreto 30 dicembre 1923. Noi confidiamo che, entro l'anno in corso, questi ultimi Consorzi da costituire possano essere formati e possano funzionare efficacemente. Allora, non mancherò di rivolgere al collega delle finanze le più vive premure, affinché il capitolo sia reintegrato nella somma precedentemente stabilita di due milioni. D'altronde, io debbo osservare all'onorevole senatore Bianchi che, salvo per poche provincie d'Italia, si lascia troppo, per questo gravissimo problema, qualunque iniziativa e qualunque onere soltanto all'azione dello Stato. Non si può, naturalmente, credere che tutte le città italiane possano fare anche la metà o la terza parte di quello sforzo veramente mera-

viglioso che ha saputo fare negli ultimi anni Milano, che ha creato, tra Algiate Olona e Bargagnate, qualche cosa che si avvicina al prodigio, come opera di prevenzione e di assistenza sanitaria e sociale per questa piaga gravissima che è la tubercolosi.

Ma pur si deve rilevare, con rincrescimento, che troppe zone d'Italia, nelle quali i mezzi non mancherebbero per fare qualche cosa di efficace a questo proposito, attendono unicamente dal Governo lo slancio e i mezzi. È necessario che chi ha dia, che chi può fare faccia e che da parte di tutti si senta l'obbligo, la necessità di contribuire alla soluzione di questo gravissimo problema, salvo allo Stato coordinare e integrare gli sforzi dei privati.

BIANCHI LEONARDO. Mi permetto di pregare l'onorevole ministro dell'interno di vigilare sul funzionamento dei Consorzi.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Si fa e lo si farà ancora di più.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare il capitolo 46 si intende approvato.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1925

47	Fondo da concedersi esclusivamente ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità di difesa contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini per allontanarli dal contagio (articolo 6, lettera <i>a</i> , della legge 24 luglio 1919, n. 1382) e sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi, non contemplate negli altri capitoli (art. 6, lettera <i>b</i> , della detta legge)	2,000,000 »
48	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico e ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (articolo 6, lettera <i>c</i> , della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	100,000 »
49	Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di Istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (articolo 3 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292)	500,000 »
50	Spese per il funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica	150,000 »
51	Spese per le ispezioni alle farmacie e sussidi alle condotte farmaceutiche (testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468)	101,000 »
52	Aggio ai percettori dei proventi di cui all'articolo 73 del regolamento approvato con Regio decreto 13 luglio 1914, n. 829 (Spesa d'ordine)	5,000 »
53	Spese per la gestione degli autoveicoli occorrenti per i servizi tecnici della sanità pubblica	200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	16,702,000 »

	<i>Riporto</i>	16,702,000 »
54	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Vigilanza igienica - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzino e conservazione del materiale profilattico - Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica - Contributi per l'esecuzione dei corsi pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo e ausiliario - Premi al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nelle organizzazioni, nella guida, nella sorveglianza di detta azione.	2,000,000 »
55	Spese per pubblicazioni, arredi e materiale per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	15,000 »
56	Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	200,000 »
57	Spese per stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione, per dette stazioni e per il servizio sanitario dei porti	550,000 »
58	Indennità ai medici delegati di porto e al personale di bassa forza delle capitanerie di porto per le visite sanitarie e le guardiane alle navi in arrivo e in isolamento (decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 1056)	125,000 »
59	Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno.	30,000 »
60	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie; sussidi, esperimenti e ricerche varie - Contributi ordinari per l'istituzione e il funzionamento delle condotte veterinarie consorziali e comunali - Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali	1,300,000 »
61	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse).	7,000 »
62	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 17 legge 21 luglio 1902, n. 427) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	80,000 »
63	Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna.	300,000 »
64	Spesa per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, numero 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini.	40,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	21,349,000 »

		<i>Riporto</i>	21,349,000 »
65	Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (Spesa obbligatoria)		100,000 »
66	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione di mobili e suppellettili degli uffici della Sanità pubblica		80,000 »
			21,529,000 »
	<i>Spese per la sicurezza pubblica.</i>		
67	Servizio segreto		3,000,000 »
68	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura - Stipendi - Supplementi di servizio attivo e indennità di servizio speciale (Spese fisse)		41,000,000 »
69	Premi a funzionari ed agenti di P. S. per segnalati servizi di polizia attiva.		80,000 »
69 <i>bis</i>	Premi per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrino in Sicilia, da assegnarsi a funzionari di pubblica sicurezza; a carabinieri Reali dei due ruoli; ad agenti della forza pubblica, ed a corpi armati		1,000,000 »

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Debbo dar lode al ministro dell'interno per la decisione presa della formazione di un secondo corpo di polizia. Io ebbi, modestamente, a rilevarne il bisogno nell'ultimo mio discorso sul bilancio dell'interno, e sono lieto che finalmente si sia riconosciuta la necessità di questo distinto corpo di agenti, che, certamente, renderanno dei servizi lodevoli, specialmente per ciò che riguarda la sicurezza delle città e la sorveglianza dei delinquenti urbani. E poichè in quel disegno di legge si stabilisce che con apposito regolamento saranno date le norme per il servizio di questi tre corpi, e cioè, carabinieri, agenti di pubblica sicurezza e milizia volontaria, io vorrei raccomandare all'onorevole ministro che nel compilare il cennato regolamento si cerchi di evitare quella duplicità ed interferenza nei servizi prestati dai diversi corpi e che spesso diventa rivalità con danno del servizio stesso. Ciò appunto accadeva tra il vecchio corpo

delle guardie di città ed i Reali carabinieri e tra questi e la Regia guardia; bisogna stabilire nettamente le mansioni che spettano a ciascun corpo per evitare confusioni e dispersione di forze.

E vengo all'argomento; purtroppo, che è sempre d'attualità, la organizzazione della pubblica sicurezza in Sicilia. Parecchi giorni or sono io ebbi a consegnarle, onorevole ministro, alcuni numeri di giornali locali, sui quali erano, con desolante periodicità, elencati, giorno per giorno - *nulla dies sine linea* - i diversi e continui reati che si perpetrano nelle nostre campagne, da malfattori resi più audaci dalla quasi sicurezza dell'impunità e che compromettono non solo la integrità delle persone, ma colpiscono inesorabilmente la nostra agricoltura colla forma più tipica, cioè quella dell'abigeato. L'opera d'un commissario straordinario in Sicilia, sarebbe stata certamente utilissima; anche dal punto di vista della unicità dell'indirizzo, ma io ritengo che l'organizzazione non corrisponda ai bisogni di tutelare in ma-

niera precisa, esatta e continua ciò che è il patrimonio necessario e spesso l'unica risorsa degli agricoltori, cioè il bestiame di ogni specie. Credo che il servizio di squadriglia non abbia fatto buona prova, perchè in esso avviene un po' quel che accadeva dei famosi carabinieri di Offeback. Le squadriglie arrivano quasi sempre quando i reati sono consumati, ed è ovvio, perchè non è facile prevedere quando e dove il reato si consuma; ma ciò fa perdere un tempo prezioso e da qui la grande difficoltà di colpire i delinquenti, appunto perchè manca per ciò il mezzo di controllare e di seguire le tracce dei delinquenti.

Ed a questo proposito credo sarebbe invece più opportuno aumentare permanentemente il personale delle diverse stazioni di campagna e nei piccoli comuni, lasciati spesso in custodia di appena un paio di militi della benemerita con un sottufficiale, assolutamente insufficienti. Sarei d'avviso di moltiplicare ancora le stazioni permanenti, e dare ad esse i mezzi più adatti e di ogni genere, compresi quelli pecuniari, coi quali poter seguire il filo invisibile di queste organizzazioni di delinquenti, di poterle colpire a tempo opportuno, prevenendo i reati. Ciò gioverebbe più delle squadriglie, che rappresentano soltanto delle liquidazioni d'indennità e di diarie a fine di mese, ed una spesa ingente per lo Stato ma non raggiungono lo scopo. Ho qui sottocchi parecchi numeri di giornali locali e, che riguardano soltanto la provincia di Catania una volta tanto tranquilla, e dai quali risulta che le popolazioni terrorizzate pel continuo succedersi dei delitti finiscono per disertare le campagne abbandonando i lavori agricoli.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Non esageriamo.

LIBERTINI. E ripeto ancora ciò che dissi altra volta e cioè che il problema è complesso e non bastano le sole misure di polizia per assicurare la cessazione dei reati e la tranquillità delle nostre campagne.

Occorre che si mettano quelle regioni in condizioni, non dico migliori, ma uguali a quelle delle altre, non afflitte da questo grave malanno, e perciò occorre dare i mezzi di vivere onestamente senza ricorrere ai furti ed allo abigeato, diminuendone, almeno, le cause im-

pellenti. L'onorevole Rolandi Ricci nel suo discorso sulla relazione del Bilancio dei lavori pubblici del precedente esercizio ebbe a dire che in quelle regioni bisogna bonificare le persone. No, onorevole collega, bisogna invece bonificare le condizioni dell'ambiente in cui quelle nostre popolazioni vivono. Certamente quando si gode di un certo benessere, la delinquenza è molto più difficile a svilupparsi. Questo è ovvio. Orbene le condizioni di lavoro delle popolazioni siciliane da qualche tempo a questa parte, e specialmente in certe plaghe, son divenute assai difficili. Tra l'altro è venuto oggi a mancare quella grande valvola che era per noi l'emigrazione transoceanica, e che scaricava ogni anno le nostre regioni di due a trecentomila lavoratori, e, di conseguenza la popolazione continua ad addensarsi; è l'assillo che viene dalla sproporzione tra l'aumento della popolazione e la sempre maggiore difficoltà di questi inconvenienti. Occorre perciò bonificare l'ambiente nel senso che si deve creare a quelle popolazioni una condizione di vita migliore, evitando, per quanto è possibile, la disoccupazione, e dando ad esse il modo perchè non manchino troppo spesso del necessario. Questo, oltre che problema di polizia, dovrebbe essere anche e soprattutto problema di lavori pubblici, bene ed utilmente organizzati ed eseguiti per combattere appunto la disoccupazione, che è sempre cattiva consigliera, perchè porta con sé la fame.

Si tratta, onorevole ministro, e mi rivolgo anche al suo collega dei lavori pubblici, di dar ragione, non alle pretese, ma ai giusti diritti di quelle popolazioni, che si trovano in condizioni disagiate e per le quali i tempestivi provvedimenti del Governo debbono essere uguali a quelli che esso prende in simili casi per tutte le altre regioni. (*Approvazioni*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Ringrazio l'onorevole Presidente per le cortesi parole di lode che ha voluto dare al recente provvedimento del Governo. La preoccupazione da lui accennata di evitare rivalità e interferenze nell'azione dei due organi dei vari corpi di polizia è anche quella del Governo, e ritengo che tutte le misure che son state predisposte

e soprattutto la disciplinata e concorde collaborazione alla quale si ispirano i diversi organi, in un rinnovato affratellamento della loro attività, potrà dar garanzia che gli inconvenienti, lamentati dall'onorevole Libertini, non avranno a verificarsi.

Per quanto concerne la condizione della pubblica sicurezza in Sicilia, riterrei che il senatore Libertini abbia alquanto calcate le tinte; ritengo che la sua diagnosi sia stata un poco troppo pessimista. Comunque, se in qualche provincia si verifica ancora una condizione di cose non interamente rassicurante, confido che i provvedimenti in corso di attuazione potranno interamente risolvere il problema che sta a tutti ugualmente a cuore. Anzitutto, il fatto stesso dell'aumento dell'organico dell'arma dei carabinieri e del corpo degli agenti di polizia metterà in condizioni il Governo di poter interamente sopperire alle esigenze alle quali il senatore Libertini ha accennato. Come il senatore Libertini sa, è stato stabilito di accrescere di 1000 carabinieri reali e di 200 agenti specializzati l'organico delle varie stazioni delle provincie dell'isola, e di mettere a disposizione del prefetto di Trapani, incaricato di coordinare i servizi interprovinciali, un nucleo autonomo di 750 carabinieri di cui 500 a piedi e 250 a cavallo. Inoltre, i servizi di polizia dell'isola sono stati dotati di un congruo numero di automezzi, di biciclette e di cavalli; è stata estesa notevolmente la rete telefonica, sono stati accresciuti i collegamenti telefonici; è stato accresciuto il fondo per le missioni dei funzionari; è stato istituito un fondo per premiare i funzionari e gli agenti degni particolarmente di encomio nel condurre efficacemente le operazioni contro l'abigeato. Tutto ciò ci permette di ritenere, sulla base stessa delle possibilità che ab-

biamo realizzato, che i nostri sforzi potranno essere coronati da un esito favorevole.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 69; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Raineri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RAINERI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Cessione gratuita al comune di Piacenza degli immobili già costituenti la cinta murata delle opere fortificate di quella città (Prima Cinta) ».

PRESIDENTE. Do all'onorevole senatore Raineri della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Mazzoni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MAZZONI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Regolarizzazione dell'indennità parlamentare ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mazzoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul bilancio dell'interno.

Nessun altro chiedendo di parlare il capitolo 69 bis s'intende approvato.

70	Premi ai militari dell'Arma dei Reali carabinieri per importante risultato di servizio (art. 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680)	1,000,000 »
71	Elargizione alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri, vittime del dovere (art. 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261)	200,000 »
72	Spese d'ufficio pei Reali carabinieri — Spese di cancelleria e scrittoio per i comandi relativi (Spese fisse)	200,000 »
73	Spese per la scuola di polizia scientifica e pei gabinetti di segnalamento	136,000 »
74	Servizio delle ricerche — Pubblicazione del bollettino — Schedari — Manutenzione e acquisto di materiali	50,000 »
75	Concorso nelle spese pel funzionamento e per l'arredamento didattico della scuola tecnica di polizia per l'abilitazione ai servizi del ruolo specializzato dell'arma dei Reali carabinieri (Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680).	50,000 »
76	Spese per trasferte ai funzionari ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza	800,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	47,516,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	47,516,000 »
77	Premi ai Reali carabinieri ed agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi, per sequestro di armi	150,000 »
78	Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza e pei Reali carabinieri	400,000 »
79	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio di vetture e carri-automobili e spese accessorie - Acquisto e manutenzione di natanti e accessori in servizio della pubblica sicurezza	3,800,000 »
79 <i>bis</i>	Acquisto di cavalli e di bardature per il servizio della repressione del malandrino in Sicilia - Spese inerenti al mantenimento, ricovero e stallaggio dei cavalli; manutenzione e riparazione delle bardature; spese accessorie	800,000 »
80	Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari di pubblica sicurezza - Spese di funerali di funzionari deceduti per cause di servizio	50,000 »
81	Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio.	80,000 »
82	Fitto di locali per gli uffici (legge 24 marzo 1907, n. 116) di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate (art. 11 del regolamento approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 725) e per le colonie di coatti (Spese fisse)	1,000,000 »
83	Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei Reali carabinieri (Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1773)	14,370,000 »
84	Manutenzione e adattamento di locali per gli uffici di questura, di pubblica sicurezza, e per le colonie dei coatti nonchè dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme pei Reali carabinieri - Indennità ai funzionari tecnici statali per visite alle caserme dei Reali carabinieri e agli uffici di pubblica sicurezza.	850,000 »
85	Casermaggio pei Reali carabinieri e per la scuola tecnica di polizia, indennità d'alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati dell'arma dei Reali carabinieri ammogliati (art. 3 Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379)	28,700,000 »
86	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi e delle stazioni radiotelegrafiche ad uso degli uffici e del personale del Ministero e della pubblica sicurezza (Spese fisse)	2,100,000 »
87	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati.	40,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	99,856,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	99,856,000 »
88	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri	150,000 »
89	Indennità di via e trasporto d' indigenti per ragione di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe.	1,500,000 »
90	Spese confidenziali per la repressione del malandrinnaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini	3,000,000 »
91	Compensi a persone estranee all'amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1602)	350,000 »
92	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri ed agli agenti della forza pubblica e di altri corpi armati .	7,500,000 »
93	Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881) . .	798,000 »
94	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza	100,000 »
95	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio (Legge 25 giugno 1913, n. 785) . . .	140,000 »
96	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza.	600,000 »
97	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, delle questure e degli uffici di pubblica sicurezza	1,008,000 »
97 bis	Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera	100,000 »
		115,102,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

98	Retribuzioni al personale straordinario ed avventizio assunto per i servizi ordinari e straordinari della Amministrazione centrale e provinciale	50,000 »
99	Retribuzioni al personale avventizio delle provincie redente	1,300,000 »
100	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo ed agli uscieri di questura in base al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed ai Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853 e 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1913, n. 3084	17,800,000 »
101	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato ai termini del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853	400,000 »
		<hr/> 19,550,000 » <hr/>
	<i>Spese per l'Amministrazione civile.</i>	
102	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse)	195,000 »
103	Assegnazioni vitalizie indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	486,500 »
104	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	175,000 »
105	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8) (Spese fisse)	34,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 890,500 » <hr/>

Riporto 890,500 »

106	<p>Somme da erogare a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza, e per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e Reggio Calabria, giusta il disposto del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1791, del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e dell'articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178 e del Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2220 (Spesa obbligatoria)</p>	48,241,781.80
-----	---	---------------

CESAREO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESAREO. La questione di cui mi vorrei occupare è veramente lontana dalle mie abitudini culturali e dai miei studi; riguarda un fatto di cui si parla ormai da lungo tempo in Italia, la questione edilizia dei paesi terremotati. Tutti sanno pur troppo che nel 1908 Messina, con altre città e paesi finitimi, fu vittima di uno dei più immani disastri che ricordasse la storia; tutti sanno egualmente che la nazione maternamente si propose di ridar vita ad un corpo che pareva finito per sempre; ed allora si cominciò a parlare di diritti a mutuo, vale a dire di somme destinate a quei proprietari che avevano perduto la casa ove abitavano, oltre alle loro sostanze — per ricostruirsi una casa, sicché la città potesse riacquistare il suo ritmo normale.

Dopo il terremoto del 1783 Re Ferdinando II di Borbone, con una semplicità che può essere adoperata da chi è il padrone assoluto di un regno, aveva risolto brevemente e semplicemente la questione del terremoto: aveva acquistate tutte le macerie, pagando ciascun pezzo di macerie al proprietario della casa caduta; poi aveva ricostruita tutta la città ed aveva proposto ai proprietari di riacquistare, col prezzo che avevano conseguito o anche con qualche cosa di più, se fosse stato necessario, lo stabile che possedevano prima.

Così accadde che dopo 15 anni la città di Messina fu ricostruita, fu fiorenti e in tali condizioni da poter fornire al Re, come offerta, la somma di 150 mila ducati per la guerra che allora Ferdinando si preparava a combattere contro gli eserciti di Napoleone.

Invece tutt'altro è stato il criterio dei citta-

dini prima, e dello Stato poi, nella nuova ricostruzione dopo il terremoto del 1908.

Quali furono i provvedimenti adottati in questa occasione? Si fondò la società chiamata dell'Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto, la quale poi, dopo altri terremoti accaduti in altre regioni, allargando la sua sfera di operosità, divenne « Unione edilizia nazionale ». Fu dapprima un consorzio obbligatorio di interessi privati che a grado a grado si trasformò in associazione privata a base cooperazionistica: lo Stato ne assunse il controllo e quasi l'amministrazione; era un Ente parastatale in questo senso: che la sostanza dell'Ente era privatistica, e di statale non vi erano che i controlli ed i sistemi amministrativi. L'Unione edilizia fu costituita in un primo momento dal consorzio coattivo dei proprietari danneggiati dal terremoto. La massima parte di questi erano piccoli proprietari, padroni per lo più soltanto della casetta dove abitavano, o poco più. Naturalmente la legislazione di favore assegnava anche ad essi il mutuo necessario a ricostruire la casa, ma in proporzione del valore minimo che la casa aveva; e per quell'aiuto, la legge esigeva tali garanzie circa l'ubicazione del terreno su cui lo stabile sorgeva, circa l'accertamento trentennale della proprietà, circa l'altezza e il materiale con cui lo stabile doveva essere ricostruito, che finiva per levare la voglia (e forse ormai, cresciuti i prezzi del materiale da costruzioni e dalla mano d'opera non bastava neanche il concorso dello Stato) di tentare la ricostruzione di stabili di così scarsa importanza. Ne venne che lo Stato dovette costringere *ope legis* i piccoli proprietari a devolvere i loro diritti a mutuo all'Ente già costituito;

affinchè questo, in possesso di tale ingente copia di sovvenzioni minime, potesse ricostruire e ripartire poi gli stabili tra i consorziati, o rivenderli distribuendo il ricavato tra i piccoli proprietari specialmente, i quali non potevano sperare più di avere una casa propria. Con l'andare del tempo l'Unione edilizia si fece sempre più vasta e più faccendiera: fu permesso anche il concorso di soci volontari; e la massima parte dei diritti a mutuo per molti e molti milioni venne ad accrescere il patrimonio dell'Unione. Ma poichè man mano che si andava moltiplicando l'attività dell'Ente sorgevano nuovi casi dubbi, nuovi problemi edilizi ed economici, le disposizioni cominciarono a piovere come gragnuola: decreti, decreti-legge, regolamenti, costituirono una specie di codice arruffato e confuso, denso di disposizioni di ogni sorta spesso contraddittorie fra loro, vero codice del terremoto.

Il patrimonio fu sempre aumentato dalle quote di diritto a mutuo che i privati cedevano all'Unione edilizia: gli associati si dividevano le case e gli utili della gestione, ed a essi pure era destinato il riparto finale delle attività. Anche lo Stato cercò di agevolare l'opera dell'Unione concedendo privilegi, quale l'esenzione da ogni specie di tassa, il pagamento anticipato dei mutui, il diritto di sconto presso la Cassa depositi e prestiti. Eppure l'Unione, se certamente rese più di un servizio all'edilizia della città — la costruzione di alcuni edifici pubblici, lo sgombero delle macerie, la costruzione d'un certo numero di case popolari — non poté conseguire lo scopo che i proprietari più ardentemente anelavano, quello cioè di dare a tutti, o alla maggior parte, una casa che non li costringesse a dimorare eternamente nelle anguste, insalubri e pericolose baracche di legno (nelle quali si trovano tuttora ottanta mila cittadini), e ad assicurare a tutti quel ritmo di vita che era loro abituale.

E ciò non sempre nè in tutto per colpa dell'Unione. Spesso il Governo, costretto da impegni più gravi come quello di una guerra o di un altro terremoto, dovè sospendere il suo concorso finanziario alla ricostruzione della città; la crisi del dopoguerra, elevando mostruosamente il costo delle costruzioni, impedì al proprietario di poter ricostruire con la sola sovvenzione statale — corrispondente al valore

dell'anno 1908 — un fabbricato grande o piccolo che ora veniva a costare sei o sette volte di più. Ma anche l'Unione fu lenta ed improvvida; moltiplicò senza un vero bisogno il numero dei suoi uffici e dei suoi impiegati — ciò che fu detto elefantiasi burocratica —: cominciò a favorire indebitamente le società costruttrici più che i suoi consorziati, specie i meno vigilanti ed assidui; provocò qual fermento di opposizione popolare, a sedare il quale intervenne l'autorità del Governo allora rappresentato dal Ministro Carnazza.

Il quale per troncare di un colpo la causa del disagio, ordinò la liquidazione dell'Ente edilizio. E appunto per evitare che gl'interessi dell'Unione, cadendo in mano della finanza privata, fossero trattati con una libertà senza scrupoli, stabili saggiamente che la liquidazione venisse effettuata a norma del codice di commercio. Con che si finiva a riconoscere la natura privatistica dell'Ente, e la destinazione ai vecchi proprietari di ogni attività di riparto, case, diritti a mutuo, contanti.

Ebbene, come fu applicata la legge Carnazza?

Primo punto. Il Codice di Commercio ha per fondamento di ogni liquidazione l'obbligo di vendere all'incanto le proprietà immobiliari. Il liquidatore infatti, gestore dei soci per la gestione di liquidazione, ha lo stretto dovere di ricavare il maggior profitto dei cespiti in vendita, e ciò non può fare se non con l'asta pubblica. Invece il liquidatore per un articolo appiattato in un decreto-legge 20 marzo 1924 n. 440 per i danneggiati dei terremoti Tosco-Emiliano, Tosco-Romagnolo e di Lucera, si è fatto autorizzare a vendere le proprietà immobiliari dell'Ente a trattativa privata; vale a dire a favorire i singoli a danno dell'Ente collettivo. Chi curò di introdurre quell'articolo nel decreto-legge? E a chi doveva giovare quell'inesplicabile provvedimento? Ai cittadini di Messina? No, certamente.

Secondo punto. Una liquidazione, essendo un fatto che riguarda i consociati soli, e voluto nel loro interesse, non deve in alcun modo recar danno a terzi, verso i quali la Società è sempre responsabile e obbligata per gl'impegni già presi e per quelli che illegittimamente potesse ancor prendere nonostante il divieto del Codice. Ma ecco che un decreto-legge del 17 gennaio 1924 n. 74 autorizza, proprio a di-

spetto del Codice, il liquidatore dell'Unione edilizia a rescindere, con atto d'imperio, tutti i contratti per la costruzione edilizia non ancora cominciati ad eseguire, senza risarcimento di danni, peggio che se si trattasse di fallimento.

Qui pure si domanda: chi provocò quel decreto violatore del codice? E a chi poteva giovare il provvedimento?

Terzo punto. In ogni liquidazione, c'è il liquidatore che agisce nell'interesse dei soci ed anche dei terzi, e vi sono le assemblee, vale a dire quelle rappresentanze dei soci che controllano e tutelano la regolarità della liquidazione. Ora poichè i soci dell'Unione Edilizia erano migliaia e migliaia, avevano delegato i loro poteri ad un Consiglio di Amministrazione, spesso sostituito da un R. Commissario. Logicamente dunque accanto al liquidatore sarebbe dovuto sorgere un rappresentante dei soci, un equivalente dell'assemblea o del Consiglio di amministrazione, che potesse controllare e tutelare l'azione di colui che veniva ad amministrare i loro interessi. Invece questo non si è fatto. Il liquidatore è rimasto solo. Egli sostituisce gli amministratori e sostituisce anche l'assemblea, è gestore ed è controllo della gestione, non rende conto se non a sé del proprio operato.

Si potrà opporre: Va bene; ma, dopo tutto, contro il liquidatore, come contro qualunque violatore della legge, c'è sempre il mezzo della tutela ordinaria, il magistrato, il tutore dei diritti non già di questo o quel consorzio, di questo o quell'Ente, ma del semplice cittadino.

Ebbene, no, nè anche questo.

L'articolo 4 del R. D. 17 gennaio 1924, numero 74 — di quel R. D. che autorizza il liquidatore a rescindere i contratti con lo stesso metodo con cui Alessandro tagliò il nodo gordiano — nel caso che alcuno intendesse appellarsi contro deliberazioni, credute ingiuste, del liquidatore, ammette sì, che un reclamo possa essere portato; però nel termine di 15 giorni — ma davanti a chi? davanti al Tribunale? No, no, davanti al Ministero delle finanze, che deciderà, sentito il liquidatore, e, conchiude l'articolo, « contro tali decisioni non è ammesso alcun gravame nè in linea giudiziaria nè in linea amministrativa ». Con ciò è negato per-

sino il diritto fondamentale del cittadino, quello di ricorrere alla giurisdizione del suo paese per il riconoscimento dei propri diritti; con ciò il cittadino è costretto ad accettare per giudice il Ministero delle finanze che è parte in causa, perchè paga esso quei diritti a mutuo di cui è formato il patrimonio dell'Unione e l'apporto dei consorziati. Ma chi dunque introdusse nel decreto codesta comoda clausola? E a chi poteva giovare?

Vediamo. Codesto decreto 17 gennaio 1924, n. 75 che, a dispetto d'ogni più elementare principio di diritto ha autorizzato l'Unione Edilizia a prosciogliersi autarchicamente dall'esecuzione dei propri impegni contrattuali, senza esser tenuta nè a danni nè ad interessi, ha reso invece possibile la continuazione in grande stile, da parte di accorti speculatori, di vere ed elegantissime *truffe legislative*.

La legislazione speciale circonda il commercio dei diritti a mutuo di numerosi e rigorosi limiti. E poichè il trasferimento da persona a persona non è più vietato, è assai facile che chi non sia pratico della legge acquisti dei mutui nulli; nulli sono infatti i trasferimenti di diritti a mutuo effettuati separatamente da quello del terreno ancora edificabile ove sorgeva lo stabile distrutto; nulli gli impieghi di diritti a mutuo pel finanziamento di costruzioni fuori delle vecchie zone; nulli i trasferimenti effettuati fino al 1910, che non contengano l'espressa dichiarazione di voler trasferire insieme con lo stabile e col terreno anche il diritto alla sovvenzione statale, e così via dicendo.

Senonchè sono nullità, queste, che il Ministero del tesoro rileva sì all'umile privato, il quale direttamente chiede la sovvenzione dello Stato e produce la documentazione della proprietà dei propri stabili distrutti. *Ma non all'Unione.*

Per una prassi divenuta costante nel volger degli anni, il Ministero del tesoro non ha mai esercitato controllo alcuno su la proprietà dei diritti a mutuo che l'Unione via via presentava al riconoscimento del relativo contributo statale d'ammortamento. Sani o bacati, validamente o inefficacemente acquistati, tutti i diritti a mutuo presentati dall'Unione come propri sono stati e sono sempre — *ex prima facie* — dietro semplice controllo del loro ammontare,

riconosciuti per decreto reale, conteggiati e scontati, convertiti insomma in denaro.

Ed allora che cosa si è fatto?

Prima della liquidazione dell'Unione edilizia, questa era divenuta il rifugio misericordioso di tutti i diritti a mutuo avariati che il mercato scartava; chi aveva male acquistato, chi scopriva magagne negli acquisti fatti, chi si vedeva respinti, dal Ministero o dal Consorzio, diritti a mutuo non utilizzabili, aveva sempre una via di salute: li devolveva all'Unione o li vendeva a incettatori, che a loro volta li utilizzavano presso l'Unione edilizia. Si che questa, specie negli ultimi anni, divenne in breve un emporio d'ingenti masse di questi valori non valorizzabili per i privati, ma che essa invece faceva tranquillamente buoni presso il compiacente Ministero del tesoro. Mezzo di propaganda, cotesto, per attrarre clienti, liberamente adoperato dai dirigenti dell'Unione.

Peraltro, intervenuta la liquidazione, autorizzata l'Unione col noto decreto a liberarsi dagli impegni contrattuali ed a restituire ai suoi contraenti gli acconti in diritti a mutuo ricevuti; tutti questi diritti a mutuo avariati, che ancora non erano stati riconosciuti, per mancanza di tempo, dal Ministero del tesoro, sono stati restituiti ai proprietari. La vecchia storia delle pive nel sacco! — Ma questa, dopo tutto, sarebbe stata una soluzione di giustizia. Senonché troppo abile gente è addentro ai misteri e alle liturgie della legislazione sul terremoto e dei suoi istituti, perché questo episodio non dovesse costituire materia di nuove speculazioni. E oggi accade questo. Chi si accorge di aver male acquistato o si vede restituiti dall'Unione edilizia diritti a mutuo bacati, trova pronti degli speculatori che li acquistano; a prezzi di fallimento, naturalmente, o meglio a prezzo di moneta falsa. Che cosa ne fanno costoro? Li rioffrono all'Unione edilizia, oppure fanno fermare la procedura di restituzione, se ancora essa non è avvenuta. L'Unione edilizia, per necessità della sua liquidazione, accetta ancora devoluzioni, e porta ancora al riconoscimento dei diritti a mutuo, col fine di effettuare i saldi delle costruzioni eseguite e compensare i depositi alla Cassa depositi e prestiti per conto dei recedenti. Questi speculatori, quindi, che in genere sono costruttori per conto dell'Unione, o acquirenti dei

suoi fabbricati, o semplicemente « gente di casa » che opera per procura, utilizzano facilmente in proprio o per conto di altri questa merce avariata; e l'Unione incassa, non guarda o finge di non vedere le magagne, elenca e presenta al Ministero del tesoro, il quale continua a tenere, per abitudine, gli occhi chiusi, e concede il decreto reale di riconoscimento; e il giuoco è fatto! Si arriva, da alcuni, più abili e più esperti, a devolvere i diritti a mutuo invalidi all'Unione per il semplice tempo necessario a ottenere il decreto reale di riconoscimento, e a farseli subito dopo restituire; perché, riconosciuto che abbia lo Stato il suo debito di contributo all'ammortamento, che è il valore effettivo di questa speciale moneta per la ricostruzione, ogni nullità è sanata, ogni controllo è inutile, e il diritto a mutuo riacquista la sua piena verginità.

Insomma, per dirla in breve, non pochi ancora si servono dell'Unione e della sua liquidazione, per ispacciare moneta falsa. È una metafora; ma per metafora è fatta bene. E il peggio è che ciò è notorio, e che il Ministero del tesoro, o meglio l'Ufficio speciale terremoto, è perfettamente al corrente di queste arti magiche e nulla ha fatto per evitarle. In un memoriale presentato di recente, questo fatto è stato denunziato al Ministero delle finanze come a quello dei lavori pubblici e dell'interno, almeno per ottenere un rallentamento di quei freni alla circolazione dei diritti a mutuo, che è ormai la sola difesa contro quel sistema di trappolerie. Si chiedeva in sostanza che la legge venisse rettificata così da rendere possibile e lecito a tutti ciò che oggi, in via d'inganno, ma d'inganno impunito, è possibile solo a chi lavori d'accordo con l'Unione edilizia. Ma tali richieste non sono state esaudite.

Si faccia, per esempio, un controllo dei diritti a mutuo utilizzati nelle sue operazioni da quella società di finanziamento costituitasi dopo la liquidazione dell'Unione, con personale direttivo ed esecutivo, con sistemi e mobilia e clientela provenienti tutti dall'Unione edilizia. E si vedrà quanti di questi diritti a mutuo avariati sono stati utilizzati da essa! Si controllino i diritti a mutuo devoluti per acquisto delle aree che l'Unione cede oggi, lasciandosi pagare in tale moneta, a titolo d'indennizzo per la mancata esecuzione degli appalti pro-

messi a certe imprese in costruzione, e si vedrà quanti di tali diritti a mutuo sono senza valore legale.

Così l'Unione, condannata alla liquidazione per la cattiva prova fatta durante 15 anni di gestione, irregolare, arbitraria, parziale, a tutto danno dei privati e a tutto vantaggio di qualche società costruttrice, oggi è divenuta il piccolo feudo di una società di finanziamento al cui maggior vantaggio sono cointeressati i dirigenti della vecchia Unione e le società costruttrici privilegiate.

Il liquidatore dell'Unione, poi, che è stato sollecito a procurarsi la deroga di quell'articolo di legge, che gli imponeva di effettuare mediante pubbliche aste le vendite di immobili dell'Ente, non ha chiesto punto che fossero posti dei limiti a quella facoltà di effettuare transazioni che la legge commerciale gli consente.

Preziosa facoltà quella di transigere! Transigere è antitesi di eguaglianza di trattamento. E sotto questo ripiegò della transazione non poche e non lievi agevolazioni sono state arbitrariamente concesse.

Onde si è assistito e si assiste, per esempio, a questi strani contrasti.

Quel famoso decreto 17 gennaio 1924, n. 74, è arrivato, dopo aver dato all'Unione la facoltà di autoesimersi dall'esecuzione dei propri impegni contrattuali, a negare a quei disgraziati contraenti, deposti *manu militari*, qualunque richiesta di danni. Enormità giuridico-morale. Sta bene! Ma se almeno la stessa rigidità il liquidatore adoperasse equamente con tutti i contraenti grandi e piccoli! Niente affatto! Nelle grosse liquidazioni effettuate con i grossi clienti, specie costruttori, gli « indennizzi » sono fioccati e fioccano, numerosi, larghi, proporzionati al grado di abilità e di influenza dei contraenti.

Si è arrivati, per esempio, a concedere, a titolo appunto d'indennizzo per la risoluzione dei contratti di associazione in partecipazione, e di semplici promesse di appalto, aree edificabili di proprietà dell'Unione con pagamento di... carature dell'Unione stessa, valutate al doppio e a più del doppio del prezzo che esse hanno in mercato. Il che in altri termini significa regalare metà del valore delle aree stesse, sia pure sotto quella forma involuta di pagamento.

Si confrontino, insomma, tutte le liquidazioni di appalti promessi, e poi per il sopravvento della liquidazione non mantenuti, e si vedrà che in molti casi - chi sa perchè? - si è riconosciuto e largamente il diritto del resiliatario a quell'indennizzo, che invece il noto decreto nega con tanta austerità al modesto committente o acquirente di costruzione. Certo una ragione di questa diversità di trattamento deve pure esistere; ma per trovarla occorrerebbe una volontà ferma, un occhio penetrante, un intelletto pratico di tutti i segreti meandri dell'affarismo edilizio e soprattutto una coscienza incorrotta.

Io non ho detto che una minima parte di ciò che conosco, e di cui potrei recar prove, esempi, nomi e date. Sarà forse per un'altra volta. Ma spero che il Governo nazionale vorrà mantenere davvero tutte le sue promesse, e scegliere a tal fine dei funzionari capaci in tutto di coadiuvarlo nell'opera santa di ricostruzione della città. È vergognoso che ancora dopo 17 anni a Messina 80,000 cittadini siano stipati in vecchie baracche e non possano sperare d'aver finalmente quattro poveri muri entro cui difendersi dalle intemperie, forse più cieche, ma non più crudeli degli ingordi speculatori.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Nobilmente sollecito degli interessi e delle gravissime esigenze della sua città, il senatore Cesareo ha voluto prospettare in questa sede alcune notevoli questioni, cogliendo occasione dal capitolo 106 di questo bilancio, il quale per altro riguarda soltanto l'integrazione ai bilanci dei comuni e delle provincie colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Qui noi non facciamo altro che dare esecuzione, per quegli stanziamenti, al disposto delle leggi e dei decreti ricordati nella formulazione degli stanziamenti stessi.

Il collega dei lavori pubblici, se crederà, e ritengo che crederà, potrà dare all'onorevole Cesareo i chiarimenti e le assicurazioni da lui desiderati in occasione della prossima discussione del suo bilancio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 106.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore De Vito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 luglio 1924, n. 1143 col quale sono stati istituiti presso il Ministero dell'economia nazionale due posti di sottosegretario di Stato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Vito della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Paternò a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PATERNÒ. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1350, che modifica il periodo di svolgimento della lotteria nazionale che il Governo del Re fu autorizzato a concedere, con legge 3 aprile 1913, n. 275, a favore dell'ospedale marino ed ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo e dell'« Associazione contro la tubercolosi di Palermo ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Paternò della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del bilancio dell'interno.

Nessun altro chiedendo di parlare il capitolo 106 s'intende approvato.

107	Assegnazioni occorrenti per corrispondere ai comuni indicati negli elenchi approvati coi Regi decreti 7 e 14 febbraio e 22 aprile 1915, nn. 71, 72, 118 e 543 (comuni Marsicani) la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1925 per la parte delle spese obbligatorie in quanto non basti all'uopo il rimborso della sovrimposta come è stabilito dall'articolo 6 del Regio decreto 21 gennaio 1919, n. 27 (Regio decreto 11 febbraio 1919, n. 109, convertito in legge e modificato con l'articolo 5 della legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato O prorogato con l'art. 2 del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2371, con l'art. 3 lettera b del Regio decreto 11 novembre 1921, n. 1705 e con l'art. 1 del Regio decreto legge 3 giugno 1924, n. 1938)	1,500,000 »
108	Rimborso all'Opera nazionale di patronato Regina Elena della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915, (ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476)	440,000 »
109	Contributo nelle spese pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti	6,000 »
110	Somma da corrispondere all'amministrazione provinciale ed ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci degli anni dal 1924 al 1929 per la parte delle spese obbligatorie (Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1958 - Seconda delle sei quote)	1,250,000 »
		52,328,281.80
<i>Spese per la pubblica beneficenza</i>		
111	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	400,000 »
112	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'articolo 2 comma 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (Spesa obbligatoria)	62,000 »
<i>Da riportarsi</i>		462,000 »

	<i>Ripporto</i> . . .	462,000 »
113	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988 e 18 maggio 1916, n. 743, 5 luglio 1917, n. 1162, 9 dicembre 1917, n. 1969, 14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843) (Spesa obbligatoria)	2,790,050.18
114	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi a' sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - Ottava rata)	250,000 »
115	Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno, nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o reale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli Istituti stessi dispongono (R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2301) (Settima delle 12 annualità)	150,000 »
		3,652,050.18
	<i>Spese per la sanità pubblica.</i>	
116	Indennità temporanea (caroviveri) dovuta ai funzionari civili di altre amministrazioni collocati fuori ruolo e in servizio presso la Direzione generale della sanità pubblica (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958)	5,760 »
117	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti : a) sui mutui all'interesse del 2 e del 3 per cento concesso ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190 ; b) sui mutui all'interesse dell' 1, 1 1/2 per cento concessi ai comuni pugliesi per opere di fognatura, giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365 ; c) sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni, per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704 e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4º) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 : d) sui mutui all'in-	
	<i>Da riportarsi</i>	5,760 »

	<i>Riparto</i>	5,760 »
	teresse del 3 per cento concessi al comune di Napoli ai sensi dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, modificato e convertito in legge dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290 (Spesa obbligatoria).	1,105,000 »
118	Sussidi in capitali per agevolare l'esecuzione di opere igieniche, di cui al precedente capitolo n. 117, nonchè per studi e provvedimenti di generale interesse aventi finalità igieniche, comprese le spese per acquisto e messa in opera di materiale all'uopo occorrente (art. 9 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Seconda delle dieci annualità)	600,000 »
119	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile	60,000 »
120	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119 e 120, numeri 2 e 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria)	1,200,000 »
121	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degl'interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli art. 1 e 2 (comma 2) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (Spesa obbligatoria)	9,967,600 »
122	Sussidi in capitali ai comuni, in sostituzione delle agevolanze consentite dagli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1911, n. 856, e dall'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in comuni che ne abbisognano in periodi di siccità, e per studi e provvedimenti di generale interesse aventi le dette finalità, comprese le spese di acquisto e messa in opera di trivelle e di altro materiale all'uopo occorrente (articolo 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Seconda delle 10 annualità)	150,000 »
123	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata, Calabria e Sardegna e dai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma giusta gli articoli 132, 133, 136 e 137, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e gli articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665, e concorso nel paga-	
	<i>Da riportarsi</i>	13,088,360 »

	<i>Riporto</i>	13,088,360 »
	mento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Grosseto, Scansano, Comacchio, giusta gli articoli 131, 195 e 196 del testo unico suddetto, nonché maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365, e sui mutui ai comuni di Napoli e di Torino per la provvista di acqua potabile, giusta la legge 24 agosto 1921, n. 1290, il Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001 ed il Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, nonché in dipendenza del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2528 (costruzione acquedotti ad uso promiscuo per le ferrovie dello Stato e per i comuni della Sicilia), dell'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (Spesa obbligatoria)	3,428,858 »
124	Sussidi in capitali ai comuni di Calabria, Basilicata e Sardegna, e delle altre regioni per cui esistono speciali disposizioni di favore, in sostituzione delle agevolanze consentite dall'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e dell'art. 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in periodi di siccità in comuni che ne abbisognino; e per studi e provvedimenti di generale interesse aventi le dette finalità, comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle o di altro materiale all'uopo occorrente (art. 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Seconda delle dieci annualità)	75,000 »
125	Spese per le opere occorrenti alla ricerca ed utilizzazione di acqua potabile in Sardegna nei modi previsti dall'art. 27 della legge 16 luglio 1914, n. 665 (art. 9 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Seconda delle dieci annualità)	375,000 »
126	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi al comune di Castellammare di Stabia per le spese occorrenti per la costruzione di una zona di protezione delle acque minerali site nello stabilimento di proprietà di detto comune denominato « Terme Stabiane » (Regio decreto-legge 29 febbraio 1924, n. 358) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
127	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231. (Spesa obbligatoria)	20,000 »
128	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione,	
	<i>Da riportarsi</i>	16,987,218 »

	<i>Riporto</i> . . .	16,987,218 »
	sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2292) (Spesa obbligatoria)	25,000 »
		17,012,218 »
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
<i>Estinzione di debiti.</i>		
129	Annualità spettanti alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Quinta delle trentacinque annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	71,611.57

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	11,616,000 »
Debito vitalizio	35,900,000 »
Spese pel Consiglio di Stato	2,533,000 »
Spese per gli archivi di Stato	3,054,140 »
Spese per l'amministrazione civile	44,820,300 »
Spese per la pubblica beneficenza	19,065,670 »
Spese per la sanità pubblica	21,529,000 »
Spese per la sicurezza pubblica	115,102,000 »
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte ordinaria	253,620,110 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	19,550,000 »
Spese per l'Amministrazione civile	52,328,281.80
Spese per la pubblica beneficenza	3,652,050.18
<hr/>	
<i>Da riportarsi</i>	75,530,331.98

	<i>Riporto</i>	75,530,331.98
Spese per la sanità pubblica		17,012,218 »
		<hr/>
Totale della categoria prima della parte ordinaria		92,542,549.98
		<hr/>
<i>CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.</i>		
Estinzione di debiti		71,611.57
		<hr/>
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
		<hr/>
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		346,162,659.98
Categoria III. — Movimento di capitali		71,611.57
		<hr/>
	Totale generale	346,234,271.55
		<hr/>

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge con cui si approvano gli stanziamenti dei capitoli del bilancio.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È fissato in lire 50,000 per l'esercizio finanziario 1925-26, il fondo di lire 100,000 stabilito dall'art. 6 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395, per la tutela igienica del baliatico.

(Approvato).

Art. 3.

È stabilita in lire 1,000,000, per l'esercizio finanziario 1925-26, la somma occorrente per contributi per il funzionamento dei dispensari antituberculari, di cui all'articolo 5 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, concernente concessione di mutui senza interessi per provvedere alla costruzione od adattamento di luoghi di cura per gli infermi di tubercolosi polmonare.

(Approvato).

Art. 4.

È stabilita in lire 500,000 per l'esercizio finanziario 1925-26, la somma di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292, per la costruzione, la sistemazione e il funzionamento di istituti antitracomatosi.

(Approvato).

Art. 5.

È stabilita in lire 40,000, per l'esercizio finanziario 1925-26, la somma di cui all'art. 27 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini.

(Approvato).

Art. 6.

È stabilita in lire 1,000,000, per l'esercizio finanziario 1925-26, la somma da erogarsi in

premi ai Carabinieri Reali per importante risultato di servizio, giusta l'art. 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, concernente la riforma ed unificazione dei Corpi armati di polizia.

(Approvato).

Art. 7.

È stabilita in lire 200,000, per l'esercizio 1925-26, la somma da destinarsi a premi alle famiglie dei funzionari, agenti e Reali Carabinieri vittime del dovere, di cui all'art. 14 del Regio decreto legge 13 marzo 1921, n. 261, recante provvedimenti a favore del Corpo degli agenti di investigazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei bilanci della guerra e dell'interno.

Prego il senatore segretario Agnetti di voler fare l'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro della pubblica istruzione per la conservazione in servizio del personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi addetto agli uffici scolastici di Trento e Trieste » (N. 65).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 agosto 1924, numero 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro della pubblica istruzione per la conservazione in servizio del personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi addetti agli uffici scolastici di Trento e Trieste ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro della pubblica istruzione per la conservazione in servizio del personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi addetto agli Uffici scolastici di Trento e Trieste.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 8 agosto 1924, n. 1486.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3113;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a valersi, sino a non oltre il 30 giugno 1925, della facoltà già concessagli con l'art. 2 del Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3113.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1924 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

CASATI

DE STEFANI.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 943, contenente disposizioni per l'istruzione elementare » (N. 64-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 943, contenente disposizioni per l'istruzione elementare ».

Invito l'onorevole ministro della pubblica istruzione a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono già d'accordo con l'onorevole senatore Credaro, dell'Ufficio centrale, il quale rinuncia al primo emendamento proposto, in luogo del quale accetta l'emendamento seguente, che cioè al disegno di legge sia aggiunto questo articolo secondo: « Nel primo concorso a posti di ispettore scolastico e nel primo concorso a posti di direttore didattico governativo, ancorché banditi, ma non ancora espletati all'atto della pubblicazione della presente legge, sarà considerato come insegnamento elementare, precedentemente prestato, il servizio reso in qualsiasi ufficio dipendente dal Ministero della pubblica istruzione ».

E in sostanza è una aggiunta al disegno di legge che converte il R. decreto.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo concordato fra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto 18 maggio 1923, n. 943, contenente disposizioni per l'istruzione elementare.

Art. 2.

Nel primo concorso a posti di ispettore scolastico e nel primo concorso a posti di direttore didattico governativo, ancorchè banditi e non ancora espletati all'atto della pubblicazione della presente legge, sarà considerato come insegnamento elementare precedentemente prestato, il servizio reso in qualsiasi ufficio dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 18 maggio 1924, n. 943, contenente disposizioni per l'istruzione elementare.

(Approvato).

Art. 2.

Nel primo concorso a posti di ispettore scolastico e nel primo concorso a posti di direttore didattico governativo, ancorchè banditi ma non ancora espletati all'atto della pubblicazione della presente legge, sarà considerato come insegnamento elementare precedentemente prestato il servizio reso in qualsiasi ufficio dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i nostri decreti 11 marzo 1923, n. 737, 17 maggio 1923, n. 1130, 24 giugno 1923, numero 1506, 1° ottobre 1923, n. 2185, 7 ottobre 1923, n. 2132 e n. 2186, 31 ottobre 1923, n. 2410, 3 novembre 1923, n. 2453, 31 dicembre 1923, n. 2996, e 31 dicembre 1923, n. 3106, emanati in virtù della delegazione dei poteri

conferiti al nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 12, primo comma, del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 737, dopo le parole: « L'approvazione dei libri di testo per gli alunni scolastici 1923-24, 1924-25... », è aggiunto: « ...e 1925-26 ».

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni sugli esami nelle scuole elementari emanate anteriormente al 1° ottobre 1923, ed è data facoltà al Governo del Re di disciplinare i modi e le forme dei detti esami con norme regolamentari, in relazione al disposto degli articoli 12 e 13 del Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185.

I fanciulli provenienti da scuola privata o paterna, per ottenere i certificati, di cui all'art. 13 citato nel comma precedente, devono sostenere l'esame presso le scuole pubbliche nei periodi di tempo che saranno stabiliti dal R. Ispettore scolastico.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 17 del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2132, è sostituito dal seguente:

A parità degli elementi di cui al comma precedente, il R. Provveditore agli studi dà la preferenza all'insegnante che debba essere destinato ad altra sede per soppressione o trasformazione a causa di scarso rendimento della scuola in cui insegna, a meno che lo scarso rendimento non sia a lui imputabile.

Art. 4.

Gli articoli 6, 7, 8, 9 (primo comma), 17, 18 e 21 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, sono modificati come segue:

1° Nell'art. 6, alle parole: « ... dove il numero degli obbligati sia inferiore ai 40... », sono sostituite le seguenti: « ... dove il numero degli obbligati sia non superiore ai 40... ».

2° L'art. 7 è abrogato.

3° Nell'art. 8, tra le parole: « ... sono costituite... », è incluso l'inciso: « di regola ».

4° Nel primo comma dell'art. 9, dopo la parola: « convenzione », è aggiunto: « con la quale il Comune si obbliga a corrispondere alla istituzione culturale la quota annua stabilita per ogni scuola provvisoria ».

5° All'art. 17 è sostituito il seguente: « Le istituzioni culturali delegate hanno facoltà di provvedere al funzionamento di scuole elementari serali e festive in vantaggio di adulti analfabeti nonchè al funzionamento di corsi integrativi di cultura e di avviamento ».

6° Nell'art. 18 sono soppresse le parole iniziali: « Ai locali ».

7° Nell'art. 21, alle parole: « Le assegnazioni di fondi alle singole istituzioni culturali delegate avverranno... », sono sostituite le seguenti: « Le assegnazioni di fondi, per le sole scuole serali e festive e per i corsi integrativi, alle singole istituzioni culturali delegate avverranno... ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 14 del Regio decreto 3 novembre 1923, n. 2453, è modificato come segue:

Esso sarà coadiuvato da direttori sezionali, uno per ogni gruppo di trenta classi con maestro proprio, od uno anche per ogni gruppo più numeroso di classi, purchè riunite in un medesimo edificio scolastico.

Art. 6.

Nell'art. 20 del Regio decreto 3 novembre 1923, n. 2453, dopo le parole: « ... per concorso », sono aggiunte le seguenti: « ... per titoli ed esami da espletarsi secondo le disposizioni del regolamento ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 22 del Regio decreto 3 novembre 1923, n. 2453, è completato come segue:

« Le spese di arredamento, di illuminazione e riscaldamento, di custodia e pulizia del locale di ufficio sono a carico del Comune ».

Art. 8.

I direttori didattici senza insegnamento dei Comuni ai quali sia ritolta l'amministrazione delle scuole elementari, quando sieno stati nominati nel posto per concorso a norma di legge, possono chiedere di far passaggio senza esame nel ruolo dei direttori didattici governativi, nel quale vanno ad occupare l'ultimo posto disponibile.

Coloro che abbiano stipendio superiore a quello iniziale di direttore didattico governativo, compreso il supplemento di servizio attivo, conserveranno la differenza *ad personam* da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Art. 9.

Nell'art. 5 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, dopo le parole: « ... o da enti morali », sono aggiunte le seguenti: « ... che mantengono scuole riconosciute a sgravio ».

Art. 10.

È data facoltà al Governo del Re di modificare le disposizioni anteriori al 31 dicembre 1923 sulle tasse di iscrizione, di frequenza, di esami e di diplomi nelle Scuole di Metodo per l'educazione materna e nei corsi estivi, proporzionando o mettendo in relazione le tasse stesse con quelle stabilite dal Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per gli alunni di scuole medie similari.

Tali disposizioni sono estese alle Scuole di Metodo per la istruzione dei ciechi e dei sordomuti.

Art. 11.

All'art. 4 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1130, è aggiunto il seguente ultimo capoverso:

« Gli ispettori scolastici predetti costituiranno nel ruolo del personale ispettivo un unico gruppo, nel quale ciascun di essi prenderà il posto spettantegli in base all'anzianità di servizio, calcolata ai sensi del primo comma del presente articolo, indipendentemente dalla data della rispettiva nomina con carattere definitivo ».

Art. 12.

Il termine di cui all'art. 5 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1130, è prorogato a tutto l'anno 1924.

Art. 13.

Dopo il comma primo dell'art. 2 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1506, è aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti della nomina, di cui al comma precedente, è considerato come continuazione del servizio di dirigenza definitiva precedentemente prestato il servizio reso presso gli Uffici scolastici e i Consigli scolastici delle Provincie ammesse ».

Art. 14.

I maestri compresi nelle graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 6, comma secondo, del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 635, saranno ammessi ai concorsi che verranno banditi dai Regi Provveditorati o dai Comuni autonomi, senza limite di età.

Art. 15.

Il termine di cui all'art. 7 del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2186, è prorogato di sei mesi.

Art. 16.

Il presente decreto, che va in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GENTILE

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, numero 1438, recante disposizioni, con le quali si modifica parzialmente il Regio decreto legge 31 dicembre 1923, n. 3043, per quanto riguarda la larghezza dei cerchioni dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche » (N. 55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, numero 1438, recante disposizioni, con le quali si modifica parzialmente il Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3043, per quanto riguarda la larghezza dei cerchioni dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche ».

Prego l'onorevole segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1438, contenente disposizioni con le quali si modifica il Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3043, sui cerchioni dei veicoli in rapporto alla manutenzione delle strade pubbliche.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1438.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione.

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3043;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro per gli affari esteri, con i ministri per l'interno, per la guerra, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al n. 1 dell'art. 17 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, sulle dimensioni dei cerchioni dei veicoli, non si applicano ai carri agricoli, purchè siano destinati a trasporti per uso esclusivo delle rispettive colonie od agenzie agricole e non eccedano il peso lordo complessivo di 20 quintali se a due ruote e di 30 quintali se a quattro ruote.

In tali veicoli, la targa prescritta dal 1° capoverso dell'art. 20 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, dovrà portare inoltre la dicitura: « carro agricolo ».

Art. 2.

Le ruote dei veicoli a trazione animale, non compresi nell'articolo precedente, che all'entrata in vigore del presente decreto siano ancora munite di cerchioni aventi dimensioni inferiori a quelle prescritte dal n. 1 dell'art. 17 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, potranno essere usate fino a consumazione dei cerchioni stessi, purchè non oltre il 31 dicembre 1926.

Art. 3.

Coloro che intendono avvalersi dell'articolo precedente dovranno provvedere, non oltre il 31 dicembre 1924, a far punzonare, a cura delle autorità comunali, tutte le ruote dei propri veicoli con un marchio speciale secondo un tipo fissato dal Ministero dei lavori pubblici.

Tale punzonatura sarà fatta in modo da interessare parte del fianco esterno dei cerchioni e della sottostante armilla.

Le autorità comunali potranno esigere un compenso non superiore a lire 2 per ogni veicolo a rimborso delle spese per la punzonatura.

Art. 4.

L'organizzazione e la vigilanza delle operazioni di cui all'articolo precedente nei Comuni che non hanno un proprio ufficio tecnico sono demandate alle Amministrazioni provinciali.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SAROCCHI — FEDERZONI — DI GIORGIO — THAON DE REVEL — OVIGLIO — DE STEFANI — NAVA — CIANO.

V. — *Il Guardastigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Vorrei pregare l'onorevole ministro dei lavori pubblici di dare ora al Senato (se è possibile) un'informazione sopra i suoi propositi, perchè la cura delle strade affidata al suo Ministero abbia un'applicazione pratica... Questa legge mira a salvare le strade, che sono un patrimonio nazionale, dai danni dal cattivo uso. Oggi la manutenzione delle strade è trascurata, anche per l'incertezza delle norme, e per la cambiata base giuridica dell'obbligo. Non si sa se questa manutenzione spetti allo Stato o alle provincie o ai consorzi delle provincie o dei comuni; ci fu una nuova legge, e fu sospesa; insomma è dovere trascurato in molte regioni d'Italia, tanto che nei giornali esteri, con la solita passione e col solito malanimo, si fanno ora critiche aspre all'Italia su questo stato di cose, e questo è con danno nostro.

Vorrei pregare l'onorevole ministro di volere rassicurarci sulla custodia e la manutenzione di questo ingente patrimonio stradale italiano, che è costato tanti milioni ai contribuenti ed è necessario ed utile a tutti.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. A proposito di questo problema dovrò fare delle dichiarazioni domani. Se consente il Senato e

dato che qui la questione sarebbe trattata in via d'incidenza, mentre domani lo sarà in una forma sistematica, ne parlerò domani.

RAVA. Va benissimo e ringrazio frattanto l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di un articolo unico, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1819 contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (N. 92).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

DALLOLIO ALFREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALFREDO. Siccome non è presente nè il ministro della guerra nè il sottosegretario della guerra, e siccome ci sono alcuni emendamenti che vanno discussi d'accordo, tra l'Ufficio centrale ed il ministro della guerra, pregherei di rinviare la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno facendo osservazioni il disegno di legge è rinviato ad altra tornata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1924, n. 1553 che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a Ditte italiane che allestiscono materiali bellici » (N. 108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1553, che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a Ditte italiane che allestiscono materiali bellici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1553, che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a ditte italiane che allestiscono materiali bellici, con l'art. 3 modificato come segue:

Art. 3. Le somme ricevute dalle ditte a rimborso delle spese suddette, sia in anticipazione che a saldo, saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata, per essere portate in aumento ai capitoli dei bilanci delle Amministrazioni concedenti.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1553.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, inteso il ministro Segretario di Stato per la marina e il Commissario per l'aeronautica, di concerto col ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà alle Amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica di prestare il concorso dei propri mezzi e materiali, per esperienze e studi, a ditte italiane che allestiscono materiali bellici, sia per proprio studio, sia per conto delle Amministrazioni militari stesse, sia per conto di Stati esteri.

Tale concorso dovrà, a giudizio insindacabile della competente Amministrazione militare, essere limitato ai soli casi di necessità per studi ed esperienze di tale interesse ed importanza da giustificare l'impiego dei mezzi statali.

Art. 2.

Tutte le spese relative al concorso di mezzi e materiali di cui all'articolo precedente saranno a carico delle ditte concessionarie, come pure a carico delle ditte medesime sarà ogni conseguente responsabilità di qualsiasi natura, da cui resterà pertanto sollevata integralmente l'Amministrazione concedente e il personale dipendente.

Per il pagamento delle spese le ditte predette dovranno depositare, presso l'ente militare che presta il concorso, una somma largamente preventivata, presumibilmente corrispondente alle spese medesime.

Art. 3.

Le somme ricevute dalle ditte a rimborso delle spese suddette, sia in anticipazione che a saldo, saranno versate in tesoreria, in applicazione dell'art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DI GIORGIO
THAON DI REVEL
DE STEFANI.

v. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

« Conversione in legge del R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490, col quale è approvata la Convenzione stipulata a Parigi il 23 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati per la valutazione e la riparazione dei danni subiti in Turchia dai rispettivi cittadini, adibendo a tale scopo le somme divenute disponibili in base al Trattato di pace con la Turchia, firmato a Losanna il 24 luglio 1923 » (N. 107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490, col quale è approvata la Convenzione stipulata a Parigi il 23 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati per la valutazione e la riparazione dei danni subiti in Turchia dai rispettivi cittadini, adibendo a tale scopo le somme divenute disponibili in base al Trattato di pace con la Turchia a Losanna il 24 luglio 1923 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490, col quale è approvata la Convenzione stipulata in Parigi il 23 novembre 1923, fra l'Italia, la Francia, il Giappone, la Gran Bretagna e la Romania per la valutazione e la riparazione dei danni subiti in Turchia dai rispettivi cittadini, adibendo a tale scopo le somme divenute disponibili in base al Trattato di pace con la Turchia, firmato a Losanna il 24 luglio 1923.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di con-

certo con i ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la Convenzione stipulata in Parigi il 23 novembre 1923 fra l'Italia, la Francia, il Giappone, la Gran Bretagna e la Romania per la valutazione e la riparazione dei danni subiti in Turchia dai rispettivi cittadini, adibendo a tale scopo le somme divenute disponibili in base al Trattato di pace con la Turchia, firmato a Losanna il 24 luglio 1923.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE STEFANI
CORBINO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova e agli orfani del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale » (N. 103-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova e agli orfani del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale ».

Avverto che l'Ufficio centrale ha proposto un controprogetto.

PATERNÒ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ, *relatore*. Non ho presentato un controprogetto ma ebbi mandato dall'Ufficio centrale di conferire col Governo per vedere di aumentare la pensione alla vedova del generale Ricciotti Garibaldi. Ho conferito col ministro dell'interno il quale ha fatto buon viso alla proposta dell'Ufficio centrale, ed ha detto che era disposto a consentire che la pensione fosse aumentata sino alla somma di 30,000 lire all'anno, ma subordinatamente all'approvazione del ministro delle finanze, e questi, pur riconoscendo la convenienza dell'aumento, volle che fosse limitato a lire 20,000 annue. Quindi non si tratta di un controprogetto, ma di un progetto concordato col Governo e per il quale la pensione alla vedova di Ricciotti Garibaldi è portata da 10 a 20 mila lire e lo stesso aumento, per ragioni di equità, viene accordato alla vedova di Menotti Garibaldi.

PRESIDENTE. In seguito alle dichiarazioni del relatore chiedo al Governo se ha nulla da obiettare.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo non ha nulla da osservare.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo concordato.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, riguardante la concessione alla vedova del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

Alla vedova del generale Ricciotti Garibaldi, signora Costanza Hoperaff, è assegnata, a titolo di ricompensa nazionale, un'annua pensione di lire 20,000 con decorrenza dal giorno 18 luglio 1924.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1925 è elevata alla stessa somma di lire 20,000 la pensione vitalizia concessa alla signora Italia Bideschini, vedova del generale Menotti Garibaldi, con legge del 29 dicembre 1903.

Art. 3.

In caso di morte delle suddette vedove Garibaldi, è data facoltà al Governo del Re di provvedere perchè l'assegnata pensione venga devoluta agli orfani superstiti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1754, che detta norme per la pubblicità dei titoli rimborsabili in seguito a sorteggio » (N. 82-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1754, che detta norme per la pubblicità dei titoli rimborsabili in seguito a sorteggio ».

Chiedo al ministro dell'economia nazionale se accetta le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Dichiaro di accettare gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale e quindi la discussione può farsi sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pregò il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1754, che reca norme per la

pubblicità dei titoli rimborsabili in seguito a sorteggio, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

ALLEGATO.

Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1754.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di dettare norme per disciplinare la pubblicità dei sorteggi di obbligazioni o altri titoli emessi da enti pubblici o privati;

Su proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Società, le Provincie, i Comuni e qualsiasi altro Ente, che emettano obbligazioni o cartelle o altri titoli rimborsabili mediante estrazione a sorte, hanno l'obbligo di pubblicare, entro dieci giorni dall'eseguito sorteggio, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'elenco dei numeri dei titoli estratti, con la indicazione del luogo presso il quale sarà effettuato il rimborso.

Almeno una volta all'anno nell'elenco suddetto devono essere indicati anche i numeri dei titoli estratti nei precedenti sorteggi e non presentati pel rimborso.

Art. 2.

È fatto altresì obbligo alle Società ed agli altri Enti di cui all'art. 1 di trasmettere gli elenchi, in duplice esemplare, nel termine di sette giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo stesso, ai Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze nonchè alle Camere di commercio ed alle Borse del Regno.

Le Camere di commercio e le Deputazioni di Borsa cureranno che una copia degli elenchi sia pubblicata nei rispettivi Albi nel giorno successivo a quello in cui gli elenchi stessi sono pervenuti.

Art. 3.

I responsabili della mancata pubblicazione di cui all'art. 1 e dell'omesso invio degli elenchi sono puniti con pena pecuniaria da lire cinquecento a lire mille.

Art. 4.

Il Ministro dell'economia nazionale e quello delle finanze hanno facoltà di accertare l'esecuzione delle disposizioni di cui nel presente decreto a mezzo di propri delegati, i quali elevano processo verbale a carico dei contravventori e avranno facoltà di stabilire un termine perchè siano effettuate le omesse pubblicazioni.

Il verbale viene trasmesso dal Ministero, che ha disposto l'accertamento, all'autorità giudiziaria per l'applicazione della pena di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Il ministro dell'economia nazionale ha facoltà di disporre in casi eccezionali, su richiesta degli enti interessati, la proroga del termine di cui nell'art. 1 fino a trenta giorni dall'eseguito sorteggio a condizione però che la pubblicazione abbia luogo almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'inizio delle operazioni di rimborso.

Art. 6.

Il presente decreto si applica anche alle nuove Province, entra in vigore dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
NAVA
DE STEFANI
OVIGLIO

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. SUPINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Poichè l'onorevole ministro accetta il progetto dell'Ufficio centrale, io mi limito a raccomandare al Governo di sollecitare esso pure la pubblicazione dei numeri dei titoli di Stato sorteggiati. Per dire il vero l'estrazione relativa ad alcuno di tali titoli viene resa nota con discreta pubblicità e in tempo debito; come per es. quella dei premi dei Buoni del Tesoro; ma la stessa sollecitudine non si adopera per altri titoli, per esempio per le Obbligazioni ferroviarie.

Raccomando perciò al Governo di voler provvedere, dovendo egli per primo dare l'esempio di osservare l'obbligo che impone agli altri enti.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Prendo atto della raccomandazione fatta dall'onorevole Supino e dichiaro che il Governo ne terrà conto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149, con il quale vengono estese agli Istituti religiosi all'estero le facilitazioni concesse dalla legge dell'emigrazione agli allievi missionari » (N. 110).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149, con il quale vengono estese agli Istituti religiosi all'estero le facilitazioni concesse dalla legge dell'emigrazione agli allievi missionari ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 9 novembre 1923, n. 3149, col quale vengono estese agli Istituti religiosi all'estero le facilitazioni concesse dalla vigente legge sulla emigrazione agli allievi missionari.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 34 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione;

Visti gli articoli 96 e 110 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto l'articolo 43-bis del testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 novembre 1888, n. 5860 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coloro che al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in Istituti del Regno e delle Colonie italiane ed in Istituti italiani all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni, e siano arruolati, potranno ottenere, in tempo di pace, che la chiamata alle armi sia rimandata fino al compimento del 26° anno di età. Cessa per essi l'ottenuto beneficio, compiuto che abbiano quell'età, od anche prima, se abbiano tralasciato gli studi intrapresi.

Art. 2.

I militari di cui all'articolo precedente, che si rechino all'estero in qualità di missionari in quei luoghi e sotto quelle condizioni che verranno prescritte dal ministro per gli affari esteri, saranno ammessi a fruire delle facilitazioni concesse agli iscritti nati e residenti all'estero.

Alle stesse facilitazioni saranno ammessi i militari che all'epoca della chiamata alle armi della loro classe si trovino all'estero in qualità

di missionari, per aver già compiuti gli studi preparatori in uno degli Istituti indicati nell'articolo 1, sempre che ea loro riguardo si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.

Il ministro della guerra e quello della marina, d'accordo col Ministero degli affari esteri potranno annualmente limitare il numero dei militari che possono essere ammessi alla dispensa provvisoria in qualità di missionari all'estero.

Art. 3.

Gli iscritti nelle liste di leva che si recano all'estero o per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti italiani all'estero riconosciuti come tali, od in qualità di missionari, per avere già compiuti gli studi medesimi, potranno ottenere il passaporto con le norme contemplate dal Regio decreto 18 marzo 1923, n. 590, per gli iscritti che emigrano a scopo di lavoro.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

DIAZ

THAON DI REVEL.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la di hiaro chiusa; trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1142, col quale sono stati istituiti, presso il Ministero delle comunicazioni, due nuovi posti di sottosegretario di Stato » (N. 116).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1142, col quale sono stati istituiti, presso il Ministero delle comunicazioni, due nuovi posti di sottosegretario di Stato ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1142, che istituisce presso il Ministero delle comunicazioni due nuovi posti di sottosegretario di Stato, è convertito in legge.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo coi ministri segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Presso il Ministero delle comunicazioni e, alla dipendenza del ministro, sono istituiti due nuovi posti di sottosegretario di Stato.

Con successivo provvedimento saranno iscritte nel bilancio di previsione del Ministero suindicato le spese relative.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CIANO

DE STEFANI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1437, recante norme per le espropriazioni definitive degli immobili occupati durante la guerra per la costruzione di strade militari da conservarsi per gli usi civili » (N. 118).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1437, recante norme per le espropriazioni definitive degli immobili occupati durante la guerra per la costruzione di strade militari, da conservarsi per gli usi civili ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1437, recante norme per le espropriazioni definitive degli immobili occupati durante la guerra per la costruzione di strade militari.

Decreto Reale 19 luglio 1924, n. 1437.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 29 agosto 1919, numero 1841;

Visto il Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2937;

Considerata l'urgente necessità di provvedere alla regolarizzazione delle occupazioni di immobili avvenute nella ex zona di guerra per la costruzione delle strade ex militari che dovranno essere conservate per gli usi civili ed attribuite allo Stato, alle provincie ed ai comuni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle espropriazioni definitive per le strade ex militari da conservarsi per gli usi civili e da classificarsi tra le nazionali, le provinciali e le comunali, vengono estese le norme contenute nel capo V del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, restando sempre ferme le disposizioni vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità in quanto non siano in opposizione con quelle del predetto decreto e colle seguenti.

Art. 2.

L'Amministrazione espropriante è dispensata dalla osservanza delle formalità di cui al capo II, titolo IV, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, relative al deposito ed alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione e dell'elenco di proprietari espropriandi.

Art. 3.

Se il proprietario attuale del fondo da espropriare sia diverso da quello risultante dal catasto o dai ruoli dell'imposta fondiaria, potrà provare il suo titolo, producendo un atto notorio che attesti essere egli il vero ed esclusivo proprietario.

Art. 4.

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 41 (capo VI) del predetto decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, vengono estese alle espropriazioni che formano oggetto del presente decreto, escluse quelle di cui al successivo art. 12.

Le tasse fisse di registro ed ipotecarie saranno però quelle minime recate dalle tariffe in vigore al momento dell'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Restando ferme le attribuzioni del prefetto, giusta la legge 25 giugno 1865, n. 2359, all'adempimento di quanto concerne la determinazione, liquidazione e pagamento o versamento delle indennità di espropriazione, provvederà il Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra coi fondi che all'uopo gli saranno anticipati dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Il presente Decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
SARROCCI
DE STEFANI.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione della Convenzione tra l'Italia ed altri Stati, per lo Statuto definitivo del Danubio, firmata a Parigi il 23 luglio 1921, e del relativo Protocollo addizionale, firmato pure a Parigi il 31 marzo 1922 » (N. 113).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Approvazione della Con-

venzione fra l'Italia ed altri Stati, per lo Statuto definitivo del Danubio, firmata a Parigi il 23 luglio 1921, e del relativo Protocollo addizionale, firmato pure a Parigi il 31 marzo 1922 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione fra l'Italia ed altri Stati per lo Statuto definitivo del Danubio, firmata a Parigi il 23 luglio 1921, ed al relativo protocollo addizionale, firmato pure a Parigi il 31 marzo 1922.

Convention établissant

le Statut définitif du Danube.

LA BELGIQUE, LA FRANCE, LA GRANDE-BRETAGNE, LA GRÈCE, L'ITALIE, LA ROUMANIE, LE ROYAUME DES SERBES, CROATES, SLOVENES ET LA TCHECO-SLOVAQUIE,

Voulant déterminer d'un commun accord, conformément aux stipulations des Traités de Versailles, de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon, les règles générales suivant lesquelles sera assurée d'une manière définitive la libre navigation du Danube international,

Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES :

M. Jules Brunet, Ministre Plénipotentiaire;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

M. Albert Legrand, Ministre Plénipotentiaire, Délégué aux Commissions européenne et internationale du Danube;

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES :

M. John Grey Baldwin, Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la Commission européenne du Danube;

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES :

M. André Andréadès, Professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Athènes;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE :

Le Comte-Vannutelli Rey, Conseiller de Légation;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE :

M. Constantin Contzescò, Ministre Plénipotentiaire, Délégué aux Commissions européenne et internationale du Danube;

SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, CROATES, SLOVENES :

M. Mihailo G. Ristitch, Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la Commission internationale du Danube;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHECO-SLOVAQUE :

M. Bohuslaw Muller, Secrétaire d'Etat au Ministère des Travaux Publics, Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la Commission internationale du Danube;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont, en présence et avec la participation des Plénipotentiaires de L'ALLEMAGNE, de L'AUTRICHE, de LA BULGARIE et de la HONGRIE, dûment autorisés, savoir:

POUR L'ALLEMAGNE :

M. Le Dr. Arthur Seeliger, Ministre Plénipotentiaire, Délégué à la Commission internationale du Danube;

POUR L'AUTRICHE :

M. le Dr. Victor Ondraczek, Chef de section au Ministère fédéral des Communications publiques;

POUR LA BULGARIE :

M. Georges Lazaroff, Directeur général au Ministère des Chemins de fer et des Ports, Délégué à la Commission internationale du Danube;

POUR LA HONGRIE :

S. Exc. Edmond de Miklos de Miklosvar, Conseiller intime, Secrétaire d'Etat, Délégué à la Commission internationale du Danube;

Arrêté les stipulations suivantes:

I. — RÉGIME GÉNÉRAL DU DANUBE.

Art. I.

La navigation du Danube est libre et ouverte à tous les pavillons dans des conditions d'éga-

lité complète sur tout le cours navigable du fleuve, c'est-à-dire entre Ulm et la mer Noire, et sur tout le réseau fluvial internationalisé ainsi qu'il est déterminé à l'article suivant, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une Puissance quelconque, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'Etat riverain lui-même ou de l'Etat dont les ressortissant, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

Ces dispositions doivent s'entendre sous réserve des stipulations contenues dans les articles XXII et XLIII de la présente Convention.

Art. II.

Le réseau fluvial internationalisé mentionné à l'article précédent est composé de :

La *Morava* et la *Thaya* dans la partie de leur cours constituant la frontière entre l'Autriche et la Tchéco-Slovaquie ;

La *Drave* depuis Barcs ;

La *Tisza* depuis l'embouchure du *Szamos* ;

Le *Maros* depuis Arad ;

Les canaux latéraux ou chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit réseau, soit pour réunir deux sections naturellement navigables d'un de ces mêmes cours d'eau.

Art. III.

La liberté de la navigation et l'égalité entre les pavillons sont assurées par deux Commissions distinctes, à savoir la *Commission européenne du Danube*, dont la compétence, telle qu'elle est déterminée au Chapitre II, s'étend sur la partie du fleuve dite Danube maritime, et la *Commission internationale du Danube*, dont la compétence, telle qu'elle est déterminée au Chapitre III, s'étend sur le Danube fluvial navigable, ainsi que sur les voies d'eau déclarées internationales par l'article II.

II. — DANUBE MARITIME.

Art. IV.

La Commission européenne du Danube est composée provisoirement des Représentants de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et

de la Roumanie, à raison d'un Délégué par Puissance.

Toutefois, tout Etat européen qui justifiera à l'avenir d'intérêts commerciaux maritimes et européens suffisants aux embouchures du Danube pourra, sur sa demande, être admis à se faire représenter dans la Commission sur une décision unanime prise par les Gouvernements qui y sont eux-mêmes représentés.

Art. V.

La Commission européenne exerce les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre.

Il n'est rien changé aux droits, attributions et immunités qu'elle tient des Traités, Conventions, Actes et Arrangements internationaux relatifs au Danube et à ses embouchures.

Art. VI.

La compétence de la Commission européenne s'étend, dans les mêmes conditions que par le passé et sans aucune modification à ses limites actuelles, sur le Danube maritime, c'est-à-dire depuis les embouchures du fleuve jusqu'au point où commence la compétence de la Commission internationale.

Art. VII.

Les pouvoirs de la Commission européenne ne pourront prendre fin que par l'effet d'un arrangement international conclu par tous les Etats représentés à la Commission.

Le siège légal de la Commission demeure fixé à Galatz.

III. — DANUBE FLUVIAL.

Art. VIII.

La Commission internationale du Danube est composée, conformément aux articles 347 du Traité de Versailles, 302 du Traité de Saint-Germain, 230 du Traité de Neuilly et 286 du Traité de Trianon, par ceux Représentants de chacun des Etats non-riverains représentés à la Commission européenne du Danube ou qui pourraient l'être à l'avenir.

Art. IX.

La compétence de la Commission internationale s'étend sur la partie du Danube comprise

entre Ulm et Braila et sur le réseau fluvial déclaré international en vertu de l'article II.

Aucune voie d'eau, autre que celles qui sont mentionnées à l'article II, ne pourra être placée sous la compétence de la Commission internationale sans le consentement unanime de ladite Commission.

Art. X.

Sur la partie du Danube et sur le réseau fluvial placés sous sa compétence, et dans la limite des pouvoirs qu'elle tient de la présente Convention, la Commission internationale veille à ce qu'aucun obstacle quelconque ne soit mis, du fait d'un ou de plusieurs Etats, à la libre navigation du fleuve, à ce que, tant pour le passage que pour l'usage des ports, de leurs installations et de leur outillage, les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances soient traités sur le pied d'une complète égalité et, d'une manière générale, à ce qu'aucune atteinte ne soit portée au caractère international que les Traités ont assigné au réseau internationalisé du Danube.

Art. XI.

Sur la base des propositions et des projets qui lui sont présentés par les Etats riverains, la Commission internationale établit le programme général des grands travaux d'amélioration qui doivent être entrepris dans l'intérêt de la navigabilité du réseau fluvial international et dont l'exécution peut être échelonnée sur une période de plusieurs années.

Le programme annuel des travaux courants d'entretien et d'amélioration du réseau fluvial est élaboré par chaque Etat riverain pour ce qui concerne son domaine territorial, et communiqué à la Commission, qui appréciera si ce programme est conforme aux exigences de la navigation; elle pourra le modifier si elle le juge utile.

Dans toutes ses décisions, la Commission tiendra compte des intérêts techniques, économiques et financiers des Etats riverains.

Art. XII.

Les travaux compris dans ces deux programmes seront exécutés par les Etats riverains dans les limites de leurs frontières respectives.

La Commission s'assurera de l'exécution des travaux et de leur conformité avec le programme où ils sont prévus.

Dans le cas où un Etat riverain ne serait pas en mesure d'entreprendre lui-même les travaux qui sont de sa compétence territoriale, cet Etat sera tenu de les laisser exécuter par la Commission internationale elle-même dans les conditions qu'elle déterminera et sans qu'elle puisse en confier l'exécution à un autre Etat, sauf en ce qui concerne les parties du réseau fluvial formant frontière. Dans ce dernier cas, la Commission déterminera les modalités de l'exécution des travaux en tenant compte des stipulations spéciales des Traités.

Les Etats riverains intéressés sont tenus de fournir à la Commission ou à l'Etat exécutant, suivant les cas; toutes les facilités nécessaires à l'exécution desdits travaux.

Art. XIII.

Les Etats riverains auront le droit d'entreprendre, dans les limites de leurs frontières respectives, sans l'approbation préalable de la Commission internationale, les travaux qui pourraient être nécessités par une circonstance imprévue et urgente. Ils devront toutefois aviser sans délai la Commission des raisons qui ont motivé ces travaux, en lui en fournissant une description sommaire.

Art. XIV.

Les Etats riverains feront parvenir à la Commission internationale une description sommaire de tous travaux qu'ils considèrent comme nécessaires à leur développement économique, notamment les travaux de défense contre les inondations, ceux qui concernent les irrigations et l'utilisation des forces hydrauliques, et qui seraient à exécuter sur la voie d'eau comprise dans les limites de leurs frontières respectives.

La Commission ne peut interdire de tels travaux qu'en tant qu'ils seraient de nature à porter atteinte à la navigabilité du fleuve.

Si, dans le délai de deux mois à dater de la communication, la Commission n'a formulé aucune observation, il pourra être procédé sans autres formalités à l'exécution desdits travaux. Dans le cas contraire, la Commission devra

prendre une décision définitive dans le plus bref délai possible et, au plus tard, dans les quatre mois qui suivront l'expiration du premier délai.

Art. XV.

Les frais des travaux courants d'entretien sont à la charge des Etats riverains respectifs.

Toutefois, lorsque l'Etat exécutant sera en mesure d'établir que les dépenses qui lui incombent du chef de l'entretien du chenal navigable dépassent notablement ce qu'exigeraient les besoins de son propre trafic, il pourra demander à la Commission de répartir équitablement ces dépenses entre lui et les Etats riverains directement intéressés à l'exécution desdits travaux. La Commission, dans ce cas, fixera elle-même la part contributive de chaque Etat et en assurera le règlement.

Si la Commission entreprend elle-même des travaux d'entretien dans les limites des frontières d'un Etat, elle recevra de cet Etat le montant de la dépense qui lui incombe.

Art. XVI.

Quant aux travaux d'amélioration proprement dits et aux travaux s'appliquant à l'entretien des travaux d'amélioration d'une importance particulière, l'Etat qui les entreprendra pourra être autorisé par la Commission à se couvrir de leurs frais par la perception de taxes sur la navigation.

Si la Commission exécute elle-même des travaux de cette catégorie, elle pourra se couvrir de ses dépenses par la perception de taxes.

Art. XVII.

En ce qui concerne les parties du Danube formant frontière, l'exécution des travaux et la répartition des dépenses seront réglées par entente entre les Etats riverains respectifs. A défaut d'entente, la Commission déterminera elle-même, en tenant compte des stipulations des traités, les conditions de l'exécution desdits travaux et éventuellement la répartition des dépenses occasionnées par leur exécution.

Art. XVIII.

Les taxes, lorsqu'il en sera perçu sur la navigation, seront d'un taux modéré. Elles seront

calculées sur la jauge du bateau et ne pourront en aucun cas être basées sur les marchandises transportées. A l'expiration d'une période de cinq ans, ce système d'assiette des taxes pourra être révisé si la Commission en décide ainsi à l'unanimité de ses membres.

Le produit des taxes sera exclusivement affecté aux travaux qui ont donné naissance à leur établissement. La Commission internationale en déterminera et en publiera les tarifs; elle en contrôlera la perception et l'affectation.

Ces taxes ne devront jamais constituer un traitement différentiel basé soit sur le pavillon des bateaux ou la nationalité des personnes et des biens, soit sur la provenance, la destination ou la direction des transports; elles ne devront en aucun cas procurer un revenu à l'Etat percepteur ou à la Commission, ni rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, à moins qu'il y ait soupçon de fraude ou de contrevention.

⑤ Au cas où la Commission internationale prendrait à sa charge l'exécution des travaux, elle percevra, par l'entremise de l'Etat riverain intéressé, le montant des taxes correspondant à ses dépenses.

Art. XIX.

Les droits de douane et d'octroi et autres taxes établies par les Etats riverains sur les marchandises à l'occasion de leur débarquement dans les ports ou sur les rives du Danube seront perçus sans distinction de pavillon et de manière à n'apporter aucune entrave à la navigation.

Les droits de douane ne pourront être supérieurs à ceux qui sont perçus aux autres frontières douanières de l'Etat intéressé sur les marchandises de même nature, de même provenance et de même destination.

Art. XX.

Les ports et lieux publics d'embarquement et de débarquement établis sur le réseau fluvial international, avec leur outillage et leurs installations, seront accessibles à la navigation et utilisés par elle sans distinction de provenance et de destination et sans qu'une priorité de faveur puisse être accordée par les autorités lo-

cales compétentes à un bateau au détriment d'un autre, sauf dans des cas exceptionnels où il serait manifeste que les nécessités du moment et les intérêts du pays réclament une dérogation. La priorité dans ces cas, devra être concédée de manière à ne pas constituer une entrave réelle au libre exercice de la navigation, ni une atteinte au principe de l'égalité des pavillons.

Les mêmes autorités veilleront à ce que toutes les opérations nécessaires au trafic, telles que l'embarquement, le débarquement, l'allègement, l'emmagasinage, le transbordement, etc., soient exécutées dans des conditions aussi faciles et aussi rapides que possible et de manière à n'apporter aucune entrave à la navigation.

L'utilisation des ports et lieux publics d'embarquement et de débarquement peut donner lieu à la perception de taxes et redevances raisonnables et égales pour tous les pavillons, correspondant aux dépenses d'établissement, d'entretien et d'exploitation des ports et de leurs installations. Les tarifs en seront publiés et portés à la connaissance des navigateurs. Ils ne seront applicables qu'en cas d'utilisation effective des installations et outillage en vue desquels ils ont été fixés.

Les Etats riverains ne feront pas obstacle à ce que toutes les entreprises de navigation entretiennent sur leur territoire les agences indispensables à l'exercice de leur trafic, sous réserve de l'observation des lois et règlements du pays.

Art. XXI.

Dans le cas où les Etats riverains auraient décidé de créer des ports francs ou des zones franches dans les ports où le transbordement est nécessairement ou généralement pratiqué, les règlements relatifs à l'usage desdits ports ou zones seront communiqués à la Commission internationale.

Art. XXII.

Le transport de marchandises et des voyageurs entre les ports des différents Etats riverains ainsi qu'entre les ports d'un même Etat est libre et ouvert à tous les pavillons, dans des conditions d'égalité complète, sur le réseau internationalisé du Danube.

Toutefois, l'établissement d'un service local régulier de transport de voyageurs et de marchandises indigènes ou indigénées entre les ports d'un seul et même Etat ne pourra être effectué par un pavillon étranger qu'en conformité des règlements nationaux et d'accord avec les autorités de l'Etat riverain intéressé.

Art. XXIII

Le passage en transit de bateaux, radeaux, voyageurs et marchandises est libre sur le réseau internationalisé du Danube, que ce transit s'effectue directement ou après transbordement ou après mise en entrepôt.

Il ne sera perçu aucun droit de douane ou autre droit spécial basé uniquement sur le fait de ce transit.

Lorsque les deux rives de la voie d'eau font partie d'un même Etat, les marchandises en transit pourront être mises sous scellés, sous cadenas ou sous la garde d'agents des douanes.

L'Etat transité aura le droit d'exiger du capitaine ou patron une déclaration écrite, faite au besoin sous serment, et affirmant s'il transporte ou non des marchandises dont la circulation est réglementée ou dont l'importation est prohibée par l'Etat transité. La liste de ces marchandises sera communiquée le plus tôt possible à la Commission internationale à titre d'information.

La production du manifeste ne pourra être exigée par les autorités compétentes de l'Etat transité, si ce n'est dans le cas où le capitaine ou patron est convaincu d'avoir tenté la contrebande ou lorsque les clôtures douanières ont été brisées. Si, dans ces cas, on découvre une différence entre la cargaison et le manifeste, le capitaine ou patron ne peut invoquer la liberté du transit pour mettre soit sa personne, soit la marchandise qu'il a voulu transporter frauduleusement, à l'abri des poursuites dirigées contre lui par les employés de la douane conformément aux lois du pays.

Lorsque la voie d'eau forme frontière entre deux Etats, les bateaux, radeaux, voyageurs et marchandises en transit seront exempts de toute formalité douanière.

Art. XXIV.

La Commission internationale élaborera, en s'inspirant des propositions qui lui seront présentées par les Etats riverains, un règlement de navigation et de police, qui, dans la mesure du possible, sera uniforme pour la partie du réseau fluvial placée sous sa compétence.

Chaque Etat mettra ce règlement en vigueur sur son propre territoire par un acte de législation ou d'administration et sera chargé de son application, sous réserve des pouvoirs de surveillance reconnus à la Commission internationale par les articles XXVII à XXX.

Pour les parties du fleuve formant frontière, l'exécution du règlement de navigation et de police sera assurée sous les mêmes réserves par accord entre les Etats riverains, et, à défaut d'accord, par chaque Etat riverain dans les limites de sa souveraineté.

Art. XXV.

L'exercice de la police générale sur le réseau fluvial internationalisé appartient aux Etats riverains, qui en communiquent les règlements à la Commission internationale pour lui permettre de constater que leurs dispositions ne portent pas atteinte à la liberté de la navigation.

Art. XXVI.

Tous les bâtiments affectés spécialement par les Etats riverains au service de la police fluviale seront tenus d'arborer à côté de leur pavillon national un insigne distinctif et uniforme. Leurs nom, signalement et numéro seront portés à la connaissance de la Commission internationale.

Art. XXVII.

En vue de l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée par les dispositions du présent statut, la Commission internationale constituera tous les services administratifs, techniques, sanitaires et financiers qu'elle jugera nécessaires. Elle en nommera et retribuera le personnel et elle en fixera les attributions.

La Commission pourra établir à son siège central, notamment:

1^{er} Un Secrétaire général permanent, dont le chef sera choisi parmi les ressortissants d'un Etat non riverain représenté à la Commission;

2^o Un Service technique, dont le chef sera nommé à la majorité statutaire des suffrages s'ils appartient à un Etat non riverain représenté ou non à la Commission, et à l'unanimité s'il est ressortissant d'un Etat riverain du Danube;

3^o Un Service de la navigation, dont le chef sera choisi parmi les ressortissants d'un Etat européen non représenté à la Commission;

4^o Un Service de la comptabilité générale et du contrôle de la perception des taxes, dont le chef sera choisi parmi les ressortissants d'un Etat riverain ou d'un Etat non riverain représenté ou non à la Commission.

Ces chefs de service seront assistés par des fonctionnaires choisis, de préférence et autant que possible d'une manière égale, parmi les ressortissants des Etats riverains. Ce personnel est international; il est nommé et retribué par la Commission et ne pourra être révoqué que par elle.

Art. XXVIII.

Chaque Etat riverain désignera, pour ce qui le concerne, des agents appropriés chargés, dans les limites de ses frontières, de prêter le concours de leur compétence et de leurs bons offices aux agents supérieurs de la Commission internationale et de leur faciliter l'exercice de leur mission.

Art. XXIX.

Les Etats riverains donneront aux fonctionnaires de la Commission toutes les facilités nécessaires pour accomplir les actes de leurs fonctions. Ces fonctionnaires, munis du brevet de la Commission constatant leur qualité, auront notamment le droit de circuler librement sur le fleuve et dans les ports et lieux publics de débarquement; les autorités locales de chaque Etat riverain leur prêteront aide et assistance pour remplir leur mission. Les formalités de police et de douane auxquelles ils auraient à se soumettre seront accomplies à leur égard de manière à ne pas entraver l'exercice de leurs fonctions.

Art. XXX

Les fonctionnaires dûment qualifiés de la Commission signaleront toute infraction au règlement de navigation et de police aux autorités locales compétentes, qui sont tenues d'appliquer les sanctions appropriées et de faire connaître à la Commission la suite donnée à la plainte dont elles ont été saisies.

Chaque Etat riverain désignera à la Commission les juridictions qui seront chargées de connaître, en première instance et en appel, des infractions mentionnées à l'alinéa précédent. Devant ces juridictions, dont le siège devra être aussi voisin du fleuve que possible, le fonctionnaire de la Commission qui a signalé l'infraction sera entendu, s'il y a lieu.

Art. XXXI.

Dans les actions judiciaires relatives à la navigation du Danube, portées devant un tribunal d'un Etat riverain, il ne pourra être exigé des étrangers aucune caution *judicatum solvi* à raison de leur nationalité ou à raison du fait qu'ils n'ont pas de domicile ou de résidence dans le pays où est établi le tribunal ou qu'ils n'y possèdent pas de biens.

Le capitaine ou patron ne pourra être empêché de poursuivre son voyage à raison d'une procédure engagée contre lui, dès qu'il aura fourni le cautionnement exigé par le juge pour l'objet du débat.

Art. XXXII.

A l'effet de maintenir et d'améliorer les conditions de la navigation dans le secteur du Danube compris entre Turnu-Severin et Moldova, dit des Ports-de-Fer et des Cataractes, il sera constitué, de commun accord entre les deux Etats co-riverains et la Commission internationale, des services techniques et administratifs spéciaux qui auront leur siège central à Orsova, sans préjudice des services auxiliaires qui pourraient être en cas de besoin installés sur d'autres points du secteur. A l'exception des pilotes, qui pourront être choisis parmi les ressortissants de toutes les nations, le personnel de ces services sera fourni et nommé par les deux Etats co-riverains; il sera dirigé par

des chefs de service désignés par les mêmes Etats et agréés par la Commission internationale.

Art. XXXIII.

La Commission décidera, sur la proposition des services prévus à l'article précédent, les mesures utiles à l'entretien et à l'amélioration de la navigabilité et à l'administration de secteur ainsi que les taxes ou éventuellement toutes autres ressources destinées à y faire face, sans qu'il puisse en résulter l'obligation d'un concours financier de la part des Gouvernements représentés.

Elle fixera par un règlement spécial le fonctionnement des services, le mode de perception des taxes et la rétribution du personnel.

Elle mettra à la disposition de ces services les équipements, édifices et installations prévus à l'article 288 du Traité de Trianon.

Lorsque les difficultés naturelles qui ont motivé l'institution de ce régime spécial auront disparu, la Commission pourra en décider la suppression et replacer le secteur sous les dispositions qui régissent, en ce qui concerne les travaux et les taxes, les autres parties du fleuve formant frontière entre deux Etats.

Art. XXXIV.

La Commission pourra, si elle le juge utile, appliquer un régime administratif analogue aux autres parties du Danube et de son réseau fluvial qui présenteraient pour la navigation les mêmes difficultés naturelles, et le supprimer dans les conditions prévues à l'article précédent.

Art. XXXV.

La Commission internationale fixe elle-même l'ordre de ses travaux dans un règlement établi en session plénière. Au moment de l'établissement de son budget annuel, elle détermine les ressources nécessaires pour couvrir les frais généraux de son administration. Elle fixe le nombre et le lieu de ses sessions périodiques ordinaires et extraordinaires et constitue un Comité exécutif permanent, composé des Délégués présents au siège ou de leurs suppléants, et chargé de surveiller l'exécution des décisions

adoptées en plénum ainsi que la bonne marche des services.

La présidence de la Commission est exercée pour une période de six mois par chaque Délégation, en vertu d'un roulement déterminé suivant l'ordre alphabétique des Etats représentés.

La Commission ne peut délibérer valablement que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

Art. XXXVI.

Le siège légal de la Commission internationale est fixé à Bratislava pour une période de cinq années à dater du jour de la mise en vigueur de la présente Convention.

A l'expiration de cette période, la Commission aura le droit de se transporter pour une nouvelle période quinquennale dans une autre ville située sur le Danube, en vertu d'un roulement dont elle établira elle-même les modalités.

Art. XXXVII.

La Commission internationale jouit, tant pour ses installations que pour la personne de ses Délégués, des privilèges et immunités reconnus en temps de paix comme en temps de guerre aux agents diplomatiques accrédités.

Elle a le droit d'arborer sur ses bâtiments et sur ses immeubles un pavillon dont elle détermine elle-même la forme et les couleurs.

Art. XXXVIII.

La Commission doit être saisi de toute question relative à l'interprétation et à l'application de la présente Convention.

Tout Etat qui serait en mesure d'invoquer, contre une décision de la Commission internationale, des motifs basés sur l'incompétence ou sur la violation de la présente Convention pourra en saisir, dans un délai de six mois, la juridiction spéciale organisée par la Société des Nations. Pour tout autre motif, la requête en vue du règlement du différend ne pourrait être formée que par l'Etat ou les Etats territorialement intéressés.

Dans le cas où un Etat refuserait de se con-

former à une décision prise par la Commission en vertu des pouvoirs qu'elle tient de la présente Convention, le différend pourra être porté devant la haute juridiction mentionnée à l'alinéa 2, dans les conditions prévues par le statut de ladite juridiction.

IV: — DISPOSITIONS GENERALES.

Art. XXXIX.

La Commission internationale du Danube et la Commission européenne du Danube prendront toutes dispositions nécessaires pour assurer, dans la mesure où cela sera possible et utile, l'uniformité du régime du Danube.

Elles échangeront régulièrement à cet effet toutes informations, tous documents, procès-verbaux, études et projets pouvant intéresser l'une et l'autre des deux Commissions. Elles pourront arrêter d'un commun accord certaines règles identiques concernant la navigation et la police du fleuve.

Art. XL.

Les Etats signataires de la présente Convention s'efforceront d'établir par des conventions séparées des règles uniformes d'ordre civil, commercial, sanitaire et vétérinaire relatives à l'exercice de la navigation et au contrat de transport.

Art. XLI.

Tous les traités, conventions, actes et arrangements relatifs au régime des fleuves internationaux en général et au Danube et à ses embouchures en particulier, en vigueur au moment de la signature de la présente Convention, sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.

Art. XLII.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de sa mise en vigueur, le présent statut pourra être révisé si les deux tiers des Etats signataires en font la demande, en indiquant les dispositions qui leur paraissent susceptibles de

revision. Cette demande sera adressée au Gouvernement de la République française, lequel provoquera dans les six mois la réunion d'une Conférence à laquelle tous les Etats signataires de la présente Convention seront invités à participer.

V. — DISPOSITION TRANSITOIRE.

Art. XLIII.

Les stipulations de la présente Convention doivent être entendues dans ce sens qu'elles ne portent aucune atteinte aux dispositions des Traités de Paix telles qu'elles résultent des articles 327 (alinéa 3), 332 (alinéa 2) et 378 du Traité de Versailles et des articles correspondants des Traités de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon.

Art. XLIV.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Paris dans le plus bref délai possible, et au plus tard avant le 31 mars 1922.

Elle entrera en vigueur trois mois après la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé la présente Convention, rédigée en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Puissances signataires.

FAIT à Paris, le 23 juillet 1921.

(L. S.) J. BRUNET
 (L. S.) A. LEGRAND
 (L. S.) John BALDWIN
 (L. S.) A. ANDRÉADÈS
 (L. S.) VANNUTELLI REY
 (L. S.) Const. CONTZESCO
 (L. S.) M. G. RISTITCH
 (L. S.) Ing. Bohuslav MULLER
 (L. S.) SEELIGER
 (L. S.) Dr. ONDRACZEK
 (L. S.) Georges LAZAROFF
 (L. S.) E. de MIKLOS.

PROTOCOL FINAL.

Au moment de procéder à la signature de l'Acte établissant le Statut définitif du Danube et en vue d'en préciser le sens, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :

Ad Art. II.

En ce qui concerne la partie de la Tisza située entre l'embouchure du Szamos et Tisza-Ujlak, le régime du présent statut y sera appliqué dès que cette partie sera reconnue navigable par la Commission internationale du Danube.

Ad. Art. XIX.

La disposition du deuxième alinéa de l'article XIX ne met pas obstacle à ce que les Etats riverains réclament éventuellement le bénéfice des dérogations qui seraient autorisées par la Convention générale prévue à l'article 338 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres Traités de Paix.

Ad. Art. XXII.

a) Par le trafic visé à l'alinéa 2 de l'article XXII on doit entendre tout service public de transport de voyageurs et de marchandises organisé par un pavillon étranger entre les ports d'un seul et même Etat, lorsque cette exploitation s'effectue dans des conditions de régularité, de continuité et d'intensité susceptibles d'influer défavorablement, dans la même mesure que les lignes régulières proprement dites, sur les intérêts nationaux de l'Etat où elle s'exerce.

b) Il est entendu que les dispositions de l'article XXII ne modifient en rien la situation qui résulte actuellement de l'article 332 du Traité de Versailles et des dispositions correspondantes des autres Traités de Paix, en ce qui concerne tant les relations entre les Etats alliés d'une part, et l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie d'autre part, que les relations de ces derniers Etats entre eux, pour toute la durée des délais où cette situation sera maintenue en exécution de l'article 378 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de Paix.

Ad. Art. XXIII.

L'Etat transité n'a pas le droit de prohiber le transit des marchandises mentionnées au quatrième alinéa de l'article XXIII, ni celui des personnes et des animaux, sauf dans les cas prévus par les lois sanitaires et vétérinaires du pays transité ou par des conventions internationales relatives à cet objet.

Ad. Art. XXXI.

L'article XXXI doit être entendu dans ce sens que les étrangers ne pourront être placés dans une condition plus favorable que celle qui est faite aux nationaux.

Ad. Art. XLII.

Dans le cas où la suppression de la Commission européenne serait décidée avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article LXII, les Gouvernements signataires de la présente Convention s'entendront sur les conditions de révision du présent statut.

Ad. Art. XLIV.

L'alinéa 1^{er} de l'article XLIV doit être entendu dans ce sens qu'il ne porte aucune atteinte aux stipulations contenues dans l'article 349 du Traité de Versailles et dans les articles correspondants des autres Traités de Paix.

EN FOI DE QUOI, les soussignés ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et durée que la Convention à laquelle il se rapporte.

FAIT à Paris, le 23 juillet 1921.

J. BRUNET
A. LEGRAND
John BALDWIN
A. ANDRÉADÈS
VANNUTELLI REY
Const. CONTZESCO
M. G. RISTITCH
Ing. Bohúslav MULLER
SEELIGER
Dr ONDRACZEK
Georges LAZAROFF
E. de MIKLÓS.

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION ETABLISSANT LE STATUT DEFINITIF DU DANUBE EN DATE A PARIS DU 23 JUILLET 1921.

Les Puissance signataires de la Convention du 23 Juillet 1921 établissant le statut du Danube;

Ayant reconnu d'un commun accord la nécessité de prolonger les délais de ratification de cet acte international tels qu'ils ont été prévus par l'article 44 de la Convention, déclarent que le dépôt des Ratifications sur ledit Acte pourra être valablement effectué jusqu'au 30 juin 1922.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement, ont signé le présent Protocole additionnel qui sera annexé à la Convention à laquelle il se rapporte et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Puissances signataires.

FAIT à Paris, le 31 mars 1922.

S. Obert de THIEUSIES
R. POINCARÉ
Hardinge of PENSHURST
P. A. METAXAS
C. SFORZA
Victor ANTONESCO
M. BOSHKOVIČH
Stefan OSUSKY
MAYER
EICHHOFF
SAVOFF
De PRAZNOWSZKY.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Approvazione del Protocollo addizionale alla convenzione Franco-italiana del 6 giugno 1904, relativa allo stabilimento delle vie ferrate fra Cuneo e Nizza, Cuneo e Venti-

miglia ed al raddoppio della via ferrata tra Mentone e Ventimiglia, protocollo firmato a Roma il 22 dicembre 1923 » (N. 105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del Protocollo addizionale alla Convenzione franco-italiana del 6 giugno 1904, relativa allo stabilimento delle vie ferrate fra Cuneo e Nizza, Cuneo e Ventimiglia ed al raddoppio della via ferrata fra Mentone e Ventimiglia, protocollo firmato a Roma il 23 dicembre 1923 ».

NUVOLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Vorrei rivolgere all'onorevole presidente la preghiera di rimandare la discussione di questo disegno di legge a domani, nella speranza che sia presente l'onorevole presidente del Consiglio a cui dovrei rivolgere una raccomandazione.

PRESIDENTE. Se non si tratta di modifiche alla legge, ma di semplice raccomandazione, l'onorevole ministro presente potrebbe riferirne al capo del Governo. Non vedrei l'utilità di un rinvio, che sarebbe piuttosto un danno.

NUVOLONI. Non c'è neanche il ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Allora interrogo il Senato se crede di rinviare a domani la discussione su questo disegno di legge. Chi approva questo rinvio è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 1166, concernente la costituzione di due Legioni Libiche di milizia volontaria per la sicurezza nazionale » (N. 71).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 1166, concernente la costituzione di due Legioni Libiche di milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° maggio 1924, n. 1166, concernente la costituzione di due Legioni libiche di Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 1166.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto n. 31, in data 14 gennaio 1923 che istituisce la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

Visto il Regio decreto 8 marzo 1923, n. 831, che approva il Regolamento di disciplina per la M. V. S. N.;

Visto il Regio decreto 8 marzo 1923, n. 832, che approva le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della M. V. S. N.;

Visto il Regio decreto 15 marzo 1923, numero 967, che stabilisce i gradi della M. V. S. N. e le indennità relative;

Visto il Regio decreto 20 agosto 1923, numero 1880, relativo alle chiamate in servizio degli appartenenti alla M. V. S. N.;

Visto il Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 3111, relativo agli obblighi di servizio militare per gli appartenenti alla M. V. S. N. dislocati nelle colonie;

Visto il Regio decreto 13 dicembre 1923, numero 3110, relativo ai capi squadra e ai vice capi squadra della M. V. S. N. dislocati nelle colonie;

Visto il Regio decreto 22 gennaio 1914, numero 147, che regola l'ordinamento militare in Tripolitania e Cirenaica, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 1784, in data 16 novembre 1922 e quello n. 1160 in data 22 aprile 1923, sulle pensioni privilegiate di guerra nella Tripolitania e nella Cirenaica, e quelli n. 1769 e n. 996 in data, rispettivamente, 16 novembre

1922 e 22 aprile 1923, riguardanti il conferimento delle medaglie col motto « Libia », i distintivi di onore per feriti e mutilati e le croci di guerra in Libia;

Visto i Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505, sul nuovo trattamento economico coloniale;

Visto il Regio decreto 18 marzo 1923, numero 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 18 marzo 1923, n. 621 e 3 febbraio 1924, n. 190, riguardanti le promozioni per merito di guerra in Libia;

Visto il Regio decreto 3 febbraio 1924, numero 189, riguardante la concessione della medaglia e della croce di guerra al valore sul campo in Libia;

Visto il Regio decreto n. 812 in data 27 aprile 1924, riguardante l'impiego di Legioni di M. V. S. N. in Libia;

Riconosciuta l'opportunità di costituire, in modo permanente, due Legioni di M. V. S. N. nell'intento di sostituire con esse, gradatamente, le attuali unità di fanteria nazionali dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro delle colonie di concerto col ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, e con i ministri per la guerra, per la marina per le finanze, per la giustizia e affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In Tripolitania ed in Cirenaica, alla dipendenza dei Comandi dei Regi corpi di truppe coloniali, vengono impiegati reparti speciali permanenti della M. V. S. N., ordinati come unità di fanteria, che prendono il nome di Legioni Libiche di M. V. S. N.

Art. 2.

È costituita una Legione libica per ciascuna delle due colonie, con la formazione organica risultante dalle tabelle annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 3.

Il numero delle Coorti in ciascuna Legione può essere variabile, ma la forza di ciascuna Legione non può, nel suo complesso, superare la cifra di 1500 uomini.

Art. 4.

Per tutto quanto si riferisce alla disciplina e al servizio, le Legioni libiche sono alla esclusiva dipendenza del Comando del Regio corpo di truppe coloniali e del Governatore della rispettiva Colonia, come le altre unità del Regio corpo.

Al personale dei predetti reparti (ufficiali e truppa) in materia disciplinare e penale si estendono, col presente decreto, le disposizioni del Regolamento di disciplina, del codice penale, nonchè le altre disposizioni regolamentari del Regio esercito.

I rapporti tra Legioni Libiche e Comando generale della M. V. S. N. si svolgono per il tramite gerarchico delle autorità Coloniali predette e del ministero delle colonie, e viceversa.

Art. 5.

La corrispondenza di unità tra reparti delle Legioni Libiche e reparti del Regio corpo di truppe coloniali è quella stabilita tra Milizia ed Esercito, di cui al n. 45 delle norme approvate col Nostro decreto 8 marzo 1923, n. 832.

Art. 6.

L'equiparazione dei gradi è quella stabilita tra Milizia ed Esercito, di cui al Nostro decreto 15 marzo 1923, n. 967.

È istituito nella M. V. S. N. Libica il grado di Primo seniore, equiparato a quello di Tenente colonnello nel Regio esercito.

Il grado di vice capo-squadra, istituito con Nostro decreto 13 dicembre 1923, n. 3110, è equiparato, agli effetti disciplinari, a quello di caporale.

Art. 7.

È stabilito col presente decreto l'obbligo di reciproca subordinazione tra gli appartenenti alla M. V. S. N. e gli appartenenti alle altre unità del Regio corpo, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza.

Art. 8.

Gli ufficiali della M. V. S. N. facenti parte delle Legioni Libiche di cui al presente decreto vengono considerati dal Ministero della guerra come richiamati dal congedo, col grado, però, che rivestono nel Regio esercito; ma per essi le disposizioni di cui all'ultimo alinea dell'articolo 158 del Regio decreto 2395 in data 11 novembre 1923, riguardanti la valutazione del servizio agli effetti economici, saranno applicabili in caso di successivo richiamo nel Regio esercito tenendosi conto soltanto allora del servizio prestato nelle Legioni Libiche.

I graduati ed i militi sono, analogamente, considerati come chiamati o richiamati in servizio nel Regio esercito: i graduati col grado che rivestono nel Regio esercito.

Pertanto, agli uni e agli altri sono applicabili, durante il loro servizio, le disposizioni speciali riguardanti i militari dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

A parziale deroga del disposto del Regio decreto 3111, in data 13 dicembre 1923, il servizio prestato in colonia dagli appartenenti alle Legioni di cui sopra è computato per intero agli effetti della ferma di leva. In conseguenza l'arruolamento nelle Legioni stesse dei giovani che non hanno concorso alla leva importa l'arruolamento nel Regio esercito o nella Regia marina. In ogni caso il servizio prestato in Libia coi reparti di M. V. S. N. è oggetto di variazione matricolare nei documenti degli ufficiali e della truppa.

Art. 9.

Il reclutamento degli ufficiali è volontario e nazionale, ed è fatto tra gli iscritti della M. V. S. N.

Debbono appartenere ai ruoli degli ufficiali di complemento o della P. A. S. del Regio esercito, e rivestire di massima, nella milizia, il grado corrispondente a quello che rivestono nei ruoli del Regio esercito.

Tuttavia è consentito che il grado rivestito nella milizia sia corrispondente al grado immediatamente superiore a quello rivestito nei ruoli del Regio esercito.

Per la scelta e destinazione in colonia, valgono, nella valutazione dei requisiti occorrenti, norme analoghe a quelle in vigore per gli ufficiali delle categorie in congedo che vengono trasferiti nei Regi corpi coloniali.

Le modalità particolari saranno stabilite d'accordo tra il Ministero delle colonie e il Comando generale della M. V. S. N.

Art. 10.

Il reclutamento dei graduati e militi di truppa è volontario e nazionale, e fatto tra gli iscritti alla M. V. S. N. che abbiano i requisiti stabiliti per gli aspiranti all'arruolamento volontario nei Regi corpi; mentre però i militi debbono esser celibi o vedovi senza prole, è consentito che i capi squadra ed i vice capi squadra siano reclutati pure tra gli ammogliati o i vedovi con prole purchè si obblighino a lasciare la famiglia in Italia.

Per metà almeno della forza di ciascuna Legione Libica, essi sono tratti dagli iscritti alla M. V. S. N. che non abbiano ancora concorso alla leva, o che siano stati arruolati per fatti di leva ma che non siano ancora alle armi; per metà al massimo dagli iscritti alla M. V. S. N. che abbiano già compiuto il servizio militare.

Le modalità particolari saranno stabilite d'accordo tra il Ministero delle colonie e il Comando generale della M. V. S. N.

Art. 11.

Per la assunzione della ferma e della rafferma, sia degli ufficiali che dei graduati e militi di truppa, valgono le stesse norme stabilite per il corrispondente personale trasferito a domanda o arruolato nei Regi corpi di truppe coloniali.

Possono, tuttavia, essere accolte le domande di ufficiali che s'impegnino soltanto per due anni di ferma.

Le rafferme saranno concesse dai Comandi dei Regi corpi coloniali su proposta dei Comandanti delle Legioni Libiche.

L'ufficiale e graduato di truppa che, per effetto di promozione, venisse a risultare esuberante agli organici della Legione Libica cui appartiene, verrà rimpatriato.

Art. 12.

Le modalità per l'avanzamento normale degli ufficiali, graduati e militi di truppa delle Legioni Libiche, saranno stabilite da apposito decreto.

Art. 13.

Al personale della Milizia sono applicabili, con le stesse modalità, le disposizioni che regolano la concessione delle pensioni agli appartenenti dei Regi corpi di truppe coloniali in caso di infermità contratta o di morte avvenuta in servizio o per comprovate cause di servizio militare coloniale.

Sono pure applicabili, a detto personale, con le stesse modalità, le disposizioni che regolano le concessioni delle pensioni privilegiate di guerra agli appartenenti ai Regi corpi coloniali, in caso di invalidità o di morte determinata da ferite e lesioni riportate in un fatto d'arme.

Art. 14.

L'uniforme della Milizia è quella prevista dall'allegato n. 2 al presente decreto, visto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 15.

L'armamento è quello stabilito per i battaglioni cacciatori.

Art. 16.

I reparti della Milizia si amministrano e rendono i conti al Comando del Regio corpo di

truppe coloniali della rispettiva colonia con le stesse norme in vigore per il Regio corpo di truppe coloniali.

Presso l'ufficio amministrazione di ciascun Regio corpo di truppe coloniali è costituita una sezione speciale col personale della Milizia di cui alle tabelle organiche annesse al presente decreto, con l'incarico di coadiuvare il capo dell'ufficio amministrazione del Regio corpo in tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile e matricolare, riguardanti i reparti della M. V. S. N.

Art. 17.

Agli ufficiali è dovuto:

a) lo stipendio iniziale del grado rivestito nella Milizia in base all'allegato 3 di cui al Nostro decreto 2395 dell'11 novembre 1923, tenuto conto dell'equiparazione dei gradi fra Esercito e Milizia di cui all'art. 1 del Nostro decreto n. 967 del 15 marzo 1923; sotto l'osservanza di quanto è prescritto dall'articolo 4 del Nostro decreto-legge 967 in data 15 marzo 1923 per coloro che sono provvisti di stipendio o pensione o indennità di servizio ausiliario;

b) il supplemento di servizio attivo; l'indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio iniziale stabilito come alla lettera a);

c) l'indennità militare.

Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare e l'indennità coloniale risultano dalla seguente tabella:

G R A D I	Stipendio	Supplemento servizio attivo	Indennità coloniale	Indennità militare
Console	17,800	1,500	13,350	3,840
1° Seniore	16,000	1,200	12,000	3,480
Seniore	13,700	1,000	10,275	3,240
Centurione	11,600	800	8,700	2,520
Capomanipolo	9,500	600	7,125	1,800

d) l'indennità di rappresentanza — se dovuta — è corrisposta con le norme dell'apposito decreto del ministro delle colonie, sino ad un massimo di lire 6,000;

e) l'indennità di equipaggiamento:

Console	L.	2,500
Primo Seniore	»	2,000
Seniore	»	2,000
Centurione	}	» 1,500
Capomanipolo		

Tale indennità è dovuta in seguito all'ordine di trasferimento, ma, analogamente alla procedura seguita per gli ufficiali del Regio esercito, non può essere pagata se non dopo che l'ufficiale sia stato riconosciuto idoneo all'incondizionato servizio in colonia da un collegio medico territoriale del Regio esercito.

L'ufficiale è tenuto a restituire tutta intera la indennità nel caso di mancato imbarco per la Colonia per cause indipendenti dall'amministrazione. Ne dovrà restituire la metà quando ciò si verifichi per cause dipendenti dall'amministrazione, oppure quando per cause indipendenti dall'amministrazione, si dovesse verificare il rimpatrio prima di un anno di servizio.

Non viene rinnovata nel caso di trasferimento da una colonia all'altra, oppure nel caso di nuova destinazione in colonia prima che siano trascorsi tre anni dall'ultimo rimpatrio;

f) l'indennità di *residenza disagiata* da corrispondersi con le norme stabilite dall'apposito decreto del Nostro ministro per le colonie;

g) l'indennità per la conoscenza di una delle lingue locali nella misura annua di lire 1000 a 2000 secondo il grado di conoscenza della lingua, giusta decreto governatoriale;

h) l'indennità cavalli. A quegli ufficiali che, in base alle annesse tabelle organiche, sono montati, spetta un quadrupede di servizio e la indennità annua di lire 300.

La bardatura è concessa in uso, ed il mantenimento e la rinnovazione sono a carico del bilancio coloniale;

i) in caso di perdita del bagaglio per comprovate cause di servizio spetta il risarcimento del danno commisurato al valore delle cose perdute fino al massimo corrispondente alla indennità di equipaggiamento relativa al grado dell'ufficiale che ha subito il danno.

Qualora il bagaglio sia perduto in seguito a cattura o ad abbandono del Presidio nel quale l'ufficiale che ha subito il danno debba considerarsi come in ordinaria residenza, il limite massimo, s'intende raddoppiato;

k) l'indennità caro viveri. Nella stessa misura e con le stesse norme con le quali è corrisposta in Italia;

l) l'indennità di missione nel territorio della Colonia. È dovuta nella misura corrisposta per la missione nel Regno ridotta però alla metà.

La riduzione non ha luogo quando si tratta di missione nei principali centri urbani da determinarsi dal Governatore.

Per le missioni dalle Colonie nel Regno si ha diritto al rimborso delle spese di viaggio ed alla indennità di soggiorno dalla data di sbarco a quella di imbarco, nella misura stabilita nel Regno.

Per le missioni dal Regno o dalle Colonie all'estero o da una Colonia all'altra verrà stabilito il trattamento con decreto del ministro delle colonie.

Art. 18.

Ai capisquadra e vice capisquadra è dovuto:

a) la paga iniziale del grado, rispettivamente, di sergente maggiore e sergente nel Regio corpo di truppe coloniali;

b) l'indennità coloniale;

c) l'indennità militare.

Gli assegni di cui sopra risultano dal seguente specchio:

G R A D O	Paga giornaliera	Indennità coloniale giornaliera	Indennità militare annua (1)
Caposquadra	11	5.15	360
Vice Caposquadra	8	5.15	240

(1) Con gli aumenti previsti per i sottufficiali aventi carico di famiglia. Intendesi che, nonostante manchi la effettiva convivenza, tuttavia l'indennità è ugualmente dovuta.

d) l'indennità caro viveri. Nella stessa misura dovuta ai sergenti maggiori e sergenti del Regio corpo di truppe coloniali e con le stesse norme, applicandosi al caso la nota (1) di cui alla lettera c) riguardo alla convivenza.

Art. 19.

Alla camicia nera è dovuto nel biennio di ferma iniziale:

a) la paga giornaliera:

di lire 0,40 per coloro che assumono la ferma coloniale in commutazione di quella spettante di leva;

di lire 2,00 per coloro che hanno già prestato servizio militare (anziani);

b) l'indennità coloniale giornaliera:

di lire 2,00 per tutti.

Art. 20.

Al personale di cui ai precedenti articoli (18-19) spetta inoltre:

a) il premio di arruolamento:

di lire 1,300 per coloro che abbiano preso parte per almeno tre anni alla guerra libica o nazionale o all'una e all'altra cumulativamente;

di lire 1,000 se abbiano preso parte per un minor periodo di tempo, a campagne di guerra;

di lire 500 se abbiano prestato almeno sei mesi di servizio militare;

di lire 250 a coloro che non abbiano mai prestato servizio militare.

Tali premi sono pagabili per metà all'atto dell'incorporamento in Libia, nel reparto di de-

stinazione; l'altra metà all'atto del rimpatrio per compiuto servizio in Colonia.

Non sono però dovuti a coloro che, congedati dopo compiuta la ferma o la rafferma, si arruolino nuovamente nelle Legioni libiche o in altro reparto dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia;

b) la razione viveri giornaliera (da corrispondersi in casi eccezionali in contanti pari a lire 4,00) come per i militari del Regio corpo di truppe coloniali;

c) le rafferme. Dopo il primo biennio di ferma possono essere concesse rafferme annuali sino al compimento del 35° anno di età per le camicie nere, fino al 41° per i capi squadra e vice capi squadra.

Tali rafferme sono concesse dal Comandante del Regio corpo di truppe coloniali su proposta del Comandante di Legione. Durante le rafferme la paga della camicia nera è di lire 2,25 e la indennità coloniale di lire 3,50.

Il premio spettante al compimento di ciascuno dei primi tre anni di rafferma, è di lire 600, quello spettante al compimento di ciascuno dei successivi tre anni di rafferma è di lire 700, quello dovuto al 7° e 8° anno e successivi è di lire 800.

Il rafferma, che per cause indipendenti dalla propria volontà, (escluse quindi le ragioni disciplinari) interrompa la rafferma, percepisce tanti dodicesimi di premio per quanti sono i mesi di servizio compiuti;

d) il vestiario. La prima vestizione, la manutenzione e rinnovazione sono a carico del bilancio coloniale;

e) l'indennità di residenza disagiata come

quella spettante ai militari dei Regi corpi, proporzionata al disagio della località di residenza;

f) l'indennità per la conoscenza di una delle lingue locali, come per i militari del Regio corpo;

g) le indennità eventuali nella misura prevista per il personale dei Regi corpi di truppe coloniali;

h) l'indennità di missione nell'interno della Colonia, da una Colonia all'altra o dalle Colonie in Italia. Verrà regolata come per i sottufficiali e per la truppa del Regio corpo di truppe coloniali;

i) l'indennità di lire 500 alle famiglie o gli eredi dei sottufficiali e militi di truppa che muoiono in combattimento, per ferite o per causa di malattie ed infortuni riconosciuti come dipendenti da vere e proprie cause di servizio militare coloniale. Di lire 1000 ai militari di cui sopra riformati per ferite riportate in combattimento, per cause accertate di servizio o per malattie acquisite in Libia a causa del clima o provenienti dallo speciale servizio prestato in Colonia. Tali indennità sono dovute indipendentemente dal diritto a pensione o ad altro beneficio di carattere provvidenziale a carico dello Stato e con le stesse norme vigenti per i militari dei Regi corpi.

Art. 21.

Indennità giornaliera di operazioni; è corrisposta nella misura massima seguente, riducibile sino alla metà secondo il carattere delle operazioni stesse:

Console	L. 12,—
Primo Seniore	» 10,—
Seniore	» 10,—
Centurione	» 8,—
Capomanipolo	» 6,—
Capo-squadra e vice capo-squadra	» 2,—
Camicia nera	» 0,50

Tale indennità può essere concessa dai Governatori, ridotta alla metà, anche in caso di trasferimento per cambio di sede quando si richieda più di una giornata di marcia. In determinati casi può essere concessa agli ufficiali,

oltre alla indennità di cui sopra, intiera o ridotta, una razione viveri in natura come quella spettante alla truppa.

Art. 22.

Le licenze possono essere concesse compatibilmente con le esigenze di servizio. Qualora per ragioni di servizio non possa essere concessa la licenza nel periodo di ferma e di rafferma, è in facoltà del Comandante del Regio corpo di concederla ai soli effetti amministrativi, però in ragione del periodo di licenza di cui è ammesso il cumulo e unicamente all'atto del rimpatrio definitivo.

1° *Ufficiali* — a) La licenza ordinaria coloniale degli ufficiali ha la durata di giorni 90, oltre il viaggio di andata e ritorno, per biennio. Il viaggio per mare è a carico dell'amministrazione. Tale licenza fa parte della ferma o rafferma coloniale.

Viene concessa secondo le norme vigenti nei Regi corpi di truppe coloniali. Durante la licenza ed il viaggio spetta lo stipendio e l'indennità coloniale oltre gli assegni speciali coloniali la cui corresponsione è previsto che continui durante la licenza. Gli ufficiali che hanno la famiglia in colonia, autorizzati a ciò dal Governatore, in occasione della licenza biennale, hanno facoltà di condurre seco la famiglia con diritto al rimborso, pei componenti di essa, del viaggio dalla residenza in colonia al porto di sbarco nel Regno e viceversa;

b) licenza straordinaria per motivi di privati interessi o di salute non dipendenti da cause di servizio. Non viene computata nella ferma o rafferma coloniale; lo stipendio è dovuto per tutta la durata della licenza che però non potrà essere superiore ad un mese e sono escluse le proroghe; l'indennità coloniale e gli assegni di colonia non sono dovuti. Il viaggio è a carico dell'ufficiale. « Tali licenze sono concesse dai Governatori a loro insindacabile giudizio;

c) licenza straordinaria di convalescenza per motivi di salute dipendenti da cause comprovate di servizio. È concessa quando l'ufficiale non possa fruire di licenza ordinaria. Ha la durata massima di mesi tre, sono escluse le proroghe. Durante questa licenza spetta lo stipendio e tutti gli assegni coloniali tranne quelli

per i quali sia diversamente disposto; essa è computata nella ferma o rafferma.

Il viaggio è a carico dell'amministrazione. L'ufficiale che allo scadere della licenza di cui alle lettere b) e c) non sia riconosciuto da un collegio medico in condizioni di prestar servizio in Colonia, o non si presenti per riprendere servizio, s'intende rimpatriato definitivamente.

2° *Truppa* — a) Licenza ordinaria coloniale: è della durata di 60 giorni, oltre il viaggio di andata e ritorno, per ogni biennio di servizio compiuto; viene concessa secondo le norme vigenti nei Regi corpi di truppe coloniali. Quando è concessa, è compresa nella ferma o rafferma. Durante la licenza spetta il trattamento normale, fatta eccezione della razione viveri, e delle indennità speciali la cui continuazione non è prevista durante le licenze ordinarie. Spetta il rimborso delle spese di viaggio;

b) licenza straordinaria coloniale. È concessa per motivi di famiglia debitamente comprovati o per malattie non dipendenti da cause di servizio. È della durata massima di un mese e non sono ammesse proroghe; non è compresa nella ferma o rafferma. Durante tale licenza si applicano le norme in vigore per il Regio Esercito per quanto riguarda la paga. Gli assegni dovuti per il servizio in Colonia cessano dalla data d'imbarco. Non è dovuta la razione viveri; è dovuto soltanto il rimborso delle spese di viaggio per mare: vale per la truppa quanto è detto per gli ufficiali nei riguardi della cessazione del servizio coloniale;

c) licenza straordinaria per motivi di salute dipendenti da cause di servizio. — È della durata massima di tre mesi e sono escluse le proroghe; il viaggio è a carico dell'amministrazione. Allo scadere della licenza i militari, se non riconosciuti idonei a proseguire il servizio in Colonia, si considerano definitivamente rimpatriati. Durante detta licenza spetta la paga giornaliera (esclusa la razione viveri) e l'indennità coloniale.

Agli effetti delle licenze ordinarie posteriori alla prima, il periodo di licenza ordinaria trascorso, si calcola come servizio; tale norma vale anche per gli ufficiali.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 23.

Tutti gli stipendi, le paghe e le indennità speciali come pure il corrispettivo della razione viveri, sono soggetti alla ritenuta delle imposte erariali con le norme vigenti nei militari dei Regi corpi di truppe coloniali.

Così pure si applicano agli ufficiali, ai graduati e militi delle Legioni Libiche della M. V. S. N. le norme vigenti nelle Colonie per le ritenute sugli assegni per punizioni disciplinari, per l'attesa di giudizio, deferimento ai Consigli e Commissioni di disciplina, e per il risarcimento dei danni causati ai beni mobili ed immobili dello Stato.

Art. 24.

In caso di dichiarazione di guerra in Colonia, o di stato d'assedio o di importanti operazioni militari in corso, è in facoltà dei Governatori di sospendere, per il tempo strettamente necessario, l'invio in licenza o in congedo dei componenti le Legioni Libiche, trattenendoli senza vincoli di ferma e senza speciali compensi anche oltre il tempo costituente l'intera ferma o rafferma contratta.

Art. 25.

Dal giorno in cui dal Comando generale della M. V. S. N. viene data comunicazione all'ufficiale del suo definitivo trasferimento alla Legione Libica, e da quello in cui i graduati ed i militi hanno firmato l'atto di arruolamento, gli assegni loro dovuti sono a carico del bilancio coloniale.

Dalle date di cui sopra, competono agli ufficiali, lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare e l'indennità caroviveri giusta l'art. 17; ai graduati e militi la paga e, quando dovuta, l'indennità militare giusta i precedenti articoli 18 e 19; ma è dovuta ai graduati la razione viveri; alle camicie nere è pure dovuta la razione viveri in ragione di lire 4 al giorno.

Dalle date stesse spetta pure l'indennità caroviveri agli ufficiali, ai capi squadra e vice capi squadra, con le norme d'Italia.

L'imbarco deve effettuarsi col piroscalo in partenza da Siracusa immediatamente dopo la data di partecipazione del trasferimento degli ufficiali, e quella in cui il graduato o milite ha firmato l'atto di arruolamento; non sono consentite dilazioni.

L'indennità coloniale decorre dal giorno di imbarco.

Durante il viaggio di trasferimento dalla sede normale d'Italia dei militari destinati in Libia, sino a Siracusa competono, con le stesse norme, le diarie giornaliere previste per pari grado del Regio Esercito tenuto conto, per capi squadra e vice capi squadra, della equiparazione economica ai gradi di sergente maggiore e sergente. La trasferta per la camicia nera è, in questo caso, comprensiva di tutti gli assegni dovutigli in Italia, e del vitto.

Gli assegni cessano di essere a carico del bilancio coloniale dalla data in cui il militare cessa d'appartenere alla Legione Libica.

Tale cessazione coincide colla data in cui, in base alle giornate di viaggio, il milite deve ritenersi giunto alla sua normale sede (comune di domicilio) salvo quanto è disposto per le licenze concesse in occasione del rimpatrio. In caso di definitivo rimpatrio senza licenza, la indennità coloniale cessa col giorno di sbarco in Italia.

Quando l'ufficiale abbia avuto facoltà di farsi seguire dalla famiglia in colonia, ha diritto per i componenti di essa al trattamento stabilito per gli ufficiali dei Regi corpi e con le stesse norme. Tale trattamento spetta anche nel viaggio per rimpatrio definitivo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 26.

Gli ufficiali, i graduati ed i militi appartenenti ed in servizio nelle legioni dislocate in Libia alla data del presente decreto, possono aspirare a far parte delle Legioni libiche permanenti delle colonie ove trovansi a prestare servizio, purchè soddisfino a tutte le condizioni stabilite col presente decreto stesso, riferendo all'epoca in cui iniziarono il servizio in colonia i limiti di età massimi e minimi posti come condizione per far parte delle legioni stesse. Il

tempo di servizio già prestato nelle legioni libiche attualmente nelle colonie sarà conteggiato a scomputo della nuova ferma che dagli ufficiali, graduati e militi verrà assunta.

Art. 27.

Sino a quando non sarà possibile sistemare entro normali limiti la forza occorrente per il presidio e la sicurezza delle colonie, è consentito che la forza delle legioni libiche di M. V. S. N., stabilita come all'art. 3 del presente decreto, sia considerata in più dell'organico normale dei battaglioni cacciatori assegnati a ciascuna colonia.

Tale eccedenza di forza, però, sarà regolata, in relazione ai bisogni straordinari delle colonie stesse, d'accordo fra i Governi coloniali ed il Ministero delle colonie.

Art. 28.

Alla maggiore spesa derivante dall'impiego delle legioni libiche di M. V. S. N., come forza straordinaria, giusta il precedente articolo, sarà provveduto con assegnazioni straordinarie di fondi. Con decreto del ministro delle finanze verranno introdotte nel bilancio del Ministero delle colonie le relative variazioni.

Art. 29.

Il presente decreto ha effetto dal 1° maggio 1924, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Art. 30.

È data facoltà al ministro delle colonie di emanare norme per la esecuzione del presente decreto, d'accordo col ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

FEDERZONI

DI GIORGIO

THAON DI REVEL

OVIGLIO

DE STEFANI

ALLEGATO I.

Tabella N. 1.

Legione Libica M. V. S. N. (della Tripolitania - della Cirenaica).

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a due ruote	Mitragliatrici	Biciclette
	Ufficiali	Graduati	militi	da sella per ufficiali	da tiro	da salma			
STATO-MAGGIORE DI LEGIONE									
Console: comandante	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Centurione: aiutante maggiore in 1ª	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Capo manipolo: a disposizione	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Capo-squadra di maggioranza	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Camice nere scritturali (1)	—	—	3	—	—	—	—	—	—
» » ciclisti (2)	—	—	2	—	—	—	—	—	2
» » attendenti	—	—	3	—	—	—	—	—	—
<i>Totale S. M. di Legione</i>	3	1	8	2	—	—	—	—	2
COORTE									
(su tre centurie fucilieri ed una mitraglieri)									
STATO-MAGGIORE DI COORTE									
Primo Seniore o Seniore: comandante	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Capo-manipolo: aiutante maggiore in 2ª	1	—	—	1	—	—	—	—	—
» a disposizione	1	—	—	1	—	—	—	—	—
» medico	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Capo-squadra e Vice-Capo-squadra di maggioranza	—	2	—	—	—	—	—	—	—
» trombettiere	—	1	—	—	—	—	—	—	—
» di vettovagliamento	—	1	—	—	—	—	—	—	—
» e Vice-Capo-squadra aiutante di sanità	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Vice-Capo-squadra conducente	—	1	—	—	—	—	—	—	—
» »	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Camice nere ciclisti	—	—	3	—	—	—	—	—	3
» » attendenti	—	—	4	—	—	—	—	—	—
» » conducenti	—	—	16	—	12	4	6	—	—
<i>Totale S. M. di Coorte</i>	4	8	23	4	12	4	6	—	3
CENTURIA FUCILIERI									
(su tre manipoli)									
Centurione: comandante	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Capi-manipolo	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Capo-squadra e Vice-Capo-squadra di contabilità	—	2	—	—	—	—	—	—	—
» zappatore	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Capi-squadra	—	10	—	—	—	—	—	—	—
Vice-Capi-squadra	—	11	—	—	—	—	—	—	—
Camice nere trombettieri	—	—	4	—	—	—	—	—	—
» » zappatori	—	—	12	—	—	—	—	—	—
» » porta-feriti	—	—	6	—	—	—	—	—	—
» » attendenti	—	—	4	—	—	—	—	—	—
» »	—	—	140	—	—	—	—	—	—
<i>Totale Centuria fucilieri</i>	4	24	166	1	—	—	—	—	—

(1) Di esse due possono essere Vice-Capi-squadra.

(2) Di esse, una può essere Vice-Capo-squadra.

(segue) TABELLA N. 1.

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Mitragliatrici	Biciclette
	Ufficiali	Graduati	Militi	da sella per ufficiali	da tiro	da sella			
MANIPOLO									
(su tre squadre)									
Capo-manipolo	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Capi-squadra	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Vice Capi-squadra	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Camice nere trombettieri	—	—	1	—	—	—	—	—	—
» » zappatori (1)	—	—	4	—	—	—	—	—	—
» » porta-feriti	—	—	2	—	—	—	—	—	—
» » (compresi attendenti)	—	—	48	—	—	—	—	—	—
<i>Totale Manipolo</i>	1	8	55	—	—	—	—	—	—
CENTURIA MITRAGLIERI									
(su tre sezioni) (2)									
Centurione: comandante	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Capi-manipolo	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Capo-squadra e Vice Capo-squadra di contabilità	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Capi-squadra	—	6	—	—	—	—	—	—	—
Vice Capo-squadra zappatore	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Vice Capi-squadra	—	15	—	—	—	—	—	—	—
Camice nere trombettieri	—	—	4	—	—	—	—	—	—
» » zappatori	—	—	12	—	—	—	—	—	—
» » porta feriti	—	—	6	—	—	—	—	—	—
» » conducenti	—	—	12	—	12	—	6	—	—
» » attendenti	—	—	4	—	—	—	—	—	—
» » allievi armaioli	—	—	3	—	—	—	—	—	—
» »	—	—	51	—	—	—	—	6	—
<i>Totale Centuria mitraglieri</i>	4	24	92	1	12	—	6	6	—
SEZIONE MITRAGLIERI									
(su due squadre)									
Capo-manipolo	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Capi-squadra	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Vice Capi-squadra	—	5	—	—	—	—	—	—	—
Camice nere trombettieri	—	—	1	—	—	—	—	—	—
» » zappatori	—	—	4	—	—	—	—	—	—
» » porta feriti	—	—	2	—	—	—	—	—	—
» » conducenti	—	—	4	—	4	—	—	2	—
» » attendenti	—	—	1	—	—	—	—	—	—
» » allievi armaioli	—	—	1	—	—	—	—	—	—
» » (tiratori, serventi porta-munizioni, ecc.)	—	—	7	—	—	—	—	—	—
<i>Totale Sezione mitraglieri</i>	—	7	30	—	4	—	2	2	—

(1) Di cui due attrezzati di badile e mannarese, due gravina e funicella; però nel totale degli zappatori della Centuria vi sono due attrezzati di piccone a fendente.

(2) A seconda dei bisogni, ad ogni centuria fucilieri può essere assegnata una sezione.

(segue) TABELLA N. 1.

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Mitragliatrici	Biciclette
	Ufficiali	Graduati	Militi	da sella	per ufficiali	da tiro da sella			
RIEPILOGO DELLA COORTE									
Stato Maggiore	4	8	23	4	12	4	6	—	3
3 Centurie fucilieri	12	72	498	3	—	—	—	—	—
1 Centuria mitraglieri	4	24	92	1	12	—	6	6	—
<i>Totale Coorte</i>	20	104	613	8	24	4	12	6	3

NOTE: A) Il numero delle Coorti della Legione è variabile: però la forza della Legione, nel complesso, non deve superare il numero di 1500 uomini.

B) Le Coorti sono amministrativamente autonome e dipendono nei riguardi amministrativi direttamente dall'Ufficio d'Amministrazione del Comando Truppe. Il personale dello Stato Maggiore di Legione è amministrato da una delle due Coorti.

C) La Centuria mitraglieri è costituita come unità mobile: qualora le mitragliatrici dovessero essere impiegate in postazione, si diminuiscono dall'organico i relativi conducenti, carrette e quadrupedi.

D) Sono armati di pistola: gli ufficiali, i porta-armi, treppiedi, bidoni delle Sezioni mitraglieri.

Sono armati di moschetto: i ciclisti, i Capi-squadra mitraglieri.

Tutti gli altri sono armati di fucile.

I graduati ed i militi di truppa sono, inoltre armati di pugnale.

Visto: d'ordine di S. M. il Re

IL MINISTRO DELLE COLONIE

FEDERZONI

Tabella N. 2.

*Sezione Speciale M. V. S. N. presso l'Ufficio d'Amministrazione del Comando Truppe
(della Tripolitania - della Cirenaica).*

	U O M I N I		
	Ufficiali	Graduati	Militi
Centurione (1)	1	—	—
Capi-squadra	—	2	—
Camicie nere scritturali	—	—	2
<i>Totale Sezione</i>	1	2	2

(1) Deve provenire dagli ufficiali d'amministrazione del R. E. ovvero d'arma combattente che abbia prestato nel R. E. servizio amministrativo.

Visto: d'ordine di S. M. il Re

IL MINISTRO DELLE COLONIE
FEDERZONI.

ALLEGATO 2

UNIFORME UFFICIALI.

Uniforme ordinaria:

Cappello all' alpina di panno kaki. (Il fez è facoltativo fuori servizio).

Giubba di panno kaki, aperta sul petto.

Camicia nera con cravatta nera.

Cinturone con bretella e pistola.

Pantaloni corti di panno kaki. (È facoltativo il pantalone lungo con le norme vigenti pel R. C. T. C.).

Gambali di cuoio naturale o fascie gambiere di panno kaki.

Scarpe di cuoio naturale.

Grande uniforme:

Come l' uniforme ordinaria, con le seguenti varianti:

Fez nero.

Camicia nera con cravatta nera di seta.

Sciabola invece della pistola. (Se verrà adottata dalle Legioni in Italia).

Sciarpa azzurra e cordelline di seta nera.

Guanti bianchi.

Gambali e scarpe di cuoio naturale.

UNIFORME GRADUATI E MILITI DI TRUPPA.

Uniforme ordinaria:

Cappello all' alpina di panno kaki.

Camicia di tela kaki aperta sul petto con due tasche esterne ai lati del petto.

Fascia di lana nera alla cintola.

Cinturone con reggi-giberne di cuoio.

Pantaloni di tela kaki.

Fascie gambiere di panno kaki.

Scarpe di cuoio naturale.

Grande uniforme:

Fez nero.

Giubba di panno kaki aperta sul petto.

Cinturone di cuoio.

Camicia nera con cravatta nera.

Pantaloni corti di panno kaki.

Fascie gambiere di panno kaki.

Scarpe di cuoio naturale.

NOTA. — I fregi distintivi di grado e gli altri elementi particolari sono quelli stessi in uso nella M. V. S. N. in Italia. I soprabiti sono quelli stessi in uso presso i Regi Corpi di T. C.

Visto: d'ordine di S. M. il Re

IL MINISTRO DELLE COLONIE

FEDERZONI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa: trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertini, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Arlotta, Artom.

Baccelli Pietro, Battaglieri, Bellini, Bensa, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Bertetti, Berti, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Boni, Bonicelli, Bonin, Borromeo, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Callaini, Camerini, Campostrini, Canevari, Cannavina, Cao Pinna, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Caviglia, Cefaly, Cesarè, Ciccotti, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Coccia, Contarini, Conti, Corbino, Corradini, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Croce.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Ferraris Maggiorino, Figoli, Fratellini.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gentile, Gerini, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Grandi, Greppi, Grosoli, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Libertini, Lucchini, Lusignoli, Lustig.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona,

Montresor, Morello, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro, Nuvoloni.

Orlando, Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantano, Paterno, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perlà, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Pistoia, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Raineri, Rajna, Rava, Reggio, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salata, Salmoiraghi, Sanarelli, Sanjust di Teulada, San Martino, Sanminiatelli, Santucci, Scaduto, Scalori Scherillo, Schiralli, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Taddei, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torraca, Torrighiani, Treccani, Triangi.

Valenzani, Venosta, Venturi, Venzi, Vicini, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Zerboglio, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione:

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 121):

Senatori votanti 223

Favorevoli 165

Contrari 58

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 154):

Senatori votanti 223

Favorevoli 173

Contrari 50

Il Senato approva.

Sull'ordine dei lavori del Senato.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che all'ordine del giorno è rimasto il solo bilancio dei lavori pubblici, la cui discussione sarà certamente esaurita nella seduta di domani. Verrebbe poi il bilancio della giustizia, ma l'onorevole Ministro guardasigilli mi telegrafa dalla Sicilia che non potrà essere a Roma che martedì sera. Peraltro la Commissione permanente di finanze mi partecipa che ha pronte le relazioni sui bilanci della pubblica istruzione e della marina, le quali però non potranno essere distribuite prima di martedì.

MARIOTTI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. La Commissione permanente di finanze, mentre sono all'ordine del giorno, e ancora si debbono discutere, i bilanci dei lavori pubblici e della giustizia, ha già dato alle stampe le relazioni sui bilanci degli affari esteri, della pubblica istruzione e della marina, per le quali non manca che il solo fatto della distribuzione delle copie ai singoli senatori. Inoltre è già stampata la relazione redatta per la Commissione di finanze, dall'onorevole Bianchi Riccardò, sul disegno di legge per la ferrovia direttissima Bologna-Firenze. Mi sembra, quindi che non manchi il lavoro.

PRESIDENTE. Queste relazioni, però, dovranno essere stampate e poi distribuite nei termini regolamentari e quindi non potranno essere immediatamente poste all'ordine del giorno per la discussione.

Propongo quindi al Senato che domani sera sospenda i suoi lavori per riprenderli mercoledì.

Avremo così, oltre i disegni di legge di cui si è già detto, anche i progetti dei quali oggi è stata presentata la relazione e quelli dei quali la relazione sarà presentata domani.

Sarà così assicurato al Senato un lavoro continuativo, senza pericolo di ulteriori interruzioni.

DORIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. Parlo per mio conto, ma so di parlare anche per conto e in nome di parecchi altri senatori, nel rilevare questo inconveniente

che costituisce un grave incomodo per noi che veniamo da luoghi lontani, e che non è la prima volta che si verifica, e cioè di convocare il Senato per tre o quattro sedute, per poi sospendere le sedute stesse e riprenderle dopo pochi giorni. (*Benissimo*).

Questo è un grave incomodo, ripeto, per coloro che devono fare dalle 14 alle 15 ore di viaggio per venire a Roma, e maggiormente per quelli che devono fare anche di più, senza accennare ad altri disagi che sono peraltro compensati dall'onore altissimo di sedere in questa aula. Queste alternative così incerte e che sono così frequenti mettono noi in una condizione di minorazione rispetto ad altri colleghi. (*Approvazioni*).

Poco male sarebbe stato che il Senato si fosse convocato per lunedì prossimo: allora quel lavoro continuativo di cui oggi si parla sarebbe proceduto senza interruzione. Del resto mi consta, e le parole testè dette dal presidente della Commissione permanente di finanze ne sono una conferma, che lavoro potrebbe essercene per lunedì, senza bisogno di sospendere le sedute domani sera per riprenderle soltanto mercoledì prossimo.

PRESIDENTE. Mi permetto di far osservare al Senato che manca il tempo materiale perchè le relazioni di cui s'è parlato possano essere stampate e distribuite e che, dal momento della distribuzione, decorra il termine prescritto dal regolamento. Al massimo, il Senato potrebbe essere riconvocato per martedì.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. A me sembra che se dobbiamo sospendere i lavori, è meglio interromperli per qualche giorno di più in modo che quando riprenderemo le sedute possiamo avere la certezza di disbrigare il nostro lavoro senza pericolo di nuove interruzioni, e discutere tutti i bilanci. Sono quindi favorevole a ricominciare i nostri lavori mercoledì prossimo od anche giovedì (*proteste, rumori*).

PRESIDENTE. Faccio notare che il Presidente non crede di meritare alcun rimprovero a questo riguardo. Quando egli convoca il Senato, ritiene di aver materia sufficiente per un congruo periodo di sedute; ma se poi le relazioni non sono presentate nel tempo previsto o qualche ministro, per ragioni di pub-

blico servizio, si assenta dalla Capitale, quando è iscritto all'ordine del giorno il bilancio del suo Ministero, tutto ciò non può in alcun modo coinvolgere la responsabilità del Presidente. (*Approvazioni*).

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Mi pare, se non sono caduto in errore, che il Presidente abbia detto che il Senato, invece di mercoledì, potrebbe convocarsi anche martedì. Riconvociamoci quindi per martedì; il nostro sacrificio sarà minore. (*Commenti animati*).

PRESIDENTE. Consulterò il Senato, ponendo ai voti le due proposte.

Pongo ai voti la proposta che domani il Senato rinvi i suoi lavori a mercoledì prossimo.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

Dopo prova e controprova, la proposta di rinvio a mercoledì delle sedute del Senato è approvata.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Informo il Senato che domani alle ore 14,30 si terrà riunione degli Uffici ed alle 15,30 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 153);

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 140);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 92);

Approvazione del Protocollo addizionale alla Convenzione franco-italiana del 6 giugno 1904, relativa allo stabilimento delle vie ferrate fra Cuneo e Nizza, Cuneo e Ventimiglia ed al raddoppio della via ferrata fra Mentone

e Ventimiglia, protocollo firmato a Roma il 23 dicembre 1923 (N. 105);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2323, che approva la Convenzione 27 settembre 1924 fra la provincia, il comune, la Cassa di risparmio di Bologna, l'onorevole senatore marchese Giuseppe Tanari ed il ministro dell'economia nazionale per la costruzione degli edifici per gli istituti scientifici e scolastici del Regio istituto agrario di Bologna (N. 132).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro della pubblica istruzione per la conservazione in servizio del personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi addetto agli Uffici scolastici di Trento e Triente (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 943, contenente disposizioni per l'istruzione elementare (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1438, recante disposizioni, con le quali si modifica parzialmente il Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3043, per quanto riguarda la larghezza dei cerchioni dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche (Numero 55);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1553, che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a ditte italiane che allestiscono materiali bellici (N. 108);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490, col quale è approvata la Convenzione stipulata a Parigi il 23 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati per la valutazione e la riparazione dei danni subiti in Turchia dai rispettivi cittadini, adibendo a tale scopo le somme divenute disponibili in base al Trattato di pace con la Turchia, firmato a Losanna il 24 luglio 1923 (numero 107);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale (N. 103-A);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1754, che detta norme per la pubblicità dei titoli rimborsabili in seguito a sorteggio (82);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149, con il quale vengono estese agli istituti religiosi all'estero le facilitazioni concesse dalla legge dell'emigrazione agli allievi missionari (N. 110);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1142, col quale sono stati istituiti, presso il Ministero delle comunicazioni, due nuovi posti di sottosegretario di Stato (N. 116);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1437, recante norme per le espropriazioni definitive degli immobili occupati durante la guerra per la costruzione di strade militari da conservarsi per gli usi civili (N. 118);

Approvazione della Convenzione tra l'Italia ed altri Stati, per lo Statuto definitivo del Danubio, firmata a Parigi il 23 luglio 1921, e del relativo Protocollo addizionale, firmato pure a Parigi il 31 marzo 1922 (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 166, concernente la costituzione di due Legioni Libiche di milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 71).

La seduta è sciolta (ore 18,15).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Sabato 9 aprile 1925

ALLE ORE 14.30.

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito (N. 178);

Riabilitazione degli invalidi di guerra (N. 173);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860, col quale è data esecuzione alla Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1889, sottoscritta dall'Italia ed altri Stati a Parigi il 25 marzo 1920 (N. 174);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 193, riguardante la Convenzione stipulata fra l'Amministrazione italiana delle poste e dei telegrafi e quella delle poste e ferrovie della Svizzera, per la posa, la attivazione e il movimento del nuovo cavo telegrafico del Sempione (N. 175);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361, con il quale è approvato l'accordo stipulato a Roma il 10 marzo 1924 fra il Regno d'Italia ed il Governo della Repubblica polacca, in relazione al prestito sino alla concorrenza di quattrocento milioni che il Governo Polacco intende di emettere in Italia, garantito dal Monopolio fiscale dei tabacchi della Polonia, nonchè del R. decreto 15 marzo 1924, n. 362, con il quale il Regio governo è autorizzato a garantire, in via sussidiaria, quello stesso prestito (N. 177);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2323, col quale si dà approvazione ad un emendamento all'art. 6 del Patto della Società delle Nazioni, adottato nella seconda assemblea di quella Società, nella seduta del 5 ottobre 1921, in sostituzione dell'ultimo paragrafo dell'art. 6 (N. 179).

N. B. — *L'Ufficio I dovrà inoltre procedere alla nomina del Commissario nell'Ufficio centrale per l'esame del seguente disegno di legge:*

Per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (N. 128).

Licenziato per la stampa il 20 maggio 1925 (ore 16).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.